COMENTARIO

SULLA

PARTE SECONDA

DEL

CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

DI

FRANCESCO CANOFARI.

COMENTARIO

SULLA

PARTE SECONDA

DEL

CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

OSSIA

SULLE LEGGI PENALI

DI

FRANCESCO CANOFARI

Consigliere della Corte Suprema di Giustizia, e Membro della Commessione da S. M. instituita per la formazione del progetto delle *Leggi penali*, e di quelle della *Procedura ne' giudizj penali*

DEDICATO A SUA MAESTA'

FERDINANDO I.

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.

VOLUME III.

NAPOLI 1819.
Dalla Tipografia di ANGELO TRANI.

COMENTARIO
SULLE
LEGGI PENALI.

ARTICOLO 291

Sarà punito col primo al secondo grado de' ferri ogni altro individuo che avrà commesso una falsità, sia in una scrittura autentica e pubblica, sia in una scrittura di commercio o di banco privato, per mezzo di contraffacimento, di alterazione di scritture, o di soscrizioni, foggiando convenzioni, disposizioni, obblighi o discarichi falsi, o inserendoli ne' suddetti atti posteriormente alla loro formazione, ovvero aggiungendo o alterando le clausole, le dichiarazioni o i fatti, che gli atti medesimi avevano per oggetto di contenere o di comprovare.

I. È forse inutile il ricordare che la persona; la qualità del falso; l' oggetto più o me-

no pravo; l'uso fattone dallo stesso falsatore; il nocumento reale più o meno grave, son delle circostanze ordinarie che debbono guidare il magistrato nel percorrere con grave passo la linea penale.

II. *Sia in una scrittura di commercio...* Le ragioni ond'è stata assimilata la pena, sono le seguenti:

1.° Le scritture di commercio presentano de' grandi punti di rassomiglianza cogli atti publici.

2.° Non è la sola forma autentica con cui è stesa la scrittura, ma è la identità degli effetti che la scrittura istessa produce, quella che costituisce la qualifica attuale.

3.° La circolazione di tali carte debb'essere rapida, e sostenuta da una fiducia e da una sicurezza inviolabile. Senza confidenza, senza sicurezza, senza celerità mancano le basi solide del commercio, il quale altronde direttamente reclama una particolare protezione.

4.° In ultimo sulle scritture di commercio è assai facile di commettere delle falsità; dacchè in oggetti commerciali il principio regolatore è la buona fede. Quanto è maggiore il periglio, quanto il misfatto è più agevole, tan-

tanto la repressione debb' essere più severa; sempre però entro i limiti inviolabili della moderazione.

III. *Aggiungendo o alterando le clausole . . .* Clausole efficaci, utili, sostanziali. Una clausola *interamente* frustranea, incapace *assolutamente* di effetto, è senza oggetto.

IV. Quistione 1.ª V'è falso in iscrittura publica, se un privato prende davanti il notaro un nome che non è suo? Ragion del dubbio. Il privato non contraffà, non imita, non altera. Egli scrive di suo vero carattere. Egli non assume che la sola denominazione non vera, ossia non mentisce che nel nome.

V. L'uomo che ha assunto un falso nome in quell'atto publico, ha contratto degli obblighi, ha assunto delle promesse. Egli, quanto è da se, ha cercato di spogliare e di obbligare senza suo fatto e senza sua saputa l'individuo, il cui nome ha assunto.

L'individuo, senza fatto proprio e senza sua saputa obbligato, al momento ch' è chiamato in giudizio non può discaricarsi in modo più efficace e più preciso, che indicando

ch' egli non si è mai presentato dinanzi al notaro; che non ha avuto parte nello stipulato; che non ha fornito l' atto di sua firma; che altri ha assunto il suo nome; in una parola, che la carta per virtù di cui vuole obbligarsi, è falsa. Ma se la carta è falsa, esiste il falsario; colui cioè che ha preso in quell' atto il nome altrui.

Si presentò ne' tempi andati all' esame della Corte di cassazione di Parigi la seguente specie che io riporto come analoga alla cosa. Ricevuta una certa somma in prestito, colui che la ricevè ne soscrisse un atto, ma con un nome alieno, e colla indicazione di un domicilio non vero. Sorgè la disputa se nel caso concorrevano i caratteri legali di falso in iscrittura.

Si osservò che non si era già assunto un falso nome *verbalmente*; ma che l' assunzione del nome falso era accompagnata da falsa soscrizione; che esisteva per conseguenza la *materialità* di un fatto falso; che il fatto materiale avea i suoi caratteri *morali* sulla vista precisamente, che l' azione non era diretta se non a nuocere; che il titolo sottoscritto e rilasciato da colui che ricevè l' imprestito, lungi dall' essere un titolo certo, non avea che un' apparenza di titolo, val dire non era che un

un titolo falso; e quindi si dichiarò che esisteva falso in iscrittura (1).

VI. Riunite tutte queste considerazioni; e posta precisamente attenzione alle parole *o per mezzo di soscrizioni*, adoperate nell' articolo, pare ben ragionevole la opinione affermativa.

VII. Quistione. 2.ª Un uomo è creditore di un altro in conseguenza di un atto legittimo e vero. Si presenta un terzo dinanzi al debitore; non iscrive, e non segna carta alcuna; assume il nome del creditore; passa per tale; ed esige il credito. V' ha falso, oppure frode?

VIII. Non esiste scrittura contraffatta, imitata, in alcun modo alterata. Non esiste soscrizione falsa. Non esiste per conseguente falso materiale. Il caso non offre che la sola verbale assunzione del nome altrui.

Visti gli elementi di falso che la legge esige non solo nell'articolo attuale, ma anche nell' *Art.* 287;

IX.

---

(1) Decisione de' 17 marzo 1806.

IX. Sarei di avviso che l'azione debba esser noverata nella classe delle *frodi*, anzichè in quella delle falsità di scrittura.

X. Quistione 3.ª È *falsità* in iscrittura publica se l'uomo nel disegno di nuocere ad altrui prende *verbalmente* davanti un notaro un nome ch' egli non ha; e dichiara che non firma l' atto, sol perchè non sa scrivere? Ragion del dubbio. Non v' ha materialità di falso. L' atto non offre che una supposizione verbale di nome. L' atto su cui la supposizione è operata, non è segnato.

XI. È vero. Non v' è imitazione, alterazione, contraffazione di scrittura. Tizio che ha assunto il nome altrui, non ha segnato di sua mano; non ha sfigurato il suo segno; non ha sfigurata la scrittura. Il materiale, la giacitura n' è intatta.

Nulla di meno è da riflettersi, che la dichiarazione di non sapere scrivere è stata fatta in un atto in cui ha avuto luogo una supposizione di persona.

Che questa dichiarazione fatta davanti un funzionario publico e ritenuta in un atto publico, acquista un carattere di autenticità; *rappresenta la propria soscrizione*; ed

ed efficacemente la supplisce (1).

Che la supposizione di persona, accompagnata dalla soscrizione di un nome falso, è un falso in iscrittura.

Che tali considerazioni sono sostenute dagli elementi di falso determinati dalla legge, e specialmente dalle parole *con false soscrizioni .... con supposizione di persone*, dettate nell' *Art.* 287, e comuni all' attuale *Art.* 291 (2).

XII. Quindi esiste il *falso* in iscrittura publica.

XIII. Quistione 4.ª Un testimone istrumentario che per la validità dell' atto notarile deve segnare l' atto medesimo nell' istante ed alla presenza de' testimoni, segnandolo in appresso e fuori la presenza delle parti, è colpevole di *falso publico?*

XIV. La scrittura, nella ipotesi, era già formata. Le parti eransi già allontanate dalla presenza del funzionario publico. La soscrizio-

(1) Corte di cassazione di Parigi. Decisioni de' 27 marzo 1806, degli 8 agosto 1806, de' 23 aprile 1813.

(2) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 293.

zione quindi che si è in seguito apposta, non è che un'alterazione della scrittura nella sua sostanza.

Inserire, aggiungere degli atti a quelli che già si trovano formati, è un falso in iscrittura per gli *Art.* 287, 291, 293. Ma la soscrizione di cui è parola, non è che una dichiarazione, un atto inserito posteriormente nell'assenza delle parti.

In fine, la scrittura era inferma. Colla soscrizione appostavi, si è voluta confermare.

XV. La opinione che vi sia *falso*, non è senza suffragio.

XVI. Questione 5.ª V'ha *falso*, se durante la società, uno de' socj cui è accordata la delegazione di segnare sotto il nome sociale, faccia uso di un tal segno per aggravare in qualche modo la società?

XVII. Nella ipotesi il segno sociale è vero. La società è tutt'ora esistente. Il socio ha il dritto di far uso del segno sociale.

XVIII. Egli non fa che abusare del segno alla sua fiducia confidato. Egli commette una simulazione, una frode, non un fatto che abbia il carattere legale di *falso*.

AR-

ARTICOLO 292.

Ogni individuo che, senza esser complice della falsità, scientemente faccia uso di una delle carte false mentovate negli articoli di questa sezione, sarà punito di rilegazione.

Quando però faccia uso di una delle carte false mentovate nell' articolo 289, verrà punito col terzo grado di prigionia o confino.

I. L' *uso* di una carta falsa non è mai punibile, se colui che ne fa uso non conosceva ch' ella era tale. Il principio generale è stato più volte consecrato.

II. Il solo uso scientemente fatto, non costituisce complicità. L' uso è un atto che segue. Il misfatto, indipendentemente dall' uso, già preesisteva.

III. L' uso del falso (uguali le altre circostanze) tanto è più criminoso, quanto la carta falsa è più importante.

IV. *Quando però faccia uso di una delle carte false mentovate nell' art. 289 . . .* È chiaro che la legge parlando dell' uso delle carte false indicate nell' *Art.* 289, ha nella

sua

sua locuzione compreso anche l' uso doloso delle carte false contemplate nell' *Art.* 290. La specie di tali carte (*in quanto all' uso doloso*) è la stessa (1). La varietà morale è nel solo autore.

SEZIONE II.

Del falso in iscrittura privata.

ARTICOLO 293.

Chiunque con uno de' modi espressi nell' articolo 287 *avrà commesso una falsità in privata scrittura, atta a nuocere altrui, o a produrre alcun lucro, sarà punito colla reclusione.*

Sarà punito con uno a due gradi meno di pena chiunque, senza esserne complice, ne avrà scientemente fatto uso.

I. I modi mentovati nell' *Art.* 287 sono comuni al falso in iscrittura privata contemplato in questo articolo. È evidente che vi sono comu-

(1) Vedi la quistione elevata e risoluta in seguito dell' *Art.* 290.

muni anche i modi mentovati nell' *Art.* 291.

II. Quando il modo ond' è stato commesso il falso, non sia un di quelli segnati dalla legge ne' citati tre articoli, il caso diviene estraneo a quelle particolari disposizioni.

III. *Atta a nuocere altrui, o a produrre alcun lucro* . . . Non è attaccata la fede publica. Non è violato il deposito della verità publica. Non è offesa l' autorità incaricata a legittimare ed autenticare gli atti. La falsità privata attacca assai più davvicino l' interesse individuale. È la ragione onde l' attitudine a nuocere altrui od a produrre alcun lucro, è condizione integrante nel falso di questa specie (a).

IV. Su 'l giudizio di falso in privata scrittura il Legislatore ha dettato delle norme particolari nelle *leggi della procedura penale*, e precisamente negli *Art.* 446 e 447. Possono questi riguardarsi come complemento dell' articolo attuale.

SE-

(a) Vedi l' *Art.* 299.

SEZIONE III.

Della falsità di passaporti, di fogli d' itinerario e di certificati ec.

ARTICOLO 294.

Ogni ufiziale pubblico o impiegato che con abuso del suo ufizio abbia rilasciato o formato un passaporto falso, o abbia falsificato un passaporto vero, sarà punito colla rilegazione.

I. La sapienza del Legislatore non ha confuso co' misfatti di primo rango quelli di un ordine inferiore. Egli ha distinto ciò che meritava di esserlo e per la cosa, e pe'l suo valore, e pe' suoi effetti. Sarebbe stata offesa evidentemente la giustizia, e si sarebbe resa e la cosa e la persona vittima delle parole, assomigliando, per esempio, la contraffazione di un passaporto a quella di una scrittura di commercio; quella di un certificato di malattia a quella di un obbligo falso in altrui detrimento. . . . (1).

AR-

(1) È qui acconcio il ripetere che quando le pene non

ARTICOLO 295.

La stessa pena di rilegazione colpirà l'ufiziale pubblico o l'impiegato, che con abuso del suo ufizio abbia formato falsi fogli d'itinerario, o qualunque altro falso certificato da cui possa risultare ad altri alcun danno o lucro.

Se però il danno, quando è pecuniario, ecceda i ducati cento, o quando non è pecuniario, sia riputato grave per le conseguenze che produce, allora la pena sarà della reclusione.

I. È elemento essenziale l'abuso del proprio ufizio. Lo è del pari l'attitudine della carta a produrre un danno od un vantaggio. Non è però essenziale che il danno sia già seguito, o 'l profitto sia già ottenuto.

II. *Se però il danno*. . . La gravezza del misfatto è d'*ordinario* in ragion composta del-

---

non hanno il grande requisito della moderazione, l'interesse della equità naturale anteriore alla giustizia sociale, involva facilmente il colpevole.

la intenzione colpevole, e del danno seguito. Questa regola si è *precisamente* tenuta presente nella specie attuale.

III. *Sia riputato grave per le conseguenze che produce* . . . Non son prevvisibili *tutte* le conseguenze. Non poteva dunque la legge determinarne la gravità. Questo atto è riserbato alla saggezza del magistrato che deve prender sempre per guida la proporzione, la moderazione, la giustizia, ed i principj generali regolatori delle *leggi penali*.

ARTICOLO 296.

Quando le falsità enunciate ne' due articoli precedenti sieno state commesse da ogni altro che da impiegati o ufiziali pubblici con abuso di ufizio; o quando se ne sia fatto uso da' privati senza essere stati complici degl' impiegati o degli ufiziali pubblici nell' esercizio delle loro funzioni; la pena sarà di uno a due gradi di meno di quelle stabilite negli articoli precedenti.

I. Ricordo opportunamente che il privato, complice coll' uffiziale publico, viola i soli doveri di cittadino semplice. I patti violati dall'ufi-

l' ufiziale publico, sono particolarmente a suo carico (1).

ARTICOLO 297.

I falsi certificati di medici, cerusici ed altri ufiziali di sanità per dispensare alcuno da qualche pubblico servigio, o contro un interesse pubblico, son puniti col primo al secondo grado di prigionia o confino, e colla interdizione a tempo dalla professione di cui si è fatto abuso.

Può anche il giudice applicar soltanto l' interdizione a tempo.

CAPITOLO III.

Disposizioni comuni al presente titolo.

ARTICOLO 298.

Ogni altra specie di falsità non preveduta negli articoli precedenti, commessa dagli ufiziali pubblici con abuso di ufizio, sarà punita colla rilegazione: commessa da' pri-

(1) Vedi gli *Art.* 76, 287, 298.

vuti, sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia o confino.

Se però il lucro o il danno che produce, sia minimo, queste stesse pene potranno anche diminuirsi di un grado.

I. La legge ha spiegato le sue precise sanzioni sulle principali e più importanti specie di falsità. Ha indi rigettato tutte le altre in questo articolo solo; le ha comprese nella regola generale in esso stabilita; ed ha dettato delle pene suscettibili di molta latitudine. In questa guisa mentre tutt' i reati di falso saran puniti, la pena per ciascuno di essi non sarà che moderata e proporzionata al caso individuale.

II. *Commessa dagli ufiziali pubblici* . . . Si consulti la nota sull'*Art.* 296.

III. *Se però il lucro o il danno* . . . Questa disposizione benigna è limitata alle specie di falsità contemplate *in termini generali* nel primo paragrafo di questo articolo. Sarebbe un eccesso l'applicarla alle altre specie di falsità *particolarmente* prevedute dalla legge. La intelligenza è precisamente sostenuta dal contesto dell' articolo e dalla sua unità. È sostenuta dalla dizione: *Se però il lucro o il danno che pro-*

produce la *falsità*, quella cioè di cui è parola in questo articolo. È sostenuta benanche dall'altra dizione: *Queste stesse pene* . . . val dire la rilegazione, la prigionia, il confino. Ma tali pene non sono segnate che per le specie di falsità ne' soli termini generali contemplate nel primo paragrafo di questo articolo. Dunque le modificazioni del secondo paragrafo, non son che ristrette al primo.

IV. *Se però il lucro o il danno che produce, sia minimo* . . . Il *lucro o il danno* è un oggetto relativo. Ciò che è *minimo* per un dovizioso, può ben essere molto considerevole per un povero. Ha la legge lasciato all'arbitrio prudente del giudice la determinazione di questa quantità, oppure l'ha ella stessa determinata?

V. Io veggo che nell'*Art.* 30 la minima quantità della multa è fissata in termini generali a ducati tre;

Che l'ammenda di polizia (minima tralle ammende) non eccede per l'*Art* 39 la somma di carlini ventinove per chicchessia, e qualunque sia il suo stato;

Che ne' reati contro la proprietà contemplati nell'*Art.* 453, il danno che non ecceda i

carlini trenta, offre una considerazione attenuante;

Che questa somma è invariabile, qualunque sia la varietà delle persone.

VI. Inclinerei per conseguenza a credere che la *minima quantità* di cui la legge parla in questo articolo, sia quella stessa di cui ha altre volte parlato; val dire sia una somma non eccedente i carlini trenta.

ARTICOLO 299.

Le pene stabilite pe' reati enunciati dall' articolo 272 e seguenti saranno ne' privati diminuite di un grado o di due, quante volte nè in tutto nè in parte siasi tratto il profitto, o ottenuto l'oggetto pel quale erasi falsificata la carta.

I. Le disposizioni date pe 'l falso commesso dagli ufiziali publici rimangono intatte. La modificazione attuale rende meno dura la sola condizione de' privati.

II. La diminuzione ha luogo, di qualunque natura sia la carta falsificata, e qualunque sia la specie di falsità commessa da' *privati* o come autori o come complici, bastando solo che sia

sia compresa ne' termini dell'*Art.* 272 e seguenti.

III. Questo articolo rende vie più chiara la massima, che nelle falsità anche publiche è necessario un oggetto colpevole, ma non è necessario che siasi questo conseguito. Non ottenuto l'oggetto; non tratto il profitto o parziale o totale, la pena è minore. Ma una pena ha luogo.

TITOLO VI.

De' reati che attaccano l' interesse pubblico.

CAPITOLO I.

Della vagabontità ed improba mendicità.

ARTICOLO 300.

Sono vagabondi, o uomini senza stato, *gli oziosi che nè posseggono beni di sorte alcuna, nè esercitano abitualmente ufizio, arte o mestiere, nè hanno altri mezzi legittimi di sussistenza, ancorchè abbiano moglie e domicilio certo.*

I. La *vagabondità* è il germe de' misfatti. È l' elemento ordinario delle comitive di malfattori. È il soggetto di periglio e d' inquietudine nella società. Provvidamente la legge ne *crea* un delitto.

II. *Sono vagabondi* . . . Il concorso de'trè elementi segnati nell' articolo, debb' essere simul-

multaneo. L' uno che manchi, il delitto *legalmente* non esiste.

III. *Gli oziosi* . . . L' uomo disoccupato è a carico dell' uomo laborioso; è un cattivo cittadino; è un libertino vizioso. Anche in politica come in morale l' ozio è la sorgente de' vizj (1).

IV. *Che nè posseggono beni di sorte alcuna* . . . La proprietà lega l' uomo alla patria. L' uomo che non possiede cosa, non tiene a cosa.

V. *Nè esercitano abitualmente ufizio, arte o mestiere* . . . Un lavoro momentaneo, un lavoro eventuale, un lavoro che s' interrompe costantemente per mesi, è un ozio *abituale* anzicchè un *abituale* esercizio di arte.

AR-

(1) L' Areopago di Atene, onde punir l' ozio, aveva il dritto d' interrogare ciascun cittadino su 'l di lui modo di occupare il tempo. Gli Ateniesi sapendo che dovevano render conto delle occupazioni loro, non ne prendevano che delle durevoli ed oneste.

ARTICOLO 301.

Improba *è la* mendicità *che si esercita in uno de' seguenti tre casi*:

1.° *quando si vada mendicando contro i regolamenti in luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici*;

2.° *quando i mendicanti sien validi ed esercitino la mendicità per abito; benchè il facciano in luoghi ne' quali non esista uno stabilimento pubblico a favor de' mendici*;

3.° *quando nello esercitare la mendicità si faccia uso di vie di fatto o minacce; benchè i mendicanti sieno invalidi e fuori de' luoghi ne' quali esistano stabilimenti pubblici a lor favore.*

I. La *improba mendicità* è ancor ella la sorgente di azioni malefiche. Ancor ella percuote la economia sociale. Con uguale saggezza si è dalla legge elevata a delitto.

II. *In uno de' seguenti tre casi* . . . Sono casi limitativi. Fuori di essi, la mendicità non è legalmente *improba*, e non costituisce materia penale.

III. *Quando si vada mendicando* . . . *in luo-*

luoghi ne' quali esista uno stabilimento pubblico . . . Ne' quali cioè sia stabilito, organizzato e messo in attività il deposito di mendicità. Uno stabilimento che non è in attività, è legalmente inesistente.

IV. *Quando i mendicanti sien validi* . . . L' uomo sano e robusto deve co' suoi lavori provvedere alla sua sussistenza. È questa la voce della natura. Egli mendicando per abito, priva i veri indigenti di quella porzione di soccorso, ch' è loro apprestata dall'altrui umanità.

Avverto che, si è nel caso dell' articolo, quando il mendico è sano e robusto, e quando la mendicità è per *abitudine*. Uno od altro atto passeggiero non costituisce abito.

V. *Quando . . . si faccia uso di vie di fatto o minacce* . . . La infelicità e la indigenza ha de' titoli sulla umanità delle persone benefiche. Ma la sicurezza individuale debb' essere rispettata (1).

AR-

(1) Vedi gli *Art.* 161, 162, 174, 197, 222.

ARTICOLO 302.

La vagabondità e l' improba mendicità saranno punite col primo al secondo grado di prigionia, aggiuntavi la malleveria. Gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno.

I. *Saranno punite col primo al secondo grado di prigionia...* È chiaro pe' principj generali che occorra accusa, andamento di giudizio, sentenza nelle forme, onde pronunziarsi la mentovata pena. È chiaro anche per le induzioni che traggonsi dagli *Art.* 34 e 304.

II. *Aggiuntavi la malleveria....* Giusta misura tendente a compiere la guarentigia sociale. Sarebbe egli improvvido di rendere dopo una breve prigionia *puramente* e *semplicemente* in seno della società un uomo sospetto. Sarebbe un alimentare anzicchè spegnere il male (1).

AR-

(1) Vedi gli *Art.* 31 a 34.

ARTICOLO 303.

Ogni vagabondo o improbo mendico, che sarà stato sorpreso con un' arme propria qualunque, o travestito in qualunque modo, o provveduto di lime, grimaldelli, o altri strumenti atti a commetter furti o altri reati, ovvero a procurare i mezzi da penetrar nelle case senza l' intelligenza del padrone, sarà punito col terzo grado di prigionia non applicato nel minimum *del tempo, e verrà in oltre soggettato alla malleveria.*

I. La *sorpresa* è un elemento essenziale. Senza di essa non esiste la specie del delitto precisamente contemplato nell' articolo.

II. Quando trattasi di arma *propria* (1), il sospetto prende vieppiù le sue radici; la intenzione nocevole è vie più appalesata.

AR-

(1) Vedi l'*Art.* 148.

ARTICOLO 304.

I vagabondi nati nel regno, eccetto il caso preveduto nell' articolo precedente, potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune con deliberazione del decurionato, o assicurati con malleveria da un cittadino solvente.

Se il Governo accolga la domanda o accetti la malleveria, gl' individui così reclamati o assicurati, saranno d' ordine dello stesso Governo rimandati o condotti nel comune che gli ha reclamati, o in altro comune che sarà loro assegnato per residenza, a richiesta del mallevadore.

I. *I vagabondi nati nel regno . . .* Si è già detto nell'*Art.* 302 che gli esteri vagabondi o improbi mendici saranno espulsi dal regno.

II. *Potranno dopo una sentenza anche passata in giudicato essere reclamati dal proprio comune . . .* Quistione. Potranno essere reclamati anche pendente il giudizio?

III. Se dopo la sentenza (titolo di una più chiara reità) possono i vagabondi *nati nel re-*

regno essere reclamati; per una ragione più forte il possono nella pendenza del giudizio; ossia nella oscurità e nella incertezza della colpa. Sembra questa la intelligenza più conforme alla legge, ammenocchè l' imputato non dimandasse un giudizio d' innocenza.

La fiducia che mostra il decurionato, la malleveria che offre un cittadino, è certamente un favore che si accorda all' incolpato. Appartiene a lui il rifiutarlo.

IV. *Se il Governo accolga la domanda* . . . È nella libertà del Governo l' accogliere il reclamo. È in sua libertà accettare la malleveria. Ma sempre giusto, sempre paterno, l'accoglierà certamente, quando la circostanza pubblica non imponga imperiosamente il contrario; e quando il vagabondo non sia uno degli esseri realmente e gravemente periglosi pe'l corpo sociale.

CA-

CAPITOLO II.

Delle adunanze illecite.

ARTICOLO 305.

È illecita qualunque associazione di più persone organizzate in corpo; il cui fine sia di riunirsi in tutti i giorni, o in certi giorni determinati, per occuparsi, senza promessa o vincolo di segreto, di oggetti, sieno religiosi, sieno letterarj, sieno politici, o simili, quante volte sia formata senza permissione dell' autorità pubblica, o non vi si osservino le condizioni dall' autorità pubblica ordinate.

I. Il divieto non è assoluto. Il Governo esige di conoscere le associazioni di cui è parola nell' articolo, di autorizzarle, d' imporre loro delle provvide condizioni.

Nisi ex Senatus-consulti auctoritate, vel Caesaris, collegium, vel quodcumque tale corpus coierit; contra Senatus-consultum, et mandata, et constitutiones collegium celebrat (1).

AR-

(1) *L. 3. D. de collegiis et corporibus.*

ARTICOLO 306.

Ogni associazione illecita verrà immediatamente disciolta ; ed i capi , direttori o amministratori di essa verran puniti col primo al secondo grado di prigionia, o confino , e con ammenda correzionale (1).

I. Alla più giusta vigilanza è accoppiata la più discreta moderazione.

Collegia , si qua fuerint illicita , mandatis , et constitutionibus , et Senatus-consultis dissolvuntur (2).

ARTICOLO 307.

Se gl' individui di un' associazione illecita già disciolta tornino a riunirsi, saran puniti colla pena de' capi , direttori ed amministratori , secondo l' articolo precedente. I capi , direttori ed amministratori , in questo caso , saranno considerati come reiteratori o recidivi , secondo le circostanze.

---

(1) Vedi l'*Art.* 312.

(2) *L.* 3. *D. de collegiis et corporibus.*

I. La pena in questo caso non è come nel precedente articolo limitata a' soli capi, direttori o amministratori dell' associazione. Ella colpisce singolarmente anche gl' individui che non han tratto profitto dal già seguito discioglimento.

ARTICOLO 308.

Chiunque senza permissione dell' autorità pubblica abbia acconsentito o accordato che si usi della sua casa o di una porzione di essa per l' unione de' membri di un' associazione, verrà punito con ammenda correzionale (1).

I. La disposizione è una eccezione alle regole di complicità.

AR-

(1) Vedi l'*Art.* 311.

ARTICOLO 309.

Quante volte l' associazione illecita contenga promessa o vincolo di segreto, costituendo qualsivoglia specie di setta, qualunque sia la sua denominazione, l' oggetto ed il numero de' suoi componenti, i medesimi saran puniti coll' esilio temporaneo dal regno. Contro i capi, direttori ed amministratori delle sette sarà applicato il maximum *dell' esilio temporaneo* (1).

ARTICOLO 310.

Chiunque conserverà emblemi, carte, libri o altri distintivi delle sette prevedute nell' articolo precedente; sarà per questo solo fatto punito col secondo grado di prigionia.

I venditori o distributori di tali oggetti saran puniti col terzo grado di prigionia.

I. La *conservazione*, la *vendita*, la *di-*

 stri-

(1) Vedi l' *Art.* 312.

stribuzione degli oggetti di cui è precisa parola nell' articolo, forma un delitto di suo genere.

ARTICOLO 311.

Quelli che scientemente avranno conceduto o permesso l' uso della loro casa, abitazione, o altro luogo di loro pertinenza per la riunione della setta, saranno per questo solo fatto puniti col secondo grado di prigionia. Ove essi faccian parte della setta, saran puniti colle disposizioni dell'articolo 309, *ed in oltre con una multa da cinquanta a cinquecento ducati.*

I. La prima parte di questo articolo offre ancor ella una eccezione alle regole di complicità.

ARTICOLO 312.

Le disposizioni contenute negli articoli del presente capitolo non escludono l' applicazione di pene maggiori, a' termini delle presenti leggi, *nel caso di reati più gravi, e particolarmente di reati contro la sicurezza interna o esterna dello Stato.*

I.

I. Questo articolo deve riguardarsi come parte integrante di ciascuno degli altri articoli indicati nel presente capitolo.

CAPITOLO III.

Della stampa, degli scritti, delle immagini ec.

ARTICOLO 313.

Chiunque contravvenga a' regolamenti relativi alla stampa, o all' introduzione degli scritti stampati fuori del regno, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale.

I. La ragione che mostra un giusto mezzo tra le estremità; l' ordine publico; l' interesse privato, sono la guarentigia di questa misura regolamentare (1). La legge è protettrice del-

 la

(1) Le *leggi* propriamente dette differiscono da' semplici *regolamenti*. È attributo della *legge* il disporre in ciascuna materia le regole generali e determinarne le forme essenziali.

I dettagli di esecuzione; le misure di precauzioni provvisorie o accidentali; gli oggetti istantanei o varia-

la stampa; della introduzione, della comunicazione, della diffusione de'lumi; della istruzione nazionale; persuasa che la infelicità è d'ordinario indivisibile dalla ignoranza; che i colpevoli di grandi misfatti non sono le più volte che degl'ignoranti, le cui passioni mancano del contrappeso necessario del conoscimento de' proprj doveri; che colui che più conosce i doveri, più cura di compierli; che la saggezza ed i lumi sono la sanzione interiore della legge, talvolta più operosa della stessa sanzione esteriore; che la saggezza pubblica e la felicità publica vanno d'accordo; che in un popolo illuminato il quale ben comprende la bontà, la utilità, la necessità della legge, la obbedienza diviene spontanea; che nulla v'è di più capriccioso, di più incostante, di più indocile, quanto una moltitudine ignorante. Protettrice (io dicea), com'ella è, della stampa, la legge co' mezzi adottati non mira che ad impedire lo slancio della passione, la stranezza dell'indotto, la im-

---

riabili; ed in una parola, tutte quelle cose che sollecitano la sorveglianza dell'amministrazione sono degli elementi *regolamentari*.

impressione dell' errore; che a prevenire i misfatti; che a porre un freno alla licenza; persuasa del pari che è ben difficile di reprimere le passioni dopo che si è avuta la imprudenza di lasciarle avanzare; che rese elleno animose, snervano talora la forza stessa della legge; ch' è meglio impedire gli errori, che combatterli; che è meglio non ricevere delle impressioni malefiche, che cancellarle dopo ricevute; che è meglio in fine, impedire che comparisca il vizio, che punirlo dopo comparso. Vizio che spesso non va solo, ma che ne tira appresso cento altri. Su queste provvide vedute son fondate le disposizioni segnate nell' articolo che, lontana ogni idea di durezza, non presentano che la impronta di una mano moderata, benigna, paterna.

ARTICOLO 314.

Se la stampa di libri o scritti eseguita contro i regolamenti, attacchi la religione, la forma del Governo, o il Governo stesso nell' esercizio de' suoi poteri, ne sarà punito l' autore colla rilegazione: se attacchi i buoni costumi, col secondo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale; salvo sempre ciò che è disposto negli articoli 100 *e* 140.

Alla stessa pena saranno soggetti gli stampatori, i distributori ed i venditori anche a minuto.

I. *Se . . . attacchi la religione . . .* La base dello Stato. L' elemento della tranquillità publica. La barriera alle passioni dell' uomo (1).

II. *Se . . . attacchi la forma del Governo, o il Governo stesso nell'esercizio de' suoi poteri . . .* Oggetti così preziosi e così connessi coll' ordine publico, co 'l riposo sociale.

III. *Se attacchi i buoni costumi . . .* Le leggi le più conducenti alla felicità ed alla sicurezza dello Stato, sono quelle che riguardano la salvezza e la purità de' costumi. Le leggi stesse, senza l' ajuto de' publici costumi, non possono sostenersi (2).

AR.

---

(1) Vedi le avvertenze che precedono l'*Art.* 92.

(2) Platone diceva: *Mai le leggi sono in sicurezza quando elleno lasciano una carriera troppo libera alle passioni ed alla corruzione del costume.* Leggendosi la sua *republica* si scorge qual sia la vigilanza che questo divino filosofo invoca su 'l costume publico, e quanto austere sieno le sue regole. Può ben es-

ARTICOLO 315.

Ogni mostra o distribuzione di canzoni, libelli, figure o immagini contrarie alla religione, al Governo o al costume, sarà punita col primo al secondo grado di prigionia o di esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale; salvo il disposto negli articoli 100 e 140.

I. Non bisogna inviluppare *inconsultamente* le canzoni gaje e gli scritti leggieri, che contengono solo qualche slancio semplice di fantasia. La legge ha usato un linguaggio grave, discreto ed abbastanza chiaro. Ella si è limitata espressamente a proscrivere le canzoni, i libelli, le figure, le immagini *contrarie* alla *religione*, al *Governo*, al *costume*.

AR-

essere ch' egli abbia sorpassato i limiti della prudenza. Ma questo stesso eccesso di precauzione mostra abbastanza quanto ei credeva necessari i costumi alla conservazione dello Stato.

ARTICOLO 316.

Ogni individuo che, senza esservi autorizzato dalla polizia, faccia il mestiere di proclamare o di affigere scritti stampati, disegni o immagini, sarà punito col primo grado di prigionia o di esilio correzionale.

I. L' oggetto è dilicato, periglioso ed equivoco. La legge intenta sempre ad antivenire anzicchè a punire, esige che l'individuo pria d'intraprendere il mestiere indicato, sia conosciuto ed autorizzato dalla polizia, vigile dell' ordine e del costume.

ARTICOLO 317.

Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti dee sempre aggiungersi la interdizione temporanea dall' uffizio di cui si è abusato.

I. Tra le pene stabilite in uno de' quattro articoli precedenti, e precisamente nell' *Art.* 314, ha luogo la relegazione. Questa pena per l' *Art.* 18 porta seco la interdizione da' publici ufizj per altrettanto tempo dopo espiata la pena, per quanto ella è durata. La interdizio-

zione da' publici uffizj porta per l' *Art.* 14 la esclusione del condannato da ogni funzione o impiego publico. Nasce quindi il DUBBIO se debba in questa circostanza pronunziarsi la interdizione da' publici uffizj o la interdizione temporanea del solo ufizio di cui si è abusato.

II. Osservando che la disposizione segnata nell' *Art.* 18 presenta una regola generale;

Che cessa l' impero della regola all' aspetto della eccezione;

Che la disposizione dell' attuale articolo è netta e precisa o si riguardi la dizione: *Alle pene stabilite ne' quattro articoli precedenti*, o si riguardi il valore della parola *sempre*;

Che questa disposione particolare renduta in termini così chiari, non presenta che una eccezione della regola preesistente;

Che il contesto di tutto il capitolo mostra sino all' evidenza la moderazione colla quale il Legislatore ha voluto trattare questa materia;

Che per conseguenza divien chiaro viepiù ch' egli per una eccezione abbia inteso di sottrarla alla severità della regola additata;

III. Sarei di avviso che nel caso in disputa, debba aggiungersi alla relegazione non la inter-

terdizione da' publici ufizj, ma la interdizione temporanea dal solo uffizio di cui si è abusato (1).

CAPITOLO IV.

De' reati relativi alle case pubbliche di giuoco, di lotto privato, e di prestito a pegno.

ARTICOLO 318.

Saran puniti col primo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale gli amministratori, institori, agenti, banchieri o altri interessati di case da giuoco di azzardo o di private lotterie, stabilite senza autorizzazione del Governo, nelle quali si ammette il publico, sia che ciascuno possa entrarvi liberamente, sia che nol possa che a nome degl' interessati o ascritti, o presentato da essi.

Il danaro e gli effetti che si saranno trovati messi al giuoco, o esposti alla lotteria, i mobili, gl' istrumenti, gli utensili, gli at-

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 234 §. IV.

attrezzi impiegati o destinati al servizio de' giuochi o delle lotterie, saranno confiscati.

I. Questo articolo è ben diverso dall' *Art.* 461 n.° 29.° Ivi non trattasi di case da giuoco. Ivi si puniscono e quelli che giocano a giuochi vietati da' regolamenti, e quelli che li permettono. Ivi in fine, l' oggetto non è che di semplice contravvenzione.

ARTICOLO 319.

Coloro che stabiliscono o tengono case di prestito sopra pegno o assicurazione, senza autorizzazione legittima, o che avendo un' autorizzazione, non tengono un registro conforme a' regolamenti, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino e coll' ammenda correzionale.

CA-

CAPITOLO V.

De' reati relativi al commercio, alle manifatture ed alle arti.

ARTICOLO 320.

Il fallimento semplice *a' termini delle leggi* di eccezione per gli affari di commercio; *è punito col primo al secondo grado di prigionia.*

I. Le obligazioni sovente inadempite; le proprietà violate; la importanza, la buona fede, l'attività del commercio, esigeano de' solidi mezzi di guarentigia. Ma il Legislatore nel fissarli dovea allontanarsi del pari e da una severità troppo dura, e da una indulgenza troppo pericolosa. A questo scopo lo ha sicuramente condotto la ben intesa distinzione del *fallimento semplice*, e della *bancarotta fraudolenta*. Pe'l fallimento semplice (1) non ha egli dettato che delle misure correttive. Comunque più preservatrici che severe, sono elleno sufficienti al-

(1) Vedi gli *Art.* 429, 430, 431, 580, 581, 582, 586 . . . delle *leggi commerciali.*

all' oggetto cui sono dirette. La severità criminale (sempre però entro le linee della moderazione) è stata limitata alla bancarotta fraudolenta.

ARTICOLO 321.

La bancarotta *fraudolenta, a' termini delle* leggi di eccezione per gli affari di commercio, *è punita col primo al secondo grado de' ferri.*

Se però il colpevole sia un agente di cambio o mezzano, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri.

Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, il colpevole sarà punito colla reclusione.

I. Questa legge repressiva era divenuta un bisogno publico. Il voto universale l' attendea; la reclamavano gli onesti negozianti. Mentre per un lato ella offre una vigilante protezione a' creditori, mette per l'altro un freno terribile contro la frode (1).

II.

(1) Vedi gli *Art.* 587 a 590 delle *leggi commerciali.*

II. *Se però il colpevole sia un agente di cambio* . . . V' ha una violazione di doveri personali. V' ha una spezie di prevaricazione, i cui effetti sono tanto più disastrosi per le cose di commercio, quanto le funzioni dell' agente di cambio o del mezzano sono più delicate ed importanti. Ecco la ragione dell' accrescimento della pena.

III. *Quando il danno non oltrepassi i ducati mille* . . . È dominante il principio che il reato si valuti nella ragion composta del dolo e del danno.

IV. Dubbio. Quando il danno non oltrepassi i ducati mille, sarà anche l'agente di cambio o il mezzano punito colla reclusione?

V. È chiaro che la indulgente modificazione indicata nel terzo paragrafo di questo articolo, comprende tanto il *bancarottiere* doloso, quanto l' agente di cambio o il mezzano. Il contesto dell' articolo sostiene questa idea. La sostiene la unità e la universalità della proposizione. La sostiene in fine quella espressione *il colpevole* . . . espressione ch' è in necessario rapporto co' colpevoli mentovati ne' due paragrafi precedenti; val dire co 'l *bancarottiere* doloso, coll' agente o mezzano.

É

È egualmente chiaro per le ragioni poco anzi accennate, che l'agente o il mezzano violi più doveri; e meriti in conseguenza una pena maggiore.

VI. Posti questi dati, si presenta spontanea la risoluzione del dubbio. La reclusione ammette la latitudine da sei a dieci anni. Il giudice saggio penetrando nello spirito della legge, applicherà contro l' agente o il mezzano (uguali le altre circostanze) una pena più severa entro i già fissi confini.

ARTICOLO 322.

Quando il Governo accorda ad alcuno la privativa per mercanzie o manifatture, chiunque altro le fabbrichi, o venda, o spacci, o introduca dallo straniero in contravvenzione de' regolamenti o della concessione, sarà punito con un'ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gl' istrumenti della fabbrica ed i generi saranno confiscati.

Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saranno assegnati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

Se però il danno ecceda i ducati cinquecento, allora vi si aggiungerà la pena del primo grado di prigionia o di confino.

I. La specie qui contemplata, è limitata alle sole privative per mercanzie o manifatture. Privative accordate per altri oggetti, sono estranee a questo articolo.

II. L' ammenda di cui è parola, qualunque sia la quantità de' danni ed interessi, è pena correzionale; ed applicabile in conseguenza dal giudice correzionale.

ARTICOLO 323.

Le stesse pene colle medesime distinzioni e destinazioni saran pronunziate per l' edizione, vendita, spaccio o introduzione dallo straniero di scritti, composizioni musicali, disegni, pitture o altra produzione stampata o incisa per intero o in parte, in disprezzo delle leggi e de' regolamenti relativi alla proprietà e privativa degli autori o degli editori.

La confiscazione delle edizioni contraffatte sarà pronunziata tanto contro al contraffattore, quanto contro all' introduttore e colui che le spaccia.

I ra-

I rami, le forme o matrici degli oggetti contraffatti saranno anche confiscati.

I. *Le stesse pene . . . saran pronunziate per l' edizione . : .* L' opera cui un autore dà la sua esistenza, è senza dubbio un bene che a lui appartiene. Egli ha dritto di disporne come di una sua proprietà.

Il contraffare la produzione di un autore è un rapirgli il frutto delle sue vigilie e de' suoi travagli. Il rapitore è tanto più colpevole, quanto si appropria una cosa confidata alla publica fede.

L' effetto della contraffazione non si limita ad arrecar pregiudizio al privato. Colpisce ad un tempo le arti, la istruzione publica. Viola gl' interessi dello Stato che dalla loro prosperità ritrae il suo lume maggiore. Diffonde lo scoraggimento negl' animi degli autori ed in quelli degli editori.

Il Legislatore con repressioni così efficaci ha provvidamente voluto assicurare all' uomo queste proprietà tanto più care, quanto più immediate.

II. *Per intero o in parte . . .* Una parte distaccata da un' opera, onde farne un oggetto preciso di speculazione particolare e venderla

 sin-

singolarmente; un compendio distinto, in cui fosse inserito quanto v' è di pregevole nell'originale, può ben essere compreso nella specie additata.

ARTICOLO 324.

Ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia che avrà fatto rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, sarà punita coll' ammenda correzionale e colla confiscazione degl' introiti.

I. Il *dare spettacoli publici senz' autorizzazione*, è una contravvenzione di suo genere. Differente dalla specie attuale, ella è precisamente contemplata nell' *Art.* 461 n.° 19.°

ARTICOLO 325.

Ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi a' prodotti ed alle manifatture del regno, fatti o per incoraggiarle o per garentirne le dimensioni, la buona qualità e la natura della fabbrica, *sa-*

sarà punita col primo grado di confino o esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale, se pure ne' regolamenti non sia prescritta altra pena.

Può anche aggiungervisi la confiscazione delle manifatture, de' prodotti o delle mercanzie.

TITOLO VII.

De' reati che attaccano l' ordine delle famiglie.

I. Lo spirito di famiglia ci guida allo spirito di società. La piccola patria (val dire la famiglia) ci attacca alla grande. Il costume privato è la base del costume publico. I buoni cittadini non sono che i buoni padri, i buoni mariti, i buoni figli. A dir breve, il regime delle famiglie è interessante alla grande famiglia che tutte le comprende.

CAPITOLO I.

De' reati relativi a' doveri scambievoli degl' individui delle famiglie.

ARTICOLO 326.

L' adulterio non può esser denunziato se non se dal marito. La moglie convinta in un giudizio penale d' adulterio sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia. Colla stessa pena sarà punito l' adultero, ed in oltre con un' ammenda da cinquanta a cinquecento ducati.

I.

I. *L' adulterio*. . . La violazione del *patto*, della *fede*, della *unità* coniugale.

II. *L' adulterio non può esser denunziato se non se dal marito* . . . Il marito è il capo del regime di famiglia. Egli amministra tutto; sorveglia tutto, i beni, i costumi della sua compagna.

Il marito è il direttore, il magistrato della società domestica. Egli conosce se sia più espediente riparare il male, che punirlo. La sua prudenza illuminata da' più teneri sentimenti di onore e di affezione, è superiore ad ogni altra prudenza. Anche gli uomini onesti, scrivea Montesquieu, amano meglio tener celati cotesti delitti, che punirli; ignorarli, che vendicarli.

In fine. Il marito è l' offeso. Egli solo è l' interessato. Egli solo denunzia, se 'l voglia.

Constante matrimonio (1) *ab eo qui extra maritum ad accusationem admittitur, accusari mulier adulterii non potest*. Probatam enim uxorem et quiescens matrimonium, *non debet alius inquietare atque turbare*. VULPIANO.

(1) *L. 26. D. ad L. Juliam de adulteriis.*

Le antiche leggi del regno (2) proteggevano lo stesso principio. *Quis enim alleni tori jure inquietet quietem ?*

Il Legislatore colle sue nuove leggi non ha che consolidato e reso più chiara e più precisa una teoria così giusta (3).

II. Quistione. Se trattisi di un' adulterio violento, il dritto di querelar l'adultero apparterrà *esclusivamente* al marito ?

III. È noto per le *leggi della procedura penale* e precisamente per l'*Art.* 40, che ne' reati di stupro, di ratto, di adulterio o di altro violento attentato al pudore, non si apre adito all' azione penale senza istanza della parte privata.

È noto per gli *Art.* 33 e 35 delle stesse *leggi della procedura penale*, che ogni persona che si crede offesa da un reato, può farne

(2) *Constitut. de prohibita quaestione foeminae.*

(3) Rifugge l' animo di rammentare delle leggi, che permettevano a' figli della moglie adultera, l'accusarla. Sono elleno perite nella stessa loro incoerenza. Leggi improvvide, che per conservare i costumi, li sovvertivano ; dacchè sovvertivano la natura, onde tirano la loro origine i costumi.

ne la dichiarazione innanzi a qualunque ufiziale di polizia giudiziaria; e può fare istanza per la punizione del reo. Ma la donna, nella ipotesi, è stata offesa ne' suoi diritti i più stimabili. Ella dunque può far querela contra il suo offensore.

Nell'*Art.* 34 delle leggi medesime è scritto: *Possono far querela il marito per la moglie . . .* Nell' art. 37 è scritto similmente: *L' istanza, perchè il pubblico ministero promuova ed eserciti l' azione penale, può esser fatta dalla persona offesa o dal marito.* È nel suo grado di lume la volontà della legge. Ella attribuisce alla persona offesa, val dire alla moglie, il *diritto* della istanza. Ella ne concede il *potere* anche al marito, ma non potere esclusivo.

È ben vero che per l' attuale *Art.* 326 l' adulterio non può esser denunziato che dal marito. Ma questa disposizione non favorisce affatto l' assunto affermativo. La legge intende parlare dell' adulterio commesso dalla moglie, non degli attentati violenti commessi su di lei. La legge ha conceduto al marito il diritto esclusivo di querelar la moglie colpevole. E qui non trattasi di moglie colpevole, ma di moglie offesa.

IV.

IV. Pare quindi incontrastabile che nella proposta specie; non competa al marito il dritto esclusivo della denunzia, ma che la moglie possa, se 'l voglia, denunziare ancor essa.

V. *La moglie sarà punita col secondo al terzo grado di prigionia . . . .* Sono rigettate quelle leggi feroci dettate nella infanzia de' popoli, quando la *moglie* entrava nella classe de' beni; quando l'uomo anzicchè i diritti di marito, esercitava, quelli di padrone; quando egli stesso segnava imperiosamente delle pene all' adultera; quando . . .

È rigettata benanche la opinione di que' moderni scrittori, che obliando che i matrimoni sono il germe delle famiglie, come le famiglie sono il germe e 'l fondamento dello Stato, han consigliato od una impunità totale dell' adulterio, od una coercizione lievissima (1).

Il

(1) *Severa matrimonia. . . Nec corrumpere, et corrumpi saeculum vocatur.* Tacito.
. . . Foecunda culpae saecula nuptias
Primum inquinavere . . . Orazio.

Il Legislatore, rifiutati gli estremi, ha ridotto la cosa al suo giusto valore.

VI. *La moglie convinta in un giudizio penale . . .* Son parole gravi, apposte a bello studio, e degne di un'attenzione precisa, onde allontanare ogni dubbio di collisione, o di discordanza colle disposizioni civili. Disposizioni che son salve.

Può il marito instituire la sua azione così davanti l'autorità civile, come davanti l'autorità punitrice. Se prende la prima via, ei non ha dritto di attendere che i risultamenti di un giudizio civile (5). Se preferisce la via severa di una denunzia criminale, le conseguenze non saranno che quelle attaccate a questa specie di giudizio.

VII. *Colla stessa pena sarà punito l'adultero, ed inoltre con un' ammenda . . .* Egli è il complice; ed è il seduttore. La donna non è che la vittima della seduzione. È la ragione per la quale la pena dell' adultero è accresciuta.

AR-

(5) Vedi gli *Art.* 217 e 226 delle *leggi civili.*

ARTICOLO 327.

Finito il termine della pena della moglie adultera, il marito non vedendo segni di correzione e di emenda, sarà nel dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro; salve le disposizioni dell' articolo 226 *delle* leggi civili; *per la condanna pronunziata in un giudizio civile. La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale non può esser chiamata per esser sottoposta a pena per lo stesso fatto in un giudizio civile, e viceversa.*

I. La condanna della donna adultera al secondo o terzo grado di prigionia non è che l' opera della legge; che l' effetto della intervenzione della giustizia; che 'l risultamento di un giudizio penale. Ma la legge stessa non è contenta delle sue sole disposizioni. Ella giustamente austera ne' costumi, concede un potere discrezionale al marito. Quando ei, finito il termine di quella prigionia (ch'è stata la conseguenza di un giudizio penale) non vegga nella moglie segni di emenda, ha il dritto di farla dimorare per cinque anni in un ritiro.

II.

II. Mal si guarderebbe come forse eccessivo e come periglioso di abuso questo potere *discrezionale* accordato al marito. Il suo nome non è che un nome di amore, di dignità, di virtù. La sua magistratura non è che *pietà maritale*. Ella senza dubbio non adopera altra severità che quella che è sufficiente a richiamare un cuore traviato. Ella ha certamente meno per oggetto d'infligere una pena, che d'inspirare un pentimento e di render meritevole del perdono.

III. *Per cinque anni* . . . È chiaro che il termine di cinque anni non è che termine di latitudine lasciata interamente alla prudenza del marito. Se egli è il moderatore di una *condanna formale* renduta dal magistrato, non lo sarà di una *misura discrezionale* inspirata dal regime coniugale (1)?

IV. Quistione. Finito il termine della pena profferita contro la moglie in un giudizio civile; ha il marito, qualora non vegga in lei de' segni di emenda, il dritto di farla anche dimorare per cinque anni in un ritiro? Moti-

vi

(1) Vedi l'*Art.* 330.

vi del dubbio. 1.° Il marito ha questo potere discrezionale, dopo di aver già sperimentato la moglie con una prigionia di cinque anni. Per più forte ragione debbe aver questo dritto medesimo, quando l' esperimento non ha avuto luogo che con una pena minore; val dire colla prigionia di tre mesi a due anni. 2.° La restrizione in una casa di correzione, sia ella profferita in un giudizio penale, sia profferita in un giudizio civile, è sempre una pena emendativa attaccata ad una colpa medesima; vale a dire all' adulterio. Se la cagione è la stessa; se la stessa è la colpa; se la pena è della specie medesima, pare che le appendici discrezionali debbano essere le stesse.

V. A ben intendere la legge conviene ponderarne il suo testo. La vera ragion de' magistrati è la legge stessa. Veggiamo dunque quali sieno le sue disposizioni.

Ella nell' *Art.* 326 pronunzia contro la moglie convinta di adulterio in un giudizio penale, il secondo al terzo grado di prigionia. Nell'*Art.* 327 si spiega nel seguente modo: *Finito il termine della pena della moglie adultera* (della *pena* cioè di cui si è parlato nell' articolo precedente; della *pena*, dicea, che è stata la conseguenza di un giudizio penale) *sarà il marito nel dritto di farla dimorare*

per

per cinque anni in un ritiro. Quando trattasi dunque di una pena che non è quella espressa nell' *Art.* 326; di una pena che non è il risultamento di un giudizio penale, al marito non è conceduto questo diritto.

Trattasi di poteri; di poteri afflittivi; di poteri che (rotto ogni velo) si risolvono a poteri di condanna. Poteri così delicati non potrebbero mai senza assurdo estendersi fuori de' casi espressamente e letteralmente indicati dalla legge.

La legge divide chiaramente le disposizioni penali dalle disposizioni civili. Sono elleno separate e diverse. Le appendici quindi attaccate alle une, non sono per necessità comuni alle altre.

VI. Per tali riflessioni parrebbe che la risposta negativa fosse precisamento conforme al testo legale.

VII. *La moglie assoluta o condannata per adulterio in un giudizio penale* .... Il fatto è lo stesso. Il giudizio è compiuto. Sia dall'autorità civile, sia dall' autorità penale, è stata già pronunziata la pena. Ripugnava alla equità, alla moderazione, alla ragione il sottoporre la infelice per un fatto medesimo ad un doppio giudizio. Il divieto legale è *perentorio.*

AR-

ARTICOLO 328.

Il marito che avrà mantenuto una concubina nella casa conjugale, e che ne sarà stato convinto dietro querela della moglie, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.

I. La *legge Giulia* vietava alla moglie la denunzia di adulterio contra il marito. *Non habere mulieres adulterii accusationem*, quamvis de matrimonio suo violato *queri velint*, *lex Julia declarat* (1). Questo divieto è stato mal accolto da scrittori di non oscuro nome.

II. La unità del contratto, essi dicono, la unità de' patti, la unità della fede, il consorzio di una vita indivisa rende uguale la violazione in ambidue i conjugi. Non dee risultarne che un diritto uguale.

La preferenza che si accorda, si vuole anche ottenerla. È reciproco il vincolo. Reciproche debbono essere le obligazioni.

È

(1) *L. 1. C. ad L. Juliam de adulteriis.*

È un assurdo il concedere a' mariti una impunità legale pe' loro traviamenti. Lo è del pari il far sentire alla metà della specie, che la legge non è identica per essa.

III. Ma per verità è diversa la ingiuria; sono diversi gli effetti; diverse son le viste di una giusta politica. Si esige a buon senno nelle femine quella pudicizia che non si esige con pari rigore negli uomini; dacchè la violazione del pudore suppone nelle femmine una quasi rinunzia a tutte le virtù.

La moglie adultera violando le leggi del matrimonio, esce dallo stato della sua dipendenza maritale; attacca l' uomo ne' preziosi diritti dell' onore; turba con sangue straniero il sangue del suo marito che deve trasmettere a' suoi figli; innesta nella famiglia degli esseri oscuri che non le appartengono; mette a carico del marito i figli che non sono di lui; mentre i figli adulterini del marito non sono della moglie, nè a carico di lei (2).

La mobilità della donna, la vivezza della sua fantasia, la gelosia, la passione, l'amor

pro-

(2) *Fraudem naturae ac societati humanae facit qui familiae familiam inserit alienam.* Gravina.

proprio sovente smodato, creerebbe ad ogni tratto adulterj ed accuse; esigerebbe cotidiani giudizi; e convertirebbe questo dritto *indefinito* in un germe di disordini i più perniciosi.

IV. Quindi il Legislatore nelle sue viste prudentissime ha accordato alla donna la facoltà di accusare il marito; ma limitata al caso solo che egli mantenga una concubina nella casa coniugale. E di vero un marito che osa dividere la *sua casa* fra la virtuosa compagna de' giorni suoi, e la complice spregevole delle proprie dissolutezze; un marito che vilmente oscura la dignità della sua *sposa* (nome accordato non dalla voluttà, ma dalla virtù e dall' onore); un marito che converte in onta l' omaggio alla medesima dovuto; un marito in fine che presenta egli stesso in un modo così indubitato ed ardito lo scandaloso esempio della fede violata, è a buon dritto; su i reclami della sua compagna giudicato e punito.

V. *Il marito che avrà mantenuto* . . . . La espressione è relativa ad *abito*, non ad atto singolare e passeggiero.

VI. *Nella casa conjugale* . . . Quando l'avvenimento ha luogo fuori del tetto comune, è ne-

è negato alla moglie il diritto di querelare.

VII. *Dietro querela della moglie* . . . Il suo dritto è esclusivo. Ella è l' offesa. Ella sola è la querelante. Il solo marito querela la moglie; la sola moglie querela il marito.

ARTICOLO 329.

La remissione che il marito dà alla moglie adultera prima della condanna, giova di dritto anche all' adultero.

I. Se cancellata la procedura contro l'adultera, potesse aprirsi e continuarsi la procedura medesima contro l'adultero, que' principj di saggezza e di riserva che han mosso il Legislatore ad accordare al marito il diritto della remissione; que' motivi di prudenza che han guidato il marito a questo atto, sarebbero colla publicità del giudizio interamente rovesciati. Quindi è ben conseguente che la remissione accordata all' adultera *prima della condanna*, giovi di dritto anche all' adultero. Se contra di costui trovasi già aperta la procedura, dee sopprimersi. Se non trovisi aperta, non è più dato l' aprirla.

ARTICOLO 330.

Può il marito impedire gli effetti della condanna contro sua moglie, può la moglie impedire gli effetti della condanna contro suo marito; purchè consentano di ritornare a convivere.

I. La giustizia combinata colla politica, abbandona in questo *delitto* con ottimo scopo il regime della pena alla sola volontà degli offesi. Ella si studia di addolcire le amarezze di una nojosa solitudine; di mitigare il cruccio di un isolamento forzoso; di prevenire le dissipazioni della vita sempre perigliose. Ella fa tutti i sforzi onde dare all' amore un impero regolato; innestare i vincoli dell' affezione con quelli della gratitudine; rendere a' figli quell' affettuoso concorso di cure, che han dritto di esigere; ristabilire in somma l'ordine della famiglia.

II. Quistione. Impediti per opera del marito gli effetti della condanna contro la moglie, rimangono impediti di *dritto* gli effetti della condanna contro l' adultero? Fondamento del dubbio. 1.° È scandaloso il perseguitar l' adultero, dopo soppressa l' accusa contro l' adultera. Trattandosi di due correi, questa disugua-

guaglianza giudiziaria offende visibilmente la giustizia. 2.° La causa dell' adultero e dell'adultera è individua. Cancellata la condanna a pro dell' una, rimane per necessità cancellata la condanna a pro dell' altro.

III. Ma a queste riflessioni osta la lettera e la ragion della legge. Nel precedente *Art.* 329 è stabilito che la remissione data alla moglie *prima della condanna*, giovi di dritto anche al complice. Questi effetti sono limitati alla remissione data *prima della condanna*. La remissione data dopo, non ha forza legale a produrli.

Le *leggi di procedura penale* rischiarano opportunamente questa materia. Elleno nell' *Art* 47 prescrivono che ne' giudizj correzionali la remissione debba presentarsi prima che la sentenza passi in giudicato, o che la gran Corte criminale interponga sull' appello la sua decisione. Una remissione adunque che si presenti dopo che la sentenza è passata in giudicato, non è guarentita dalla legge. Non avendo ella guarentigia legale, non può produrre effetti legali.

Le remissioni non interrompono d' ordinario che il procedimento (1); non soppri-

E 3 mo-

(1) Vedi l'*Art.* 89.

meno che i giudizj pendenti. Qui trattasi di procedimento già compiuto; di giudizio pronunziato; di giudizio caratterizzato per un giudicato.

Il Legislatore nel citato *Art.* 329 avendo voluto che la remissione data alla donna giovasse di dritto anche al suo complice, lo ha detto espressamente. Lo avrebbe detto del pari ed avrebbe dovuto dirlo, se avesse voluto che la indulgenza accordata alla moglie dopo della condanna, fosse stata di dritto operosa anche pe 'l complice.

La ragione della legge ne' due diversi articoli è ben differente. Per lo più quando trattasi di remissione, le carte sono ancora in una tal quale oscurità; la ingiuria non è a tutti conta. La legge dettando in tali casi, che la remissione data alla moglie comprenda per diritto anche il complice, ha inteso di rendere sempre più oscura la cosa; di gettarla in un obblio profondo; e di prevenire le dannevoli conseguenze, che poteva portare su'l coniuge, su i figli, sulla famiglia, la publicità della procedura e del giudizio che venisse a proseguirsi contro del complice. Nel caso dell'*Art.* 330 la procedura ha già avuto luogo; ha avuto luogo la discussione; ha avuto luogo il giudizio solenne. Non v' ha dunque ragione onde estendere al complice le disposizioni beni-

nigne emanate su 'l conto della moglie.

Per ultimo il voto precipuo della legge è di soccorrere al marito, ai figli, alla famiglia, alla vittima dell' altrui seduzione. Posto in salvo, per quanto è possibile, il loro riposo ed il loro decoro, la legge è contenta. Ella dappoi riguarda la causa dell' adultero come sfornita di tali considerazioni tutte personali; riguarda la sua causa come divisa; riguarda come divisi gli effetti della condanna.

IV. Opino che le graziose disposizioni del marito a pro della moglie, non giovino al complice.

V. *Purchè consentano di ritornare a convivere*. . . . La *legge Giulia* accusa di *lenocinio* un marito che riconduce in casa la moglie condannata come adultera; e lo punisce come complice del libertinaggio di quella: *Qui uxorem in adulterio deprehensam retinet* (2).

Vulpiano scrive reo di *lenocinio* il marito: *Quum excusare ignorantiam suam non poterit, vel obumbrare patientiam praetextu incredibilitatis* (3). Nel soggetto caso una condanna formale rimove ogni dubbiezza.

E 4 De

(2) *L.* 2, 11. §. *ult. D. ad L. Juliam de adult.*
(3) *L.* 29. *D. ad L. Juliam de adult.*

De crimine adulterii, è scritto ne' codici antichi, *non licet pacisci* (4).

Tali erano le vecchie disposizioni. Giustiniano guidato da diverso spirito, concedè che il marito fra due anni potesse riprendersi l'adultera. *Adulteram* (5), *siquidem intra biennium recipere vir suus voluerit, potestatem ei damus hoc facere, . . nullum periculum ex hoc metuens.*

Queste ultime disposizioni ha il Legislatore reso e più chiare e più ample, accordando a' coniugi la facoltà indicata. È ella guarentita dalla umanità, dalla pietà, da' potenti riguardi pe' figli. Richiama ella la morale e 'l riposo domestico; è presenta un forte ostacolo ad una progressione fatale di mali.

VI. Quistione. Può il marito accusare di adulterio la moglie meretrice?

VII. La violazione del *patto*, della *fede*, della *unità* coniugale chiamasi *adulterio*. La donna meretrice è colpevole di siffatta violazione. Esi-

(4) *L.* 10. *C. eodem titulo.*
(5) *Novella* 134 *cap.* 10. *aut. sed hodie C. ad L. Juliam de adulteriis.*

Esiste il matrimonio. Ella è moglie. È dunque adultera all'aspetto del marito.

Il *meretricio* non offre, che un' abituale violazione de' propri doveri. Ma la violazione abituale conferma, non estingue il diritto di accusare.

Vulpiano interrogato sull' oggetto, rispose: *Etiam in ea uxore posse maritum adulterium vindicare, quae vulgaris fuerit.*

VII. Segue da tali dati che il marito possa accusare, ma con una limitazione dettata dallo stesso Vulpiano, *dummodo sero non accuset mores quos ipse probavit* (6).

ARTICOLO 331.

Esistendo un matrimonio legittimo, chiunque de' due conjugi ne contragga un secondo, sarà punito colla reclusione: salve le pene maggiori ne' casi di falso, le quali allora non saranno applicate nel minimo del tempo.

I. La ingiuria di un *secondo matrimonio* non è ristretta tralle pareti domestiche. Ella pre-

(6) *L.* 13. *D. ad L. Juliam de adulteriis.*

presenta una violazione scandalosa dell' ordine e della decenza pubblica (1). Ella presenta un adulterio pubblico e continuo. Ella fa guarentire coll' autorità legale e co' mezzi i più sacri un' azione che la legge detesta. Ella viola solennemente i dettami della religione prescriventino la *monogamia* (2).

II. Quistione 1.ª Perchè abbia luogo il misfatto preveduto in questo articolo, è necessario che il matrimonio sia *consumato*?

III. Il matrimonio esiste quando è conforme alle

(1) Per questo misfatto la procedura non è limitata dalle istanze private. Ella è essenzialmente ed indipendentemente publica. Questo è l'avviso della Corte suprema di Napoli.

(2) La *pluralità de' mariti e delle mogli* richiama la schiavitù di un sesso, il dispotismo dell' altro. Porta nella famiglia la discordia, l' odio, lo scompiglio; e ne distrugge il regime. Urta le idee le più nobili; e degrada i voti i più puri. Spegne l' amore (questo sentimento di preferenza) e toglie all' affezione i prestigi, togliendole il possesso esclusivo. Profana la morale, rovescia da' suoi cardini il *matrimonio* (che non può essere che il vincolo di due individui; che il contratto perpetuo tra due, i quali l' un l' altro si donano la persona ed il cuore); viola in fine la natura stessa.

alle leggi. È perfetto anche pria della sua consumazione.

Esiste già l'inganno, il falso, l'attentato all'ordine sociale, la violazione della fede stipulata, il dispregio di un contratto il più sacro.

IV. La risoluzione sembra negativa.

V. Quistione 2.ª Evvi *bigamia* quando il primo matrimonio è nullo?

VI. Non può per le *leggi civili* (1) contrarsi un secondo matrimonio, *se non sia disciolto il primo dall' autorità ecclesiastica.* La espressione *se non sia disciolto il primo...* snoda la quistione.

La snoda del pari quella espressione del presente articolo: *Esistendo un matrimonio legittimo.* Subitocchè *i legami* esistono; subito che al momento del secondo matrimonio i *legami contratti* non si trovano sciolti dall' autorità competente, ha luogo il misfatto di *bigamia* e la pena (2).

Qui-

(1) *Art.* 155.

(2) Su questa materia esiste in alcuna nazione una giu-

Quistione 3.ª Si contrae un nuovo matrimonio sulla buona fede che i legami del primo sieno già estinti: Conosce indi la donna che il primo marito è vivente. Se ella malgrado la conoscenza, convive tutt' ora co 'l secondo, è punibile di *bigamia?*

VIII. I legami del primo matrimonio non sono realmente estinti. Esiste il primo matrimonio legittimo. La donna ne conosce la esistenza. Ella dunque è ne' precisi termini, e nelle precise sanzioni penali dell' articolo.

È suo dovere di cessar di vivere co'l secondo marito; e dove il primo ritorni, rendersi alle sue relazioni.

ARTICOLO 332.

I genitori, il tutore ed ogni altro individuo incaricato della vigilanza o istruzione de' giovani di età minore dell' uno o dell' altro sesso, se ne eccitino, ne favoriscano o ne fa-

giureprudenza che fa fremere la umanità. Quando il misfatto di bigamia è provato; e quando due donne reclamano un marito, i tribunali ordinari pronunziano che il corpo del bigamo sia diviso a metà.

facilitino la prostituzione o la corruzione, saran puniti colla reclusione.

Oltre a questa pena, i genitori saranno privati di ogni dritto che in forza della patria potestà lor concede la legge sulle persone e su' beni de' figli: i tutori saranno interdetti dalla tutela: e gli altri incaricati della vigilanza ed istruzione de' giovani soffriranno l' interdizione a tempo dalla carica, dalla professione o dall' ufizio di cui abbiano abusato.

I. *I genitori* . . . Costoro abusano del prezioso deposito loro affidato dalla natura e dalla legge. Commerciano sulla innocenza di coloro che sono incaricati a custodire. Permutano coll' oro la virtù de' proprj figli. Commettono, a dir così, un *infanticidio morale.*

II. *Il tutore* . . . La *tutela* è nel governo domestico una specie di magistratura sussidiaria. Un tutore non è preposto solo a' beni, ma alla persona ancora (1). Mentre un interesse di onore, di affezione e di dovere lo chiama a vigilare sulla virtù, su 'l costume, sulla

(1) Vedi l'*Art.* 373 delle *leggi civili.*

sulla incolumità della persona, è veramente grave che egli n' ecciti e ne favorisca la prostituzione o la corruzione.

III. *Di età minore dell' uno o dell' altro sesso*. . Il *minore* è quella persona dell'uno o dell' altro sesso, la quale non è giunta ancora alla età di anni ventuno compiti (2). Quando il Legislatore non ha indicato una età diversa; quando in termini precisi non ha egli mostrato la volontà di stabilire una eccezione, forza è di sottomettersi all' impero della regola generale (3).

CA-

(2) Vedi gli *Art.* 311 e 411 delle *leggi civili.*
(3) Vedi l' *Art.* 337.

CAPITOLO II.

De' reati che attaccano la pace e l' onore delle famiglie.

ARTICOLO 333.

Lo stupro violento consumato sopra individui dell' uno o dell' altro sesso sarà punito con la reclusione.

I. *Lo stupro* ... Papiniano non adattava a questa voce che una significazione molto limitata. *Adulterium in nuptam ... stuprum vero in virginem viduamque committitur* (1). Sia ora che la violazione riguardi l'uomo o la donna, la vergine o la vedova, la matrona o la meretrice, ella è sempre intesa sotto la voce generica di *stupro*.

II. *Lo stupro violento* ... La *legge penale* non parla che di *violenza*. Toglie dal suo impero politico il semplice stupro; convinta che il punirlo, non è che moltiplicarlo; che pre-

(1) *L. 6. D. ad L. Juliam de adulteriis.*

presentare delle occasioni di turpe lucro; che formare de' matrimoni, delle affinità e de' destini delle famiglie non dalla virtù, dalla scelta e dal proposito, ma dalla necessità e dal reato; ch'è finalmente grave assurdo che un disordine ugualmente voluto da due individui, debba essere punito nell'uomo, premiato nella donna (2).

III. Il soggetto di questo articolo non è che la semplice *violenza*. Guardata l'azione sotto questo solo punto di vista, è punita colla reclusione. Accompagnata da più interessanti circostanze, è punita con più severa misura (3).

È indispensabile (*Hujus enim rei disquisitio, judicis est* (4).) di calcolare ne' casi la età, il sesso, la condizione della persona, la minaccia profferita, il timore incusso, la impressione, il periglio, il giorno, la solitudine, la

---

(2) La disposizione è analoga alla famosa *grazia* dell'anno 1749, ed alla reale *prammatica* de' 12 febbrajo 1779, che è la IV. sotto il titolo *ad L. Juliam de adulteriis*.

(3) Vedi gli *Art.* 340, 341, 342.

L'accusa di questo reato è facile a promuoversi; è difficile a provarsi; è più difficile a confutarsi dall'imputato comunque innocente.

(4) *L.* 3. *D. ex quibus caussis majores*...

la città, la campagna e simili, onde dedurne se la violenza esiste (5); non omettendo di rammentare ciò che avverte il giureconsulto Saturnino. *Discerni solet petulantia a violentia* (6).

IV. *Sopra individui dell' uno o dell' altro sesso* . . . Il solo parlare di questo mostruoso reato è una sciagúra per la natura umana. *Ubi scelus est id quod non proficit scire* (7).

ARTICOLO 334.

Lo stupro violento mancato sarà punito col terzo grado di prigionia.

(5) È elegante uno squarcio di Livio in proposito alla gradazione della violenza.

Hanc virginem adultam, forma excellentem, Appius amore ardens pretio ac spe pellicere adortus, postquam omnia pudore septa animadvertit, ad crudelem superbamque vim animum convertit.

(6) *L.* 16. *D. de poenis.*

(7) *L.* 31. *C. ad L. Juliam de adulteriis.*

ARTICOLO 335.

Lo stupro violento semplicemente tentato, ed ogni altro violento attentato al pudore, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

I. La legge contemplando che simili *temerità* non tanto sono fondate nella malizia e nella pravità dell' animo, quanto nell' obblio e nel dispregio di se medesimo, ha creduto la prigionia una repressione sufficiente. Ella ha create una eccezione alle regole dettate negli *Art.* 69 e 70.

II. *Ed ogni altro violento attentato al pudore* . . . Comunque lo stupro violento non sia nè consumato, nè mancato, nè tentato, il solo *violento attentato al pudore* è un delitto di suo genere.

III. La espressione *ogni altro violento attentato al pudore*, potrebbe forse sembrare indeterminata. La legge è stata forzata a questo linguaggio. Tutto quello che riguarda i costumi, tutto quello che ne concerne le regole, non può sempre con dettaglio indicarsi. Il fare il con-

contrario, non sarebbe che presentare una scala di oscenità.

ARTICOLO 356.

Chiunque rapisca con violenza una persona, sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio, sarà punito con la rilegazione.

La pena ascenderà di un grado, quante volte al ratto con violenza si accoppi lo stupro o consumato, o tentato, o mancato.

I. Il *ratto* nel senso legale, è il misfatto che commette colui il quale toglie una persona dal luogo ove ella risiede, sia per corromperla o violarla, sia per isposarla.

II. *Chiunque rapisca* . . . . È scritta con linee di sangue la famosa legge di Costantino (1). Ella unisce e confonde delle idee e de' rapporti essenzialmente distinti. Ella segna una pena uguale a' più misfatti manifestamente disuguali. Ella gitta ad un tempo stesso alle fiere, alle fiamme il rapitore, la donzella rapita, i schiavi, i fautori. Ella in fine rove-

 scian-

(1) *L. unica. C. de raptu virginum.*

sciando la proporzione tra' reati e le pene, rovescia la morale della legge. Rigettata questa emanazione così feroce ed assurda, è stato il ratto restituito al suo carattere preciso.

III. *Sia per abusarne, sia per oggetto di matrimonio . . .* Qualunque sia il fine, un mezzo così ardito, periglioso, fecondo di perniciose conseguenze, presenta un misfatto già perfetto nel suo genere. È ben vero che la diversità de' due fini e l' intervallo che li divide, porta una più o meno grave malvagità nell' azione. Ma il magistrato potrà ben tenerne conto nell' ampiezza del grado penale.

IV. *La pena ascenderà di un grado . . .* Ragioni.

1.ª Doppia violenza. Violenza ne' mezzi, violenza nel fine cui i mezzi sono diretti. La legge presume violento lo stupro non altrimenti seguito che presso ad un ratto con violenza (2).

2.ª

(2) Potrebbe forse sembrar duro l' esigere *istantemente* da una fanciulla rapita la dichiarazione di esser già seguito lo stupro. Sarebbe un violare in certo modo la difesa del pudor naturale; un attaccare i sentimenti stessi della verecondia. In occasioni così delicate, la prudenza de' funzionarj non è mai eccesiva.

2.° Il disordine già seguito, accresce la malvagità nel colpevole.

3.° Il rapitore dalla disuguaglianza della pena prende un utile motivo a non abusare del soggetto rapito. Voto precipuamente interessante alla legge.

ARTICOLO 337.

Le stesse pene stabilite nell' articolo precedente saranno applicate contro chiunque rapisca con frode o con seduzione una persona che non ancora sia giunta all' età maggiore di sedici anni compiuti, e che sia sotto la potestà de' genitori o tutori, o pure in un luogo di educazione. La pena discenderà di un grado se il rapitore sia minore di ventuno anni compiuti.

I. L' inganno, la seduzione, la frode su di una persona non ancor giunta alla età di sedici anni compiuti, soggetta alla potestà de' genitori o de' tutori, oppure dimorante in un luogo di educazione, è pareggiata alla violenza. Il Legislatore non reputa il consenso della persona rapita, che l' effetto delle illusioni e de' prestigi, co' quali è agevol cosa il circondare la inesperienza e la credulità di una età troppo verde. Egli con una disposizione così

 reli-

religiosa rende omaggio alla purezza de' costumi, alla virtù, alla pace delle famiglie, al santuario domestico.

Esiste questo *misfatto* ancorchè l' avvenimento non offra una resistenza effettiva della persona rapita. Per inganni, per promesse o per altri artifizj viene essa stessa determinata a lasciarsi portar via (1).

II. *Se il rapitore sia minore di ventuno anni*. Provvida modificazione. Vuol supporsi che il giovine in una età così verde, trascinato dalla influenza di una prima passione, non abbia avuto campo di ponderare tutte le conseguenze, e di calcolare tutt' i risultamenti della sua temeraria impresa.

III. Può assumersi che la indulgente modificazione della pena riguardi il giovine minore di ventuno anni che abbia rapito con *frode* o *con seduzione*, e non già quello che abbia rapito con violenza. Ragioni:

1.ª

(1) Le fanciulle . . . (Montesquieu) le quali hanno una mente che non osa pensare; un cuore che non ardisce di essere sensibile; occhi che non osano rimirare; orecchie che temono di ascoltare; che non vi si offrono se non con aria di stupidezza . . . sono inclinatissime al matrimonio. L' artifizio, la frode, la seduzione è ben agevole.

1.ª Nell' articolo precedente è stabilita la pena pe 'l ratto violento. Quivi non si è mentovata affatto la diminuzione in disputa. Accordarla, nel silenzio della legge, non sarebbe che crearla.

2.ª Nell' articolo attuale è fissata la pena del ratto commesso con frode o con seduzione. Parte netta ed integrante di questo articolo è la disposizione relativa alla diminuzione suddetta.

3.ª La legge ha accordato de' riguardi ad un minore, che con frode e con seduzione ha rapito una persona non ancor giunta alla età maggiore di sedici anni compiuti. Ha avuto ragione di non accordare i riguardi medesimi al giovane, che ricorre ad una violenza effettiva.

Sentiremo su ciò le risoluzioni delle Corti.

ARTICOLO 338.

Se il rapitore, a' termini de' due articoli precedenti, volontariamente rimetta in libertà la rapita senza averla offesa, e senza averne abusato, restituendola alla propria famiglia, o alla casa di sua custodia, o pure ponendola in altro luogo sicuro; la pena discenderà all' esilio correzionale o confino. Nel caso in cui il rapitore avesse

 spo-

sposata la fanciulla rapita, egli non potrà esser processato che a querela delle persone il di cui consenso, secondo le leggi civili, *era necessario pel matrimonio, nè potrà esser condannato se non dopo di essersi pronunziato dall' autorità competente che il matrimonio non produca gli effetti civili: il tutto a' termini delle* leggi civili.

I. La legge non vuol essere austera in questo caso. Ella mette in un utile accordo e la politica e la morale; si lascia piegare, e nella sua saggezza previene la offesa e l' abuso; provvede all' onore della famiglia; prepara alla fanciulla un avvenire meno malaugoroso ed infausto; e sopprime nella origine stessa una moltitudine di sconci inseparabili da tali avvenimenti.

II. *Non potrà esser processato che a querela . . .* Se tacciono le persone il cui consentimento è, secondo le *leggi civili*, necessario pe'l matrimonio, tace anche la legge. La sua severità sarebbe e mal intesa e mal e opportuna. La offesa già recata, è compensata. Ella ha ricevuto il migliore de' risarcimenti.

AR-

ARTICOLO 339.

Lo stupro ed ogni altro attentato al pudore si presume sempre violento,

1.° quando sia seguito in persona che non abbia ancor compiuto gli anni dodici;

2.° quando la persona di cui si abusi, trovisi fuori di sensi, sia per artifizio dello stesso colpevole, sia per altra causa;

3.° quando sia commesso dagl'institutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidate alla loro cura o direzione;

4.° quando sia commesso su' prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto.

I. *Lo stupro . . . si presume sempre violento . . .* Le *presunzioni* sono le conseguenze che la *legge* o il *magistrato* deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto. Nel caso attuale è la legge che presume.

II. *Non abbia ancor compiuto gli anni dodici . . .* La legge prende una speciale guarentigia de' costumi in quegli anni perigliosi in cui la persona (questo essere passivo) non poteva da per se guarentirsi. La ignoranza, la

la debolezza, la flessibilità della vittima mostra la saggezza della disposizione.

III. *Fuori di sensi* . . . A modo d'esempio, per virtù di bevande composte, di liquori profondamente inebrianti. . . .

IV. *Quando sia commesso dagl' institutori*... Hanno costoro un impero morale su' di tali esseri. Custodi de' costumi, è ben grave lo scorgerli corruttori.

V. *Quando sia commesso su' prigionieri* . . . I *prigionieri* sono sforniti di mezzi a resistere. Il custode esercita su di loro de' poteri. La sua voce non è d'ordinario che voce di terrore e di facile vendetta.

Oltre a ciò un luogo destinato alla pena, all' emenda ed all' esempio, si vedrebbe convertito in luogo di dissolutezza e d' impunità.

ARTICOLO 340.

I reati indicati ne' precedenti articoli, consumati, tentati o mancati saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite, quando il colpevole si sia servito della sua qualità di ufiziale pubblico, o sia un domestico con salario delle persone offese, o pure sia una delle

delle persone disegnate ne' num. 3.° *e* 4.° *dell' articolo precedente.*

I. *Quando . . . si sia servito della sua qualità di ufiziale pubblico . . .* L' oggetto quanto è grave, tanto è di pernicioso esempio. Non fa, per dir così, più vergogna un reato, quando si vede sedere nel luogo della virtù; quando l' autorità destinata a proteggerla, è divenuta mezzo a violarla.

Per dar luogo all' accrescimento della pena sanzionata precisamente in questo articolo, non basta il carattere di ufiziale publico. Uopo è che questi siasi servito della sua qualità.

II. *Sia un domestico con salario . . .* A scanso degli equivoci si è aggiunta una circostanza determinante; vale a dire *con salario*.

Il *domestico* si avvicina alla persona offesa pe' doveri particolarmente contratti. Ei tradisce la buona fede. Egli abbandona il carattere di custode, ed assume quello di aggressore.

III. *O pure sia una delle persone disegnate ne' num.* 3.° *e* 4.° *dell'articolo precedente.* Consultandosi le osservazioni su 'l precedente articolo, risulta evidente la ragione della maggio-

giore severità. Oltre a ciò è dessa attaccata alla violazione de' doppi doveri, inerenti a questa classe di persone.

ARTICOLO 341.

I reati indicati negli articoli precedenti, consumati, mancati o tentati, saran puniti con un grado di più delle pene ivi stabilite in ognuno de' seguenti tre casi;

1.° se il colpevole nell'eseguire il misfatto venga ajutato da una o più persone;

2.° se vi abbia impiegato armi;

3.° se la persona contro di cui si è usata violenza, o se altra persona che è accorsa in suo ajuto, sia stata ferita o percossa, quando anche la ferita o percossa non abbia i caratteri d'omicidio tentato o mancato.

I. I reati indicati ne' precedenti articoli quando sono accompagnati dalle circostanze determinate nell'*Art.* 340, e pure da quelle determinate nell'articolo attuale, sono puniti con un grado di più della pena scritta. I reati medesimi quando sono accompagnati e dalle circostanze segnate nel citato *Art.* 340 e da quelle segnate nell'articolo attuale, sono soggetti ad un doppio accrescimento di pena. A modo d'esempio: Lo stupro violento è punito con

la

la reclusione. Se è commesso da un domestico con salario, è punito con un grado di più; val dire co 'l primo grado de' ferri. Se lo stesso domestico nell' eseguire il misfatto v' abbia impiegato armi, è punito con un altro grado di più; val dire co'l secondo grado de' ferri.

II. *Se il colpevole nell' eseguire il misfatto venga ajutato da una o' più persone* . . . L'avere un complice in un reato, non altera d'*ordinario* il reato medesimo nella sua essenza. Tizio commette un omicidio volontario; ed è punito co 'l quarto grado de' ferri. Commette lo stesso misfatto colla complicità di altra persona; e la pena è la stessa. Ma quando trattasi della specie de' reati contemplata in questo articolo; e della *precisa determinata* specie di complicità: val dire dell'*ajuto prestato da una o più persone nell' eseguire il misfatto*, il Legislatore si allontana dalla regola; e sublima l' azione e la pena. Egli vede la barbarie in soccorso della brutalità. Egli conosce che una turpitudine così ributtante, non può avere per motori che gl' interessi i più vili o le partecipazioni le più esecrabili. La sua severa eccezione è piena di saggezza.

III. *Se vi abbia impiegato armi* . . . Non è necessario che il colpevole abbia colle *armi* o fe-

o ferito o percosso la vittima della sua violenza. Basta alla legge che abbia egli *impiegato armi* nell' eseguire il misfatto.

La parola *armi* è generica. Comprende in se le armi *proprie* e le *improprie*.

IV. *Se la persona sia stata ferita o percossa* . . . Pare che abbia luogo la sanzione penale, abbenchè la *ferita* o la *percossa* sia stata fatta, a modo d' esempio, con pugni, con calci e simili.

ARTICOLO 341.

I reati preveduti ne' precedenti articoli, tentati, mancati o consumati, saranno puniti col quarto grado de' ferri, quando la ferita o percossa menzionata nel num. 3.° dell' articolo precedente abbia i caratteri d'omicidio tentato o mancato.

Se vi sia intervenuto l'omicidio, la pena sarà quella della morte.

I. L' autore di tante violenze combinate e sulla persona e sull' onore; l'infrattore di tanti dritti altrui; l' uomo abrutito che ha mescolato insieme i sentimenti dell' affezione e della ferocia, ha egli stesso forzato la mano

del

del Legislatore a soscrivere una pena quanto severa, tanto giusta.

II. *Quando la ferita o percossa. ... abbia i caratteri d' omicidio tentato o mancato* .... Se la ferita o percossa sia *grave* nel senso della legge, ma non abbia i caratteri di omicidio tentato o mancato, è estranea a questa sanzione. Ella è il soggetto dall'articolo precedente.

III. *Se vi sia intervenuto l' omicidio, la pena sarà quella della morte*. Ha luogo la pena, se sia stata uccisa la persona contra di cui si è usata violenza. Ha luogo anche se sia stata uccisa altra persona accorsa in suo ajuto. È chiara questa intelligenza subitocchè si rifletta alla locuzione con molta dirittura adoperata: *Se vi sia intervenuto l'omicidio* .... e si colleghi questo articolo co 'l precedente; e precisamente co 'l num. 3.° di esso.

AR-

ARTICOLO 343.

I reati preveduti negli articoli 335 a 336 commessi in persona di una pubblica meretrice, son puniti con uno a due gradi meno.

I. Ella era *prostituta* da prima. Ma non lo è certamente nel momento in cui resiste alla violenza.

Anche in una publica meretrice sono violati i diritti della proprietà personale. Una pena adunque è giustamente dovuta al colpevole (1).

II. Ma il caso di una donzella è essenzialmente differente da quello di una meretrice.

La donzella è privata della integrità del suo stato. È offesa nel suo pudore e nella sua opinione. Il suo avvenire è reso infelice.

La

(1) La legge, comunque interessata a difendere la proprietà personale pure delle meritrici, non s' interessa molto a guarentire loro quella pudicizia ch' elleno serbano *nel momento*, e che detestano *per mestiere*. *Quas* (è opportuna la espressione delle leggi antiche) *vitae levitas, dignas legum observatione non credidit*. L. 29. C. ad L. Juliam de adulteriis.

La offesa delle donzelle colpisce la famiglia nella sua riputazione; colpisce la società domestica nel suo ordine e nel suo virtuoso regime. Per contrario in una meretrice pubblica tali grandi dati sono interamente stranieri. Nella differenza de' due casi è chiara la ragione della diversità della pena.

III. *I reati preveduti negli art.* 333 *a* 336. . . La limitazione è saggia. In tali articoli non trattasi che di avvenimenti accompagnati da *violenza semplice*. Quando oltre la violenza semplice, evvi il concorso di altre circostanze legalmente aggravanti; di quelle, a modo d'esempio, prevedute nell' *Art.* 341, la diminuzione della specie e del grado della pena non ha luogo.

ARTICOLO 344.

Chiunque ecciti, favorisca o faciliti abitualmente il libertinaggio o la corruzione ne' giovani di età minore dell' uno o dell' altro sesso, soggiacerà alla pena di rilegazione.

I. V' ha de' Legislatori che non han punito cotesti attentati al costume, che coll' obblio. V' ha di que' che gli han colpiti con un' ammenda. V' ha di que' che gli han colpiti col-

la infamia. Ma qual forza può avere il solo *obblio* sopra di anime così degradate? Come esigere un' *ammenda* da tali colpevoli, che (sforniti di ogni proprietà) non l'acquisterebbero che con nuovi reati, e con de' nuovi oltraggi alla morale publica? Quale impressione può produrre la *infamia* su di esseri così sfrontati, cui la infamia stessa è divenuta un elemento?

La legge garante del costume publico e della publica continenza (naturalmente congiunta con un oggetto tanto interessante, quanto è la propagazione della specie) ha creduto convenevole di punire con pena criminale quest' *abitudine*, per così dire, metodica.

II. Quistione. Se la persona che eccita o favorisce abitualmente il libertinaggio o la corruzione ne' giovani di *età minore*, faciliti pe'l suo mestiere uno stupro violento su di persona minore di *anni dodici*, a qual pena è ella soggetta? Alla relegazione comminata in questo articolo, ovvero alla reclusione prescritta contro l' autore del misfatto negli *Art.* 353 e 339?

III. L'attuale disposizione riguarda in generale la facilitazione abituale del libertinaggio o della corruzione ne' giovani di *età minore*.

Ella

Ella non mira singolarmente uno od altro avvenimento. Le sue vedute precise sono dirette contra il mestiere, contro l' abitudine, contra il libertinaggio quasi con metodo, come notai dianzi, eccitato, favorito, facilitato. La pena in questo caso, è della relegazione.

Ma se la persona che esercita questo mestiere, favorisca o faciliti ne' termini dell'*Art.* 74 (comunque per effetto del mestiere medesimo) lo *stupro* di una donzella della età di *dodici anni* non compiuti, concorre ad un misfatto individuale. Ella se ne rende complice. Ella in conseguenza è punita colle regole della complicità, e sulle basi della reclusione segnata contro l'autore principale ne'citati *Art.* 333 e 339.

ARTICOLO 345.

Ogni altro atto turpe o sregolamento d'incontinenza che offenda il pubblico costume, egualmente che ogni oltraggio al pudore pubblico, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

Può il giudice, secondo le circostanze, discendere al confino o all'esilio correzionale nello stesso grado.

I. Il *pudore* non è una idea arbitraria. Egli

 è un

è un insegnamento della natura. Più forte di qualunque convenzione, il pudore naturale deve vincere il pudor convenzionale.

La legge mentre insegna ad alta voce il governo degli affetti e la onestà delle azioni, rende un nuovo omaggio alla morale.

II. *Ogni altro atto turpe o sregolamento d'incontinenza* . . . . La *incontinenza* è la violatrice delle leggi di natura. Queste leggi han per seguaci la modestia ed il contegno (1).

III. *Ogni oltraggio al pudore pubblico* . . . Ricordo una proposizione dello stesso autore già citato. È proprio della natura degli esseri intelligenti il comprendere le proprie imperfezioni. Ella ha posto in noi il *pudore*, vale a dire la *vergogna delle nostre imperfezioni*,

CA-

(1) Montesquieu.

CAPITOLO III.

De' reati tendenti ad impedire o distruggere la pruova dello stato civile di un fanciullo.

ARTICOLO 346.

Il colpevole di occultazione o soppressione di un fanciullo, di sostituzione di un fanciullo ad un altro, di supposizione di un fanciullo ad una donna che non abbia partorito, sarà punito colla reclusione.

I. Questo *misfatto* oscuro attacca lo stato del cittadino; altera la sua esistenza; e lo invola a' destini e della natura e della società. Nelle sue macchinazioni colpisce profondamente la fede e la dignità del matrimonio; spezza la catena de' discendenti; e desola la famiglia. Getta egli la legge nel dispregio; e la rende ministra, per una maniera di dire, di un furto e di una usurpazione di stato. Ferisce in fine i genitori medesimi nelle loro più care affezioni. Un misfatto così complicato e così nocevole, non poteva punirsi con pena meno severa.

II. *Soppressione di un fanciullo*. . . Quando questo misfatto consiste nel far perire un infante ne' momenti del suo nascimento, cangia egli di nome e di specie. La soppressione in questo caso, non è che un infanticidio (1).

III. *Sostituzione di un fanciullo ad un altro*. . . Dilucido la cosa con degli esempi. Una femina che s' infinge pregna; e che dà per figlio di suo marito l' infante di un' altra feminina, è compresa nella disposizione sanzionata in questo articolo.

Una femina che sostituisce un infante qualunque a quello cui ella ha dato il giorno, è compresa del pari nella disposizione indicata.

Entra nella classe stessa lo straniero che rende a' genitori un altro infante, e non quello ch'è stato l'effetto del loro matrimonio.

Vi sembra compreso ugualmente un marito il quale fa battezzare come nato da sua moglie, un figlio nato dalla sua concubina.

IV. *Supposizione di un fanciullo*. . . I genitori (valga anche per un esempio) che per ve-

---

(1) Vedi l' *Art* 549.

verità non hanno figli; che ne assumono uno straniero; e che pretendono di avergli dato i giorni, possono ben essere il soggetto di questa disposizione.

V. Quistione 1.ª La querela criminale di sostituzione, di supposizione di un fanciullo . . . può esser ella intentata da altri, fuori che da' parenti che sono all' uopo interessati?

VI. Il giureconsulto Modestino risponde: *De partu supposito soli accusant parentes, aut hi ad quos ea res pertineat; non quilibet ex populo, ut publicam accusationem intendat* (2).

Ma la nostra giureprudenza è cangiata. L'azione penale è essenzialmente publica (3); salve delle eccezioni *modificative* in taluni casi espressamente indicati (4). Tra cotesti casi non son compresi quelli di cui è parola nell' articolo attuale. Il ministero publico adunque senza la *querela criminale* degl' interes-

(2) *L.* 30. *D. ad L. Corneliam de falsis.*
(3) Vedi l' *Art.* 2 delle *leggi di procedura penale.*
(4) Vedi gli *Art.* 326 e 328.
Vedi l' *Art.* 40 delle *leggi di procedura penale.*

ressati può da per se solo istituire un giudizio *penale*.

VII. Egli è nondimeno da osservarsi che i tribunali civili sono i soli competenti per pronunziare su i *reclami di stato*; che l' azione criminale contra il misfatto di soppressione di stato, non si eleva se non dopo la sentenza diffinitiva pronunziata dal magistrato civile sulla quistione di stato (5); che il contrario non sarebbe che sovvertire l' ordine delle giuridizioni stabilito ne' citati articoli.

VIII. È pure da osservatsi che il divieto di elevare l' azione criminale pe 'l misfatto di soppressione di stato, primacchè i tribunali civili abbiano su di essa diffinitivamente pronunziato, comprende così la parte pubblica, che la privata. La legge non mette nè diversità nè limitazione alcuna. I suoi termini sono generali ed assoluti.

IX. È da osservarsi in fine, che le indicate disposizioni civili non riguardano che i *reclami di stato*; che l' abbandono e la esposizione di un fanciullo non ha un legame *neces-*

(5) Vedi gli *Art.* 248 e 249 delle *leggi civili*.

cessario colla quistione di stato; e che quindi la giustizia criminale è libera nella repressione di tali reati; vieppiù che questi degenerano facilmente in misfatti assai diversi; avvenendo sovente che il fanciullo, in conseguenza dell' abbandono o esposizione, rimanga contuso, ferito, storpiato, mutilato o morto. (6).

XI. Quistione. 2.ª *È prescritta* l'azione publica nascente da un misfatto di *soppressione di stato*, quando nel termine di dieci anni non è stata ella intentata, sol perchè l'azione civile o non era stata introdotta, o non era stata definitivamente disviluppata ne' tribunali civili?

XII. Premetto delle semplici teorie onde rendere men disagevole la quistione.

I tribunali civili sono i soli competenti per pronunziare su i *reclami di stato*.

L'azione criminale contra il misfatto di soppressione di stato non può intraprendersi se non dopo la sentenza diffinitiva sulla quistione di stato.

L'a-

(6) Vedi l'*Art.* 404.

L' azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio (1).

L' azione penale per misfatti che portino a pena di reclusione (2) si prescrive in dieci anni (3).

XIII. Prestabilite queste idee, si riflette per un lato, che l' azione publica nel caso in disame, è in istretto rapporto coll' azione civile. Quindi se l' azione civile è imprescrittibile pe 'l figlio, l' azione publica è imprescrittibile pe 'l publico ministero. Le due idee sono così intimamente connesse, che posta la prima, ne risulta di necessità la seconda; in guisa che un altro testo particolare di legge sarebbe stato precisamente superfluo.

Si riflette che se l' azione civile è imprescrittibile, e l' azione publica che non può precederla, si prescrivesse in dieci anni, seguitebbe che la legge avesse proclamato una quasi assidua impunità su 'l misfatto di soppressione di stato. Assurdo che attentà al suo voto medesimo.

Si

(1) Vedi gli *Art.* 248, 249 e 250 delle *leggi civili.*

(2) La *reclusione* appunto è la pena del misfatto di soppressione di stato.

(3) Vedi l' *Art.* 614 della *procedura penale.*

Si riflette in oltre che non può esservi prescrizione quando non è ammisibile l' azione; che l' azione del ministero publico, nella ipotesi, non poteva essere ammessa; che desso in conseguenza era protetto dalla massima: *Contra non valentem agere, non currit praescriptio.*

XIV. In contrario si presentano le osservazioni seguenti: La prescrizione civile ha le sue regole civili, come la prescrizione penale ha le sue regole penali. Sono elleno peculiari per la materia rispettiva. Applicandosi promiscuamente, ne risulterebbe sovente una reciproca collisione.

Per rendere nella soggetta materia imprescrittibile l' azione civile v' è stato bisogno di un testo formale di legge. Un testo ugualmente formale occorreva per limitare l'ampiezza delle regole criminali, e rendere imprescrittibile l'azione publica.

L' azione in *reclamo di stato* si è dichiarata imprescrittibile *riguardo al figlio.* Un favore segnalato che la legge ha accordato a' figliuoli, mal si estenderebbe a' publici accusatori.

La imprescrittibilità dell' azione civile ne' reclami di stato, è ella una eccezione. Or le leggi che formano eccezione alle regole generali

rali, non si estendono al di là de' casi, e de' tempi in esse espressi (4).

Siamo in materia *penale*. La legge accorda espressamente la prescrizione; ossia vietà di pronunziare pena. Per pronunziarla sono inopportune le induzioni. È mestieri di un testo formale.

La legge prima di fissare il termine per la prescrizione penale, ha ponderato l' andamento de' giudizi; gl' impedimenti che si presentano; gli ostacoli che si frappongono; le vicende de' tempi; l' uomo e la cosa, in somma, nelle loro relazioni. Indi sulle basi della verisimiglianza, della probabilità, della discrezione si è pronunziata così: *L' azione penale per misfatto che porti alle pene di reclusione . . . . si prescrive in dieci anni.* La regola è universale e senza eccezione. I suoi modi sono assoluti. Lo stadio di dieci anni è segnato. L' avvisarsi che il termine non decorra, sol perchè il ministero publico non ha potuto agire, è lo stesso che portare sulla legge delle novità dalla medesima non volute; e sostituire la opinione privata alla sapienza publica.

XV.

---

(4) Vedi l'*Art.* 8 delle *leggi civili*.

XV. La quistione non è lieve. Non sono lievi le osservazioni per ambo i lati. Una discussione rischiarata ne' collegi può menare ad una opinione tranquilla.

ARTICOLO 347.

Ogni persona che avendo assistito ad un parto, sia obbligata, per le disposizioni delle leggi civili, *a farne la dichiarazione avanti l' ufiziale dello stato civile, e non l' abbia fatta fra 'l termine fissato dalle leggi medesime, sarà punita col primo grado di prigionia e con l' ammanda correzionale; salve le pene maggiori in caso di abbandono o di esposizione* (1).

TI-

(1) Vedi gli *Art.* 57 e 58 delle *leggi civili.*

TITOLO VIII.

De' reati contro i particolari.

CAPITOLO I.

De' reati contro gl' individui.

SEZIONE I.

Degli omicidj volontarj.

ARTICOLO 348.

L'omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre, o di qualunque ascendente legittimo e naturale, o in persona della madre naturale, ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore, o in persona della madre o del padre adottivo.

I. Decompongo minutamente questo interessante articolo, onde conoscerne con chiarezza ed applicarne con agevole esattezza le disposizioni.

II.

II. *L' omicidio volontario* . . . L' omicidio cioè, commesso con *volontà colpevole*. La volontà *sola* non è sufficiente a costituirlo (1). L' omicidio, per un esempio, dettato dalla necessità attuale di una difesa legittima, è l'effetto di una *volontà* dichiarata. La volontà dell' uccisore è tanto forte, quanto lo è il principio da cui tira la sua origine. Egli vuole conservare la sua vita, posta in periglio imminente. Egli vuole uccidere il suo aggressore armato. Lo uccide realmente. Ma non per questo egli è reo di omicidio volontario. La ragione è precisa. La sua *volontà* non è *colpevole*.

Non altramente che su questi dati di filosofia morale proclamò Vulpiano la sua dottrina: *Si servus* injuria *occisus fuerit*, *lex* Aquilia *locum habet. Injuria occisum esse merito adjicitur. Non etenim sufficit occisum; sed oportet* injuria *id esse factum* (2).

III. È volontario l'omicidio, qualunque sia l' arma, l' istromento, il mezzo con cui si commetta. Servono alla volontà colpevole dell' uccisore la spada, il pugnale, il bastone, la

(1) Vedi gli *Art.* 372 e 373.
(2) *L.* 3, 5. *D. ad L. Aquiliam.*

la mano, la fame, la sommersione, l' incendio .... come vi servono efficacemente cento altri mezzi distruttori della umanità. *Occisum autem accipere debemus sive gladio, sive etiam fuste, vel alio telo, vel manibus, si forte strangulavit eum vel* calce petiit, *vel* capite, *vel* qualiter qualiter (3).

IV. Non è però *sempre* indifferente agli occhi e della legge e del magistrato il mezzo di cui l' agente faccia uso. È il mezzo solo che sublima e qualifica talvolta l' omicidio. È il mezzo che appalesa non di rado le intenzioni dell' uccisore; che mostra la sua volontà più o meno preparata, più o meno diretta, più o meno efficace; e che presenta l' azione più o meno dolosa nel linguaggio legale.

V. L'omicidio semplicemente volontario non riguarda che l' azione momentanea della volontà. È ad esso straniero lo studio, il progetto, l' esame freddo, il calcolo. Risultamento di una viva commozione dell' animo, è ben lon-

(3) *L. 7 D. ad L. Aquiliam.*

lontano dalle lente e calcolatrici operazioni dell' intelletto.

VI. *L'omicidio volontario è qualificato per parricidio* . . . L' azione *voluta* è il *suggetto* della qualifica. Quando la uccisione del proprio padre non è voluta; quando ella non è seguita che per semplice disaccorgimento, per imprudenza, per disattenzione, per negligenza, per inosservanza de' regolamenti, la caratteristica di *parricidio* è straniera (4).

VII. *L' omicidio volontario è qualificato per parricidio, quando è commesso in persona del padre, della madre* . . . Nella severità de' tempi antichi la uccisione di un cittadino era riputata e come una ostilità contro la patria e come un parricidio (5).

La legge *Pompeja* fu ancor ella estesissima. Comprese nelle sue rigorose sanzioni tutti coloro, *qui patrem, matrem, avum, aviam, fratrem, sororem, patruum . . . amitam . . . uxorem, virum, generum, socrum, vitri-*

(4) Vedi l'*Art.* 375.

(5) Quando furono creati i duumviri contra Orazio uccisore illustre di sua sorella, la *formola* fu questa: *Qui in Horatium perduellionem dicerent.*

cum, *privignum* . . . *occiderit* . . . (6).

Cotesta estensione era fuori del suo soggetto e delle relazioni personali. È un misfatto gravissimo l' uccidere la moglie, il fratello, lo zio . . . ; ma non è un *parricidio*. La cosa è stata riportata e sapientemente circoscritta ne' termini e più angusti e più giusti segnati dalla natura, dalla verità, dalla ragione.

VIII. *Ovvero in persona del padre naturale, quando questi abbia legalmente riconosciuto il figlio uccisore* . . . . Condizione dettata dalla più saggia previdenza. Teme la legge di aprir la via a delle ricerche penali, feconde di perigli e talora di misfatti. Teme che lungi dal prevenirli, ella stessa quasi colla sua mano non ne creasse de' nuovi.

IX. *O in persona della madre o del padre adottivo.* La legge collocando nella classe de' parricidj la uccisione della madre o del padre adottivo, non fa che rendere un omaggio alla paternità legale. I legami di gratitudine non sono meno sacri di quelli della natura. Grande ed utile lezione di morale.

X.

(6) *L.* 1. *D. de L. Pompeja de parricidiis.*

X. Quistione 1.ª Se il figlio uccisore del proprio padre trovisi *emancipato*, è egli omicida o *parricida* ?

XI. Il figlio che è *emancipato*, non cessa di esser figlio. Il padre che emancipa, non cessa di esser padre. I caratteri della natura sono indelebili.

La emancipazione riguarda unicamente gli effetti delle leggi civili. Gli obblighi della natura rimangono sacri.

Alla maggiore età de' figli cessa la patria potestà. L'amore, la pietà, la dignità, la gratitudine, il costume, il rispetto continua ad esigere de' riguardi e de' doveri.

XII. L'uccisore in conseguenza non è che un *parricida*.

XIII. Quistione. 2.ª Colui che credendo di uccidere il proprio padre, uccide un estraneo, è parricida ?

Ragion di dubitare. È famoso il rescritto di Adriano: *In maleficiis voluntas spectatur, non exitus* (7). Le intenzioni dell'agente eran

(7) *L. 14. D. ad L. Corneliam de sicariis et veneficis.*

parricide. La volontà direttrice della sua mano; era parricida. Parricida era il suo pugnale.

XIV. Ma v' ha luogo a delle importanti riflessioni in contrario. Il solo pensiere, la sola intenzione, la volontà sola non è nell' impero delle leggi sociali. Non è questo più oggetto di disputa.

Le leggi sociali al *dato* del *pensiero*, della *intenzione* e della *volontà* uniscono *quello* dell' *azione*. Elleno contemplano il malefizio nella ragion composta del fatto e della volontà colpevole dell' agente. Due elementi *simultaneamente* essenziali.

Il rescritto di Adriano è divenuto assioma nelle cose morali. Le conseguenze però che voglion trarsene, non sono corrispondenti alla saggezza del principio. La volontà ed il proposito distinguono il malefizio; ma no'l distinguono *singolarmente* ed *esclusivamente*. Offrono essi un elemento principale alla creazione e distinzione del reato; ma non l' offrono *solo*, *sufficiente*, *compiuto*, *esclusivo*.

Applichiamo queste regole indubitate. Nel caso in disame è stato ucciso un uomo; ma non un padre. La qualità dunque della persona; la qualità di padre, quella cioè, che sublima l' omicidio a parricidio, è mancante di

di fatto. Ella non è rimasta che nella sola intenzione. Ma la intenzione sola non è oggetto delle *leggi penali*.

Illustro praticamente la cosa. Il parricidio materialmente riguardato, è composto di due elementi; dell' uomo ucciso; dell' uomo rivestito della qualità paterna. Ambidue questi elementi costituiscono il così detto *fatto materiale*. Nella ipotesi v' ha l' uomo ucciso; ma non v' ha il padre ucciso. V' ha dunque un elemento solo del fatto; quello cioè, che costituisce l' omicidio. Manca l' altro elemento; quello cioè, che costituisce il parricidio.

XV. Segue che l' uccisore al cospetto delle *leggi penali* non sia parricida; ma *omicida*.

XVI. Corollario e de' principj e dell' applicazione fattane, si è che colui che uccide il proprio padre *credendo* di uccidere una persona estranea, non sia reo che di *omicidio*. Nel primo caso evvi la intenzione colpevole; e manca il fatto materiale. Nel secondo esiste il fatto materiale; e non coesiste la intenzione colpevole.

ARTICOLO 349.

L' omicidio volontario è qualificato per infanticidio, quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato e non ancora battezzato, o inscritto su' registri dello stato civile.

I. Non è egli vero che l' *infanticidio* sia sempre premeditato. È d' ordinario il risultamento di un freddo calcolo; e di un precedente disegno. Ma è pur talvolta l' effetto di una volontà momentanea. Comunque solamente volontario, è qualificato all' aspetto della legge.

La imponente qualifica è segnata dalla giustizia stessa. I mezzi destinati a dar la vita, sono per lo più in un misfatto così atroce, cambiati in sorgente di morte. Perirebbe la specie umana per quelle cure medesime che la dovrebbero conservare.

II. *Quando è commesso in persona di un fanciullo di recente nato* . . . La espressione *di recente* pareva indeterminata; ed in conseguenza poteva esser feconda d' interpretazioni, e quindi di applicazioni arbitrarie. Il Legislatore ne ha rischiarata e limitata la signifi-

ficazione colla disposizione seguente ; e *non ancora battezzato, o inscritto su' registri dello stato civile.* Limitazione piena di saggezza. L'infante di recente nato, quando è battezzato ed inscritto su de' registri publici, è già entrato nella massa della società; egli n'è un individuo; egli ha un nome. La sua esistenza non è più oscura; non è più esposta ad essere impunemente attaccata; non ha più bisogno di protezione speciale. Divenuta già publica, è guarentita abbastanza dalle leggi generali.

ARTICOLO 350.

L'omicidio volontario è qualificato per veneficio, quando è l'effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente, in qualunque modo queste sostanze siene state intromesse nel corpo umano o somministrate.

I. Il *veleno* è un mezzo più odioso del pugnale. Da questo può taluno ben guardarsi. È pressocchè impossibile garantirsi contra di quello.

Il *veneficio* è d'ordinario l'opera della simulazione, della viltà, della pravità combinata. È il misfatto commesso da coloro di

 cui

cui men si diffida. Beesi per lo più la morte in una bevanda apprestata sotto le spoglie dell'amicizia. In un cibo diretto al ristoro, si trova la propria distruzione. Un medicamento dato da mano che mostrasi tenacemente interessata al ben essere dell' infermo, non è che la morte in sembianza di salute.

In fine comunque cotesto misfatto sia diretto contro di un solo, avviluppa sovente la famiglia intera ne' preparativi, e forse nelle conseguenze di morte.

II. *L' omicidio . . . è qualificato per veneficio, quando è l' effetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a dar la morte*, . . Grave e giudiziosa espressione. Garante della innocenza; terribile alla reità. La legge, onde ricordare che l' effetto debb' essere uguale alla sua causa, esige espressamente due dati:

1.° Sostanze atte a dar morte.

2.° Morte che sia l' effetto di tali sostanze somministrate.

III. *Sostanze atte a dar la morte più o meno prontamente* . . . La qualità della sostanza venefica; la quantità che se ne appresta; la forza della vita così varia negl' individui; le loro modificazioni; il soccorso dell' ar-

l'arte più o meno tardo, più o meno analogo.; ed altri simili aggiunti, sono de' motivi onde la morte segua più o meno *prontamente*. La legge però non s'interessa della maggiore o minore *prontezza*. Subitocchè la morte è l'oggetto della volontaria somministrazione di sostanze atte a darla, le sanzioni penali debbono severamente aver luogo.

IV. *In qualunque modo queste sostanze sieno state intromesse nel corpo umano* .... Non è nè discreto nè agevole l'indicare i moltiplici mezzi che la scelleragine ha inventato, e de' quali la storia medico-legale ci presenta gli esempi tristissimi. I termini generali, adoperati dalla legge, sono pieni di consiglio.

V. Quistione. Colui che porge al suo nemico nella *intenzione di avvelenarlo*, una bevanda che creduta venefica, è per se stessa innocente, è reo di *veneficio* mancato o tentato?

VI. Uno degli elementi che costituiscono l'avvelenamento, è la somministrazione di sostanze *atte a dar la morte*. Ma nella specie proposta la sostanza somministrata è *innocente*.

Il

Il reato è composto di due parti: del fatto; e della intenzione. Nel caso attuale esiste, è vero, una intenzione detestevole; ma non esiste e non può esistere il fatto, nè nel suo tutto, nè ne' suoi principj materiali.

La sostanza *propinata* non era atta a nuocere. Val dire la cagione non conteneva virtualmente il suo effetto; il mezzo era assolutamente insufficiente a conseguire il fine voluto; la volontà comunque tristissima, non era volontà *legale*.

A stabilire il misfatto *mancato* è necessario che l' agente giunga ad *atti tali di esecuzione* che nulla rimanga per la sua parte onde mandarlo ad effetto. A stabilire il misfatto *tentato* è necessario che la volontà del colpevole sia manifestata con atti esteriori *prossimi alla esecuzione*. Ma un mezzo incapace per natura a produrre la esecuzione, non è certamente nè un atto di esecuzione, nè un atto prossimo alla esecuzione. Una causa che non contiene e non può fisicamente contenere il suo effetto, non è mai prossima a produrlo (1).

VII.

(1) Vedi la nota sull' *Art.* 70, e precisamente il §. VI.

VII. Per tali ragioni è chiaro che la specie *nella sua giacitura*, non presenti i caratteri di *veneficio* nè mancato nè tentato.

ARTICOLO 351.

La premeditazione *consiste nel disegno formato prima dell' azione contro la persona di un individuo determinato, o anche contro la persona di un individuo indeterminato che sarà trovato o incontrato, quando anche se ne faccia dipendere l'esecuzione dal concorso di qualche circostanza o condizione.*

I. La volontà *semplice* è differente dal *disegno*. La volontà semplice che precede l'azione, è differente dal disegno formato prima dell' azione. Il volere semplicemente, è ben differente dal premeditare. Lo studio dell' uomo; delle sue facoltà e dell'uso ch' ei ne fa, rende evidente la differenza.

II. L' azione è preceduta per essenza dalla volontà. Pria si vuole, indi si esegue. Se la volontà che precede l' azione, fosse lo stesso che il disegno formato prima dell' azione, come ogni azione è preceduta dalla volontà, ogni azione sarebbe preceduta dal disegno. Vana in conseguenza sarebbe la distinzione dell' azione vo-

volontaria e premeditata. Tutte le azioni sarebbero *premeditate*, dacchè tutte sono *prevolute*. Assurdo contrario alla legge, alla ragione, alla moralità delle azioni, alla natura dell' uomo.

III. Un' azione che è il prodotto *momentaneo* di un primo movimento; di una irriflessione; di una passione fervente, non è che un' azione voluta. L' anima che, nello stato d' iracondia, nell' impeto ond' è agitata, non vede che l' oggetto presente; che non sente se non le sue impressioni; che non chiama a consiglio i suoi pensieri; che non libra i perigli; che, a dir breve, *pensa* ed *esegue*; l'anima, io diceva, in questo stato di disordine fisico-morale *vuole*, non *medita*. L' uomo altronde (valga per un esempio opposto) che concepisce il pensiere di una vendetta; che interroga e consulta se medesimo; che (1) esamina e riflette; che prepara i mezzi e compie il suo progetto, quest' uomo e *vuole* e *medita*. La sua azione è preceduta dalla volontà e dal disegno. La sua azione è *premeditata*.

IV.

(1) Tacita cura *animum incensus*.
Livio.

IV. Quistione 1.ª Tizio, ricevuta appena una offesa, minaccia di pronta vendetta il suo offensore. Si arma nell' ira; e dopo due ore lo uccide. La uccisione è ella *premeditata*?

V. Rispondo colle norme dettate dalla Corte suprema di Napoli in tre casi analoghi, ne' quali tralla cagione *motrice* e'l suo effetto, o, per dir meglio, tralla offesa e l' omicidio, era interceduto il tempo di mezz' ora, di un'ora, di un' ora e mezza in circa (2).

Non v' ha premeditazione senza disegno formato prima dell'azione Convien dunque disaminare se l' uccisore abbia formato questo disegno pria della uccisione.

A discernere se abbia egli formato un tale disegno, è mestieri di conoscere se era nello stato di formarlo. È chiaro, che se non era nello stato di formarlo, ossia se non poteva formarlo, non lo ha formato.

L' uccisore, ricevuta la offesa, non trovavasi in que' brevi intervalli che in seno al suo dolore; che occupato dal sentimento di una reazione; che nello stato d' iracondia e di passione tutt' ora fervente, in quello stato cioè,

(2) Decisioni de' 12, 19 e 26 febbrajo 1819.

cioè, dell' anima in cui essa colpita vivamente dall' oltraggio, non ha dinanzi al pensiere se non il suo offensore. Questo stato non è *stato* di riflessione e di disegno.

Ad illustrare la cosa mi piace di riportare testualmente le espressioni che leggo nelle indicate decisioni che tanto onorano la saggezza della Corte suprema. *Le combinazioni dell'odio* (ella dice), *i progetti della vendetta, le conspirazioni della scelleragine non sono confondibili coll' azione della volontà, co 'l prodotto di un primo moto, coll' effetto di un* impeto irriflessivo, *co'l risultato della effervescenza di una gran passione, la quale non fa calcolare i perigli cui si va incontro.*

In conseguenza di coteste premesse la Corte suprema riputò gli omicidj semplicemente volontarj; e cancellò le decisioni di tre gran Corti criminali.

VI. Mentre mi soscrivo alla risoluzione, stimo, per evitare delle applicazioni disorbitanti, ricordare le seguenti verità.

L' uomo non è fatto per istar *lunghe ore* nelle agitazioni e nelle disposizioni medesime. La impressione stessa degli esseri che lo circondano, lo piega pressocchè insensibilmente a cambiare stato.

Lo

Lo stato d'iracondia non è lo stato naturale dell'essere intelligente. Ei, quasi senza saperlo, torna *ben presto* sotto la direzione della ragione. Se non vuol sentirne i dettami, non è che l'effetto della perversità del suo cuore.

Le cose fuori del loro stato naturale nè vi si adagiano, nè vi durano.

VII. Quistione 2.ª Tizio riceve una profonda ingiuria. È dispiaciuto; ma non forma alcun *disegno di vendetta*. Passano de' giorni; vede il suo nemico; si ricorda della ingiuria; si adira; nell'istante inarca il suo archibuso e lo uccide. L'omicidio è o nò *premeditato*?

VIII. Nella ipotesi preesiste un oltraggio. Preesiste una cagion potente ad eccitare un sentimento di vendetta, ed a formare un disegno di prenderla. Ma la cagione potente ad eccitare ed a formare un disegno, nè è lo stesso che il disegno già formato, nè va ella sempre co'l disegno congiunta.

Tra la profonda ingiuria e l'omicidio v'ha l'intervallo di lunghi giorni. Questo intervallo porta seco uno stato di calma; una freddezza di consiglio; un'attitudine a riflettere, a deter-

terminarsi, a formare un disegno. Ma l' attitudine a prendere una risoluzione, non porta che la risoluzione sia diggià presa.

La legge non riconosce premeditazione ove non è disegno. Ella non ha detto che è premeditato l' omicidio, quando è preceduto da una cagione potente. Non ha detto che è premeditato, quando tra la ingiuria e la uccisione è interceduto un dato tempo. Ella ha enunziato le sue norme in termini positivi. *La premeditazione consiste nel disegno formato prima dell' azione.* Nel caso in disputa e come giace la quistione, l' uccisore non ha formato il disegno prima dell' azione.

Il pensiere di prender vendetta è sorto alla vista dell' offensore. Nel momento e si è voluto e si è eseguito. L' azione non è che l' effetto della volontà sola.

Alla vista dell' antico offensore; alla viva rimembranza della profonda offesa ricevuta, l' anima prende talvolta que' movimenti medesimi che prenderebbe nel momento e del *vero* dolore e della *realità* della offesa. Ella segue non di rado le impulsioni medesime, sia che pruovi una grave offesa, sia che si ricordi di averla solamente provata. La memoria non è che una maniera di sentire. Ella parla in qualche modo co'l linguaggio dell' azione.

A

A dir corto, nel momento della ingiuria ricevuta non si formò disegno di uccidere. No.'l si formò nell' intervallo tra l' oltraggio e la uccisione. L' anima provò una viva commozione alla vista del suo inimico. Volle in quel momento; in quel momento stesso uccise.

La sua azione (ne' termini, il ripetò, in cui la quistione è proposta) è spoglia de' caratteri di *premeditazione*.

ARTICOLO 352.

Sarà punito colla morte

1.° *il parricidio, col terzo grado di pubblico esempio;*

2.° *il veneficio, col primo grado di pubblico esempio;*

3.° *l' infanticidio;*

4.° *l' omicidio premeditato;*

5.° *l' omicidio in persona di chi non è l' offensore dell' omicida, per vendicare un' offesa da altri ricevuta;*

6.° *l' omicidio che abbia per oggetto l' impunità o la soppressione della pruova di un reato, o la facilitazione di un altro reato, benchè l' oggetto non se ne sia ottenuto;*

7.° *l' omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito.*

I. *Il parricidio* . . . Il *figlio* dee rendere onore a' suoi genitori, e rispettarne l'autorità. Dee prestar loro una virtuosa ubbidienza. Debb' essere loro gratissimo pe' benefizj versati sulla sua persona nella nascita, nella infanzia, (que' due stadj sforniti di ogni soccorso), nella istruzione, nella fortuna. Un figlio che distrugge la forza combinata di così vivi sentimenti e di doveri così imponenti, viola a forza aperta la natura. Il suo *misfatto* è mostruoso. La legge non ha sufficiente rigore per punirlo.

II. Quistione. Un estraneo coagente del figlio uccisore volontario di suo padre, è egli punibile come parricida o come *omicida* ?

III. Convien riportarsi alla definizione del parricidio. *L' omicidio volontario* (sono i termini della legge (1)) *è qualificato per* parricidio *quando è commesso in persona del* padre. L' estraneo non ha agito su 'l padre, ma sull' uomo. Il suo debito adunque è di omicidio, non di parricidio.

Convien riportarsi alle norme dettate nel-l'*Art.*

(1) Vedi l' *Art.* 348.

l'*Art.* 76. Ivi è scritto che le circostanze *personali*, le quali *accrescono*, tolgono o diminuiscono la pena in un complice, o in uno degli autori del reato, non giovano nè nuocciono agli altri. La circostanza di figlio qualifica il misfatto; ed accresce la pena. La circostanza di figlio è personale. Ella adunque non colpisce l' estraneo.

Il figlio ha de' doveri generali di uomo; ha de' doveri particolari di figlio. Uccidendo il proprio padre, viola e gli uni e gli altri. Pe' doveri di uomo, non è che omicida. Pe' doveri di figlio, divien parricida. Il privato non ha nella soggetta specie che i doveri di uomo. Egli non viola che la umanità. Egli dunque non è che omicida.

IV. Divise in questo modo le idee; avvicinate le disposizioni generali alle particolari, discende che il figlio sia punibile colla pena del parricidio; e che l'estraneo non lo sia che con quella dell' *omicidio* volontario (2).

V. *Il veneficio* . . . Il *veneficio* è un misfatto odiosissimo per lo mezzo; per la sua

 esten-

(2) Vedi le osservazioni sull'*Art.* 76.

estensione; per lo inviluppamento di persone; per la facilità a commetterlo; per la oscurità a discoprirlo; per la viltà, per la ferocia, pe 'l tradimento dell' agente. A guarentirsi dal veleno poco valgono il coraggio e la precauzione (3).

VI. *L' infanticidio* . . . Misfatto detestabile per natura in chicchessia; portentoso in una donna; pressocchè incredibile in una madre.

Misfatto commesso contra di uno la cui età domandava compassione; la cui prossimità esigeva amore; la cui innocenza meritava il più alto favore (4).

VII. *L' omicidio premeditato* . . . L' agente conosce, vuole, risolve, disegna, prepara, esegue la uccisione, che ha il carattere tristissimo di *premeditata*. Egli attacca e scinde con malignità calcolata il corpo sociale, e ne vio-

---

(3) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 350.

Gli egiziani gelosissimi contro questa sorta di misfatti, emanarono una legge quanto rigorosa, tanto strana. Ella dettava che chiunque avesse seco portato del veleno senza sufficiente motivo, fosse astretto a prenderlo egli stesso.

(4) Vedi l' *Art.* 349.

viola i patti i più preziosi. Compagno, amico, garante naturale del suo simile, si scambia in insidiatore, in assassino.

VIII. Quistione. È *premeditato* l' omicidio che segue dopo quaranta giorni da percosse premeditate, fatte nel disegno solo di percuotere? Motivo del dubbio. Nella ipotesi le sole percosse sono premeditate. L' omicidio che ne risulta, non per altra ragione costituisce un misfatto, se non perchè trae la sua origine da una operazione dolosa; ma il trarre origine da una operazione dolosa, non vale lo stesso che esser premeditato. Un' azione non imputabile che nella sua cagione, non è lo stesso che un' azione fornita di disegno.

IX. Ecco le dilucidazioni su 'l soggetto.

La morte che dopo quaranta giorni segue dalle percosse per loro natura, è nella evidenza e nella traduzione de' termini, un effetto delle percosse. Sta bene che si caratterizzi ella per omicidio; come sta bene che si attribuisca l' effetto alla sua cagione. Ma non è questo lo stato della quistione. La quistione è diretta *singolarmente* a sapere se l'omicidio che ne risulti, abbia i caratteri di *premeditato*.

L' omicidio che segue da percosse o ferite involontarie, è involontario (5). L' omicidio che segue da percosse o ferite volontarie, è volontario (6). L'omicidio adunque che segue da percosse o ferite premeditate, è premeditato.

Le derivazioni non seguono, generalmente parlando, che la natura dell'atto onde derivano. L' effetto *in quanto è tale*, non segue che la natura della sua causa. Ma l' atto onde deriva l' omicidio in disputa, è premeditato; è premeditata la sua cagione *effettrice*. È dunque premeditato l' omicidio.

Non sarebbe in fatti ed antilogico e strano il seguente ragionamento? *La morte di N. è un effetto di percosse ricevute. Le percosse son premeditate. L'omicidio è volontario.* Non sarebbe lo stesso che confondere le relazioni tra la cagione e l' effetto?

Tanto è uccidere, quanto è cagionare la uccisione. *Nihil interest* (Vulpiano) *occidat quis, an causam mortis praebeat* (7). Vi sarebbe al certo una differenza grandissima tra la

(5) Vedi l'*Art.* 375.

(6) Vedi l'*Art* 391.

(7) *L.* 15. *D. ad L. Cornelium de sicariis.*

la morte e la cagion della morte, se mentre la cagione è premeditata, l'effetto prendesse il carettere semplice di volontario.

X. Questi pochi cenni sembrano sufficienti a conchiudere che l'omicidio entri nella classe de' *premeditati*. Nulladimeno, dietro un' accurata analisi *morale* non può non riconoscersi in esso una certa gradazione e differenza di dolo. Un omicidio *direttamente* voluto, disegnato, *premeditato*, è apertamente più *doloso* di un omicidio che non prende il carattere *implicito* e *virtuale* di premeditato, se non per effetto delle percosse cui la premeditazione dell'agente era *particolarmente limitata*. (8). È della religion del magistrato il tener ragione, per quanto sia ne' suoi poteri, di questa osservazione ne' casi opportuni.

XI. *L'omicidio in persona di chi non è l'offensore dell'omicida, per vendicare un' offesa da altri ricevuta* . . . Quistione. Vuolsi uccidere Lucio per vendicare una ingiuria, che egli ha fatta. Il colpo che l'oltraggiato sca-

 glia,

(8) Vedi le osservazioni sull'*Art.* 75 §. XXIV. e sull'*Art.* 9 §. X.

glia, uccide Sejo *innocente*. L' agente è desso nel caso dell' articolo?

XII. Egli ha avuta la intenzione colpevole di uccidere un uomo, e lo ha ucciso. Son questi gli estremi dell' omicidio. Egli dunque è reo di omicidio.

Ma non ha ucciso la persona che era l'oggetto della sua vendetta. Il suo pensiere non era diretto nè sull'innocente nè sull'amico. La uccisione che è seguita dal suo colpo, non era nè materialmente nè moralmente voluta. Tutto questo è vero. Non è però vera la conseguenza che vuol trarsene. Egli non ha ucciso la persona destinata; ma ha ucciso una persona dalla legge ugualmente protetta. Non ha avuto intenzione di uccidere l' innocente e l' amico; ma ha avuto la intenzione malvagia di uccidere l' uomo. Egli ha errato nell' individuo; ma non nell' uomo. Ciò che era certo; ciò che era principale; ciò che era l'oggetto, cui era rivolto il pensiere e la mano dell' agente, era l' *uomo*. E l'uomo appunto è stato spento.

Si injuria mihi fiat ab eo cui sim ignotus (è un responso di Paolo) *aut si quis putet me Lucium Titum esse cum sim Cajus Sejus, praevalet quod principale est, injuriam eum mihi facere velle. Nam certus ego sum; licet*

licet ille putet me alium esse quam sum. Et ideo injuriarum habeo (9).

XIII. Queste idee quanto semplici e vere tanto antiche, guidano alla seguente conclusione. L'agente oprava o con disegno, o con volontà semplice. Se con disegno, egli è reo di omicidio premeditato. Se con volontà semplice, è reo di omicidio volontario. Ma non trovasi affatto nel caso particolarmente preveduto dalla legge in questo numero. Ella per dar luogo alla interessante qualifica di cui è parola, stabilisce in termini abbastanza chiari tre essenziali requisiti.

1.° Che colui che è stato ucciso, non sia l'offensore dell' omicida. Questo requisito concorre nelle specie; ma solo non è efficace.

2.° Che l' uccisore abbia operato scientemente; val dire che abbia conosciuto che quello contra cui aveva diretto i suoi colpi, non era il suo offensore. Questo requisito manca.

3.° Che la uccisione siasi commessa per vendicare una offesa da altri ricevuta. Questo terzo requisito, che è il più importante e che influisce precipuamente su'l valore morale dell'azione, manca interamente.

La

(9) *L.* 18. §. 3. *D. de injuriis et famosis libellis.*

La specie pratica dell'omicidio contemplato nell' articolo, sarebbe questa. Lucio è offeso; e vuol vendicarsi con Sejo suo offensore. Vede un figlio, un congiunto, un individuo della famiglia, un amico di Sejo. Lo conosce; e malgrado la conoscenza, per prendere vendetta su 'l suo offensore, lo uccide. Cotesta uccisione avrebbe appunto i tristissimi caratteri richiesti nell' articolo (10).

XIV. *L'omicidio che abbia per oggetto l'impunità . . . di un altro reato . . .* Sarebbe veramente strano il confondere con questo caso quello in cui trovasi colui che dopo di aver commesso l' omicidio, sfigura, sotterra, nasconde, brucia, getta nel mare il cadavere onde resti soppressa la prova del suo misfatto, e ne consegua una tacita impunità. La legge qualifica l' omicidio che si commette all'oggetto della impunità o della soppressione della pruova di un reato. E l' uomo di cui è parola, non ha

(10) Questa specie di misfatto era conosciuta nelle vecchie leggi sotto il nome di omicidio *innoxii pro noxio*.

L' omicidio poi di cui è parola nella risoluzione della quistione, veniva denominato omicidio *per errore*.

ha commesso alcun omicidio per l'oggetto indicato. Egli ha solo sfigurato, nascosto, bruciato, gittato in mare una persona *già uccisa* onde non fosse discoverto e punito il suo misfatto.

Offro un esempio. Evvi un testimonio mentre si commette un misfatto. L'agente nella testimonianza di lui scorge un ostacolo alla sua impunità. Vuol sopprimere la prova. Uccide l'infelice spettatore.

XV. *L' omicidio che abbia per oggetto .... la facilitazione di un altro reato* . . . Vuole audacemente penetrarsi in un luogo di asilo. Si tenta il custode onde conceda l'ingresso. Il custode tenace osservatore de' suoi doveri, si oppone. L'audace lo uccide; si apre la traccia; e penetra.

Vuol rubarsi a mano franca; vuolsi evitare fino il periglio della opposizione che un viandante può forse presentare. Si comincia l'aggressione coll'uccidere. Pria si uccide; indi si ruba.

Son de' casi che compresi nella indicata disposizione generale, ne rischiarano la intelligenza.

XVI. *Benchè l'oggetto non se ne sia ottenuto* . . . Il fine (che tanto influisce nel valor

lor morale delle azioni) il fine perverso ha reso già più perversa l'azione commessa.

L'azione rea che si è già consumata per aprirsi la via alla esecuzione di un'altra rea azione, contiene nel concetto del colpevole due reità in una sola.

La malizia del misfatto già commesso, è portata ad un più alto grado dal reato che era l'oggetto di questo mezzo colpevole.

XVII. *L'omicidio per altrui mandato, sia mercenario, sia gratuito.* Il misfatto di cui è parola, inspira orrore *per lo mezzo*. Si crea una società malefica; e se n'erige in *materia* il malefizio. Si stipula e si patteggia su'l misfatto. Si mette a prezzo il sangue del suo simile. Si *compra-vende* un omicidio.

XVIII. La sanzione di morte colpisce ugualmente il mandante e 'l mandatario. Eccone le ragioni.

Entrambi sono omicidi. È omicida colui che uccide colla propria mano; lo è del pari colui che uccide colla mano altrui. È una identica idea morale, o si commetta per se stesso o per mezzo altrui un' azione; o si commetta ella direttamente o si curi con efficacia che altri la commetta.

Il mandante è l'autor dell'omicidio. Il mandatario è il suo instrumento; ma instrumento *agente* nel linguaggio logico; e *cooperante*. Ciò importa che i due esseri sieno precisamente *due coagenti* allo stesso criminoso obietto.

Finalmente la specie offre i caratteri non di sola *società*, ma di *unità* nel misfatto. La unità del misfatto esige la unità, o, per dir meglio, la identità della pena.

XIX. Quistione 1.ª Un mandato ad uccidere dato ed accettato, offre i caratteri di già *tentato* omicidio?

XX. Sono noti i pensieri di Filangieri (1) su'l proposito. Io non fo che rispettare altamente quest'uomo illustre che porgea de' dettami per un compiuto sistema di legislazione. Ma per rispondere alla *specie* proposta, non debbo che tracciare delle ideé derivanti dal testo dalla sapienza legislatrice sanzionato.

Il primo requisito che le leggi esigono pe'l *tentativo* di un misfatto, è la *volontà di commetterlo*. Colui che *manda* un omicidio, lo

(1) Combattuto dallo scrittore della *Genesi* del dritto penale.

lo vuole. Lo vuole del pari colui che accetta il mandato. Il primo requisito adunque esiste per entrambi questi esseri perversi.

Il secondo requisito è la volontà colpevole di già *manifestata*. Ed un mandante che dà altrui il mandato; e che combina le sue triste intenzioni, ha già manifestato la sua volontà, come l'ha manifestata il mandatario che ha accettato il mandato.

Gli atti esteriori co' quali si è manifestata la volontà (ed è il terzo requisito) *devono essere prossimi alla esecuzione*, e tali che ancora rimanga all' autore qualche altro atto per *giungere alla consumazione*. Questo è il nodo della quistione. Io dimando: Volere un omicidio; disegnarlo; proccurare un' arma per commetterlo; porgerla ad un complice che *coerentemente* la riceva, è lo stesso che rendersi già colpevole del *tentativo* di cotesto misfatto nel *senso legale*? Non veggo nello stato in cui si presenta la cosa e sulle basi delle *regole comuni*, che un concerto di volontà, una convenzione, una combinazione, una preparazione di mezzi diretti ad ottenere il fine. Ma tra la preparazione de' mezzi per *eseguire*, e gli atti prossimi alla *esecuzione* del misfatto, v'ha un grande intervallo. È ben visibile la lunga linea che v' intercede.

Se-

Sejo dà delle istruzioni particolari e precise a Metello, onde commettere un furto. Metello le approva; le accetta come conducenti al fine; le accoglie per eseguirle, ma non le esegue. Coteste istruzioni date da un agente; accettate dal coagente, offrono elleno un atto prossimo alla *esecuzione* del furto? Io non ancora veggo alcuno de' mezzi proposti messo in pratica. Non veggo, per una maniera di dire, la scala già poggiata al muro; non veggo la effrazione incominciata; non veggo la chiave falsa già in azione. Anche in questa specie osservo una grande distanza onde giungersi a degli atti esteriori prossimi alla *esecuzione del misfatto*, *e tali* che rimanesse ancora qualche altro atto per giugnere alla *consumazione*.

Tra gli esempi additati (e servo alla brevità non presentandone degli altri) ed il mandato dato ed accettato evvi non una grande analogia, ma una *quasi identità*. Se ne' descritti due casi non esistono i caratteri di tentato misfatto, la ragione guida a conchiudere che neppure esistono nel caso attuale.

Il mandato ha una relazione *essenziale* ad atti *ulteriori* per parte del *mandatario*. Senza tali atti la cosa rimane circonscritta entro le linee di un *apparecchio* combinato. È da

da questi atti ulteriori che prende il misfatto i caratteri legali di tentato o consumato.

Il mandato offre una idea complessa. Decomposta, ne risultano due idee pressocchè semplici. La idea cioè di un individuo che vuol commettere un misfatto, che estrinseca la sua volontà, che ne porge ad altrui l' incarico; e la idea di altro individuo, che vuol commettere lo stesso misfatto, e che estrinseca la sua volontà coll' accettazione dell' incarico. Queste due idee riunite, non presentano che la *volontà di due individui estrinsecata l'un l'altro*. Ma la sola volontà estrinsecata tra due, non è la *regola generale* del tentativo.

Per ultimo requisito si esige che il misfatto non abbia avuto luogo per circostanze fortuite *indipendenti dalla volontà dell' agente*. Questo elemento, secondo ciò che si propone, manca interamente. È per volontà *almeno di uno degli agenti* (richiamo qui la idea della *unità* del misfatto). che la cosa è rimasta nel piede di un apparecchio; che non si è proceduto innanzi; e che non si sono intrapresi gli atti di *esecuzione*.

XXI. Conchiudo adunque e dico che senza dubbio è altamente detestevole una convenzione, una preparazione di tale natura. Ma mentre ella rimane ne' nudi termini di convenzione

ne e di preparazione, può ben sembrare che non presenti i *caratteri* dettati dalle *regole generali* pe 'l *tentativo legale* di un omicidio (2). Dalle regole *generali*, ripeto, poicchè vi ha delle giuste e provvide eccezioni su de' reati contro la sicurezza dello Stato (3).

XXII. Quistione 2.ª Si dà un mandato a ferire. Il mandante vieta espressamente la uccisione. Ma il mandatario rompe il divieto; ed uccide. È egli il mandante colpevole di omicidio *per mandato*?

XXIII. Il *mandato* era circoscritto tra confini precisi. Il mandatario non dovea eccederli.

La uccisione era stata espressamente vietata. Un atto malefico che si commette malgrado un divieto espresso, non può essere certamente imputato all' autore del divieto medesimo.

Il mandatario che sorpassa i limiti della incumbenza accettata, agisce con forze distaccate, singolarmente e per suo conto. Quella parte di azione che contiene l'*eccesso*, è sua;

 suo

(2) Vedi gli *Art.* 69, 70, 74 e 75.
(3) Vedi soprattutto gli *Art.* 106 a 146.

suo è il periglio della sanzion penale, come suo è il misfatto.

Il mandatario è l' instrumento *attivo* del mandante. Quando egli ecceda, non serve più alla *causa mandante*; serve particolarmente a se medesimo. Egli è dunque l' autore ed il debitore dell' omicidio.

XXIV. Malgrado queste riflessioni che per verità sono più ingegnose che solide, la opinione contraria sembra, come la più comune, così la più giusta.

XXV. I motivi che guarentiscono la giustezza di tale opinione sono i seguenti: Colui che dà un mandato a ferire è già sitibondo del sangue altrui. Senza sforzo si comprende la diritta conseguenza di questa proposizione.

I colpi diretti a ferire o non si reggono, o mal si reggono all' arbitrio dell' agente; come non si reggono gli effetti che ne derivano.

Colui che dà un mandato a ferire, dà un mandato *implicito* e *virtuale ad uccidere*; dacchè è implicita la idea dell' eccesso, del periglio, della morte.

Sarebbe in vero cosa di perniziosissimo esempio il poter dare un mandato a ferire sulla *speran-*

ranza legale di non rispondere, dell'omicidio *per mandato.* Si aprirebbe colla mano e sotto gli auspicj stessi della legge, la via ed alla frequenza ed alla impunità di simili misfatti. Ogni mandante con un accorgimento tanto malefico quanto raffinato, si limiterebbe a dare de' mandati diretti *unicamente* ed *espressamente* a ferire; sicuro che ne seguirebbe l'omicidio, e che non gli s'imputarebbe come effetto del suo mandato.

XXVI. Io accoglierei la opinione severa; vale a dire che colui che dà un mandato a ferire, seguendone l'omicidio, sia tenuto di omicidio *per mandato* (4).

XXVII. Quistione 3.ª Il mandante, *re integra* rivoca il mandato ad uccidere. La revocazione giunge alla conoscenza del mandatario. Questi ciò nulla ostante compie la uccisione. Il mandante è egli reo di omicidio *per mandato?*

(4) Ho cennato altrove delle quistioni che hanno molti punti di rassomiglianza coll' attuale. Possono consultarsi le osservazioni sull'*Art.* 74 §. XXIV e sull'*Art.* 352 §. VIII.

XXVIII. La società e la *unità* nel misfatto rendeva reo il mandante. Colla revocazione del mandato la società è sciolta; la unità è spezzata. Egli dunque non è reo.

Il mandato è, nella ipotesi, l' elemento essenziale che costituisce la reità. Quando non esiste il mandato, non esiste la reità. Ma un mandato già rivocato, all' aspetto della legge non esiste più.

V' ha un' intima correlazione tra 'l mandante e 'l mandatario; tal che il mandatario non ha nè conserva questa perniziosa qualità, se il mandante non abbia o non conservi la qualità di mandante. Or nella specie, il mandante si è colla revocazione spogliato di cotesta qualità. È rimasto per conseguenza anche il mandatario spogliato della sua qualità *relativa*. Questi dunque, quando ha agito, ha agito senza impulsione altrui, e senza riunione di forze; ha agito isolatamente, singolarmente e, come dicono, *propria vi*; ha commesso un misfatto *tutto suo*.

La revocazione del mandato *re integra*, non è che un pentimento. E'l pentimento cancella legalmente il reato.

Nè voglia dirsi che è cancellato il reato, quando, conformemente all' *Art.* 73, il pentimento del colpevole ne ha interrotto il corso; e che nella specie, lungi dalla interruzio-

zione, è desso rimasto consumato. Perciocchè può ben rispondersi che il colpevole si è pentito *integra re*; dato di somma considerazione. Che egli ha evidentemente interrotto la progressione del *proprio* reato. Che, quanto è da se, ha interrotto anche la progressione del reato del mandatario; di tal che l' azione che questi ha in seguito consumata, non è più quella che erasi fra entrambi organizzata. Ella è un' azione di altra specie. Ella presenta i caratteri di un omicidio consumato per cagion propria, per propria forza, e senza alcun rapporto a' legami antecedenti già spezzati ed estinti.

In fine simili revocazioni quanto sono utili alla cosa privata e publica; tanto meritano di essere dalla legge guarentite. Elleno salvano il mandante dagli orrori di un misfatto; ne salvano sovente anche il mandatario. Determinato costui a dividere i perigli co 'l suo compagno; a commettere il misfatto con forze riunite e con una reciproca guarentigia, è ben difficile che l'esempio non lo scuota; e che abbandonato dal suo compagno, voglia solo commettere il misfatto, e solo sostenerne i perigli e le conseguenze. Salvano in ultimo (ed è il più nobile fine delle *leggi penali*) anche la innocente vittima disegnata.

 XXIX.

XXIX. Dunque quando la revocazione segue *intere le cose*; quando è chiara, netta e precisa; quando non è (come può temersi talvolta) affettata, simulata o diretta solo a procciurarsi la impunità del misfatto; quando si è fatta conoscere al mandatario, mal s'imputerebbe al mandante quella reità che esso ha detestata, e che altri ha commessa (5).

ARTICOLO 353.

È anche punito colla morte l'omicidio volontario sul discendente legittimo e naturale, sul figlio naturale quando è commesso dalla madre, sul figlio naturale legalmente riconosciuto quando è commesso dal padre, sul figlio adottivo, sul conjuge, sul fratello o sulla sorella in secondo grado. Vi si aggiungerà il primo grado di pubblico esempio, se vi sia premeditazione.

I. Indicai già che le vecchie leggi diffinivano e punivano come *parricidio* la uccisione del figlio, del coniuge, del fratello. . . ; ed accennai che questo non era che inviluppare i no-

(5) Vedi le osservazioni sull'*Art.* 75 §. X.

nomi, i rapporti e la essenza stessa delle cose; che violentar la natura; che creare de' parricidi ove parricidj non esistevano.

II. Ma se la uccisione di questi esseri non presenta un *parricidio*, neppure presenta un omicidio della *classe comune*. Il figlio, il coninge, il fratello non è un estraneo qualunque. I rapporti di figlio, di coninge, di fratello non sono un nome vano in natura, in società, in morale. Un' azione così abominevole attacca ella direttamente l' amicizia; la buona fede, la società domestica. Attacca que' riguardi e que' tratti di beneficenza e di soccorso tra persone così vicine tacitamente stipulati. Attacca lo spirito di famiglia, le affezioni di cuore, la unità della vita. Quindi se le nostre leggi puniscono in generale l' omicidio semplice co 'l quarto grado de' ferri, non potevano non colpire colla pena estrema un omicidio che racchiude in se la violazione di tanti, e tanto preziosi rapporti.

ARTICOLO 354.

I misfatti preveduti ne' due articoli precedenti si puniranno col terzo grado de' ferri, quando sien mancati: col primo al secondo nel presidio, quando sieno semplicemente tentati.

I. La regola generale applicata a tali casi limitatamente indicati nell' articolo, è sembrata troppo austera. Quindi il Legislatore, che nel dettare le leggi non sacrifica la giustizia alla inflessibilità de' suoi sistemi; e che subordina nobilmente i suoi sistemi alla giustizia; ha formato una provvida eccezione della regola.

ARTICOLO 355.

Ogni altro omicidio volontario sarà punito col quarto grado de' ferri.

Se sia mancato, sarà punito col secondo grado de' ferri nel presidio: se sia semplicemente tentato, sarà punito col primo grado de' ferri parimente nel presidio.

I. È combattuta la pena del quarto grado de' ferri stabilita in questo articolo per *ogni altro omicidio volontario.* L'uomo, dicono gli op-

oppositori, nella compagnia del suo simile crede di trovare il suo soccorso. Quando vi trova il suo uccisore, la società è scossa ne' suoi cardini, il suo fine principale è interamente rovesciato.

L' uomo non è la proprietà d' altrui. Egli è proprietà tutta sua. Il privarnelo è fuori dubbio il più grave misfatto. Il più grave misfatto non debb' essere seguito che dalla pena più grave.

La vita è il fondamento del ben essere dell' uomo; rappresenta lo stesso suo ben essere, e la somma di tutte le parti della sua proprietà personale. Distrutta colla morte, non avvi altro compenso, nè per l' individuo, nè pe 'l corpo sociale, che decretare una privazione uguale in colui che n' è stato il colpevole. Sarebbe assolutamente senza *titolo* e per conseguenza ingiusta quella parte di dritti che mai a costui si rilasciasse.

Torre ad altri la vita, senza tema di perder la propria, è disuguale; ed in questa specie precisamente, disuguaglianza ed ingiustizia son parole sinonime. La vita dell' innocente non è certamente al di sotto di quella del suo aggressore. La vita dello scellerato non debb' essere dalla legge più protetta di quella dell' uomo dabbene.

Per

Per ultimo gli omicidj (questi misfatti che tanto disonorano la umanità e la società) sarebbero meno frequenti se più severa fosse la loro punizione.

Ecco presso a poco le considerazioni per le quali vorrebbe sostenersi che qualunque omicidio volontario, dovesse esser punito colla morte.

II. Ma la retta filosofia; la ragione applicata al regime sociale, non soscrive a tali dottrine.

La gravezza dell' azione non si misura esclusivamente dalla gravezza dell'effetto. L'effetto è uno degl'interessanti elementi, ma non è il solo. Convien riguardare precipuamente la origine della cosa; convien comporla colla cosa stessa.

Il dolo ha le sue gradazioni. È ben diverso il dolo per impeto dal dolo per proposito. È ben differente il prodotto di un primo movimento che spesso previene la riflessione, e che la ragione non sempre è in tempo di sopprimere o d' impedire; è ben differente, dico, dall' effetto della freddezza, del calcolo, del consiglio. Altro è il meditare la morte nel gabinetto; il preparare le arme; lo scerre i veleni; l' escogitare con tacita cura i modi onde

de propinarli, altro è il prendere ne' momenti dell'ira quelli strumenti che il furore ed il luogo somministra.

Alla vista del filosofo come a quella dell'uomo volgare, una impressione morale fa l'assassino, altra ne fa il semplice omicida. Una ne fa il sicario che forma delle convenzioni su 'l misfatto e stipula de' prezzi su 'l sangue altrui, altra ne fa l'uomo che nella veemenza e nell' istante della passione colpisce il suo simile.

Non v'ha dubbio che l'omicidio è uno de' più gravi misfatti. Ma ancor su di esso è dominante il canone regolatore della giusta proporzione tra la pena ed i gradi di malvagità. Applicata costantemente la pena di morte all'omicidio semplice, qual pena si darebbe al veneficio, all'assassinio, al parricidio? Ricorreremmo a' tormenti prima d'immolare alla publica tranquillità la vittima infelice? Ricorreremmo a delle sevizie ingegnose, a delle crudeltà raffinate? In una parola, ricorreremmo alla ferocia? Ma ricordo che la ferocia lungi dall'inspirare amore per le leggi, inasprisce contra di esse; che la ferocia guasta, non istruisce lo spettatore; che la ferocia è la più tetra inimica della giustizia, val dire della prima virtù, della virtù per eccellenza.

Ri-

Riproduco benanche opportunamente una osservazione in altra occasione presentata: È un esempio pericoloso accostumare gli uomini a vedere con freddezza versare sovente il sangue de' loro simili. Le pene debbono essere amministrate colla più saggia economia. Debbono ancor elleno conservar la loro opinione.

Finalmente quando non trattasi di *parricidio*, di veneficio, d' infanticidio, di omicidio premeditato, di assassinio e di altri omicidj provvidamente eccettuati, non rimane molto estesa la classe degli omicidj punibili co'l quarto grado de'ferri. Ha benignamente creduto la legge che in questa classe residuale di omicidj il dolo non sia estremo; che non sia estrema la pravità dell' animo; che delle cause vere, ma non di agevole prova, abbiano accompagnato l' azione, e ne abbiano diminuito il dolo; che in fine l' impero della ragione non sia stato assoluto. Abbandonando dunque i minuti dettagli ed avvolgendoli entro una moderata *presunzione di dritto*, ha scelto per gli omicidj semplicemente volontarj una pena di mezzo che rispondesse nel tempo medesimo alla sobrietà ed alla efficacia.

SE-

SEZIONE II.

Delle ferite e delle percosse volontarie.

ARTICOLO 356.

È percossa grave o ferita grave *quella giudicata pericolosa di vita o di storpio. Essa è punita col secondo al terzo grado di prigionia, se pericolosa di vita; se pericolosa di storpio; col primo al secondo.*

I. Il *periglio* di vita o di storpio è l'elemento che costituisce la *gravezza* della percossa o della ferita. Se il periglio è reale, la gravezza della offesa è *assoluta*. Se il periglio è *per gli accidenti*, la gravezza non è tale che *per gli accidenti*. Distinzione interessante e ben intesa (1).

II. *Giudicata* . . . Parola momentosa. Un giudizio senza base; pugnante ne' suoi termini; contraddicente a' fatti elementari, non è giudizio.

III,

(1) Vedi l'*Art.* 359.

III. *Pericolosa* . . . La maggiore o minor durata del pericolo non influisce sulla sua esistenza *assoluta*. Esiste il periglio subitocchè la ferita è *giudicata* perigliosa.

IV. Ma se il periglio non è durato che per poche ore; se il giudizio dato la sera, è stato rivocato nella mattina; la offesa ciò malgrado sarà riputata legalmente grave?

Un pericolo che dietro la necessaria cognizione della cosa; è stato *giudicato esistente* e *reale*, non cessa dopo brevi ore. Se per verità e *rimosso ogni studio di parte* sia cessato, può ben dirsi che non abbia mai esistito.

V. *Storpio* . . . È grave la offesa o che il periglio di storpio riguardi una parte *principale* dell' uomo, o una parte di *second' ordine*. La diversità, comunque interessante, è il soggetto della considerazione del giudice nel solo ambito del grado legale.

VI. *È punito* . . . Con molto studio si è conceduta cotesta latitudine. Il giudice osserva la qualità delle ferite; la qualità dello strumento feriente; il numero de' colpi; la parte più o meno delicata, più o meno interessante

le

le funzioni della vita ; la maggiore o minor durata del periglio ; la malattia più o meno breve ; le vestigia lasciate più o meno sensibili , più o meno visibili ; l' azione in fine nell'assieme de'suoi elementi ; e pronunzia nel suo arbitrio (vale a dire nella ragione (2)) la quantità della pena entro la specie dalla legge determinata (3).

VII. Piacemi di avvertire che l' articolo non riguarda che le percosse o ferite volontarie fatte con *sola volontà di ferire*. Ma se taluno abbia percosso o ferito *per uccidere*, l' azione cangia di specie. Ella offre un omicidio mancato o tentato.

VIII. È spontaneo un DUBBIO. La legge si tace sulle ferite *mortali*. Nel suo *silenzio* qual pena profferirà il giudice?

IX.

(2) Arbitratu *judicis*, *utique quasi* viri boni. *L.* 16. *D. de injuriis.*

(3) Ne' tempi rimoti le ferite e sino gli omicidj si redimevano co 'l danaro. La vita dell' uomo era valutata co 'l metallo. Vi erano delle *quasi-tariffe*, secondo le quali si liberavano gli offensori di questa o di quella specie. Simili sconci sono stati dalla sapienza del Legislatore banditi.

IX. La legge sempre sobria nel suo linguaggio augusto, con provvido consiglio non ha *singolarmente* parlato delle ferite mortali. Le ferite *per loro natura mortali*; quelle cioè che non cedono a' soccorsi dell' arte, si risolvono in omicidio consumato. Vanno quindi comprese tralle regole dettate per gli omicidj.

Se non risolvonsi in omicidio *consumato*, ritengono per lo meno il carattere di omicidio *mancato* o *tentato*; e quindi seguono il destino di questa specie di azioni.

Se non prendono il carattere di omicidio nè consumato, nè mancato, nè tentato (il che è ben rado) restano elleno avvedutamente collocate tra le ferite pericolose di vita. Non è dunque che la legge non abbia parlato affatto delle ferite mortali. Ella nelle sue disposizioni generali avea appalesato già le sue intenzioni.

ARTICOLO 357.

Se la percossa grave o ferita grave sia commessa con premeditazione; se sia commessa contro le persone indicate negli articoli 348, 349 *e* 353; *se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunque arme propria, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.*

I. *Se la percossa grave* . . . Intendesi di quella gravezza *assoluta* (risultamento di periglio *reale*) di cui è parola nel precedente articolo.

II. *Se* . . . *sia commessa con premeditazione* . . . Un' azione colpevole che mette in periglio *reale* l'altrui vita; che è l'effetto non della vivacità e dell' empito, ma della calma e del disegno; che ha sovente una tal quale *tinta morale* di omicidio, non potea non elevarsi a *misfatto*.

III. *Se* . . . *sia commessa contro le persone indicate negli art.* 348, 349 *e* 353 . . . Què motivi che han consigliato la qualifica e la più forte repressione degli omicidj *volontarj* quivi classati, han consigliato la qualifica e

 la

la più forte repressione delle ferite *volontarie* in questo paragrafo mentovate.

IV. *Se sia avvenuta con arme da fuoco . . .* Le ferite fatte con *arme da fuoco* sono intrinsecamente e più perigliose e più gravi. Non affliggono le parti senza cagionare perdita di sostanza, violenze, commozioni vive . . . Sono elleno sempre complicate sia per le enormi contusioni che giungono a mortificare le parti, sia per la lesione de' nervi, delle vene, delle arterie . . .

V. *Se sia avvenuta con qualunque arme propria . . .* Il Legislatore ha considerato per un lato che nella specie va di sovente unita la *delazione di arme vietate*, e che le offese le quali recansi colle armi mentovate nell' articolo, sono per lo più micidiali. Ha creduto altronde di reprimere con una pena rigorosa l'abuso delle arme, cagione *occasionale*, *attiva* e *prossima* de' più gravi misfatti.

Avverto che se le arme sono *avvelenate* la ferita o la morte prodotta con questo mezzo, cangia di specie. Prende ella, secondo le circostanze, il carattere di venefizio tentato, mancato, consumato.

VI. *La pena sarà del primo grado de' fer-*

ferri . . . . Per applicare questa pena (dettata nelle tre circostanze *disgiuntive*) non è necessario che le arme da fuoco o le armi proprie si portino in contravvenzione della legge. Anche colui che ha dritto di portare un archibuso, una sciabola . . . se commetta con tali arme una ferita volontaria ; è punito col primo grado de' ferri. La legge non qualifica già la ferita se sia avvenuta con arme da fuoco o con qualunqne arma propria *vietata*. Ella la qualifica se sia avvenuta *con arme da fuoco o con qualunque arme propria* ; e l' archibuso, la sciabola, per un esempio, non perde il suo carattere natio di arme propria, sol perchè si porti da persona cui la legge ha conceduto il portarla.

Il Legislatore ha preso in ispeziale mira l' uso malefico di quella data classe di armi, ugualmente terribili ne' loro effetti, sieno elleno vietate, sieno permesse.

La facoltà di portare le armi non è dettata che da' tratti di fiducia. Alla fiducia si corrisponde coll' *uso*. Ella non agevola e non protegge l' *abuso*.

ARTICOLO 358.

Se la percossa grave o la ferita grave abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio: se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nell' articolo precedente, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri.

I. Quistione 1.ª È ella qualificata da *storpio* la ferita sulla testa, che ha prodotto *sordità permanente*?

II. Parrebbe di sì. È perduta l' azione di un organo onde si esegue la funzione dell' udito. La perdita è preziosa.

La ferita che toglie all' uomo l' azione libera del braccio, della mano, del dito, è ferita con istorpio. Non evvi motivo di eccezione per una ferita che gli toglie l' udito.

III. Quistione 2.ª Della *difformità* e dello *sfregio* (di cui non si fa parola) quale è la pena?

IV. La *difformità* e lo *sfregio* (quella lesione *visibile* dell' armonia e della dicevole con-

conformazione delle parti dell' uomo) è l' effetto dello storpio, della mutilazione, oppure della semplice ferita. Nel primo caso lo storpio e la mutilazione assorbe lo sfregio. Nel secondo caso il giudice punisce la interessante circostanza nell' ambito del grado penale.

ARTICOLO 359.

È percossa grave o ferita grave per gli accidenti, *quella giudicata pericolosa di vita o di storpio per gli accidenti, Essa è punita col primo grado di prigionia,*

Se sia stata commessa ne' modi o contra le persone di cui si parla nell' articolo 357, è punita col secondo al terzo grado di prigionia.

I. Tra un periglio reale di vita o di storpio ed un periglio *accidentale*; tra una offesa grave per sua natura ed una offesa grave per gli accidenti, evvi un grande intervallo. Un grande intervallo benanche divide le due pene segnate dalla legge.

ARTICOLO 360.

Se la percossa o la ferita grave per accidenti abbia prodotto storpio o mutilazione, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio, non applicata nel maximum *del tempo.*

Se sia stata commessa ne' modi, o contro le persone, di cui si parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado de' ferri nel presidio.

I. Una percossa o ferita grave da cui segue storpio o mutilazione, è piuttosto grave per la cosa stessa, che per gli accidenti. O almeno la sua gravità è più vicina e più affine a' caratteri di gravità reale che di gravità accidentale. Motivo bastante a dimostrare convenevole la identità della *specie* della pena.

ARTICOLO 361.

E percossa o ferita lieve quella senza nessun pericolo. Essa è punita col primo grado dell' esilio correzionale.

Se sia commessa ne' modi o contro le persone di cui si parla nell' articolo 357, è punita col primo al secondo grado di prigionia, o col terzo grado dell' esilio correziona-

nale; *salve le pene maggiori nel caso di asportazione di arma vietata, che in questa circostanza saranno applicate nel* maximum *del grado.*

I. La *sola* asportazione delle armi vietate, senza licenza per iscritto della polizia, è punita (1) co 'l secondo al terzo grado di prigionia e coll' *ammenda* correzionale; ovvero co 'l terzo grado di confino e co 'l *maximum* dell' ammenda correzionale. Quando alla vietata delazione delle armi è unita la percossa o ferita comunque lieve, era ben inconseguente il primo al secondo grado di prigionia. Sarebbe stato lo stesso che nella maggiore gravezza del delitto scemarne la pena. Ecco la ragione della riserva apposta nell' articolo.

Ciò premesso sorge una Quistione. La pena di cui è parola, sarà assolutamente applicata nel *maximum* del terzo grado di *prigionia*? Può esser ella senza violare la legge, applicata nel *maximum* del secondo grado?

II. L' asportazione di arma vietata è punita

 co'l

(1) Vedi l'*Art.* 151.

co 'l secondo al terzo grado di prigionia e coll'ammenda. Questa pena nel caso in disputa debb' essere applicata nel *maximum*. Non è ella applicata nel *maximum*, quando non si toccano i punti estremi del terzo grado.

Nella specie complessa il secondo al terzo grado di prigionia, non compone che una sola linea penale. I due gradi distinti nel solo nome, non formano per verità che un grado solo più esteso. La legge non è eseguita, se non giungasi al punto finale della linea ed all'estremo di questo grado *complesso*.

La legge ha manifestato le sue intenzioni rigorose contro le offese fatte con arme vietate. Una rigorosa intelligenza è più conforme al suo spirito.

Queste sono le idee di coloro i quali si avvisano che il giudice *pronunziando* per la ferita lieve commessa con arma vietata la *prigionia*, sia nell'obbligo *assoluto* di toccare il *maximum* del terzo grado.

III. Le riflessioni che portansi in contrario sono le seguenti:

La legge non dice che la pena sia applicata nel *maximum* del terzo grado di prigionia, ma nel *maximum* del *grado*. È posto sotto la mano prudente del giudice così il secondo, come il terzo grado di prigionia. Ei dunque

com-

compie il voto della legge anche quando pronunzia il *maximum* del secondo grado.

La pena, di cui è disputa, è del secondo al terzo grado di prigionia. Tradotta questa idea, rende il seguente concetto. Il giudice può nella specie, pronunziare la pena del secondo grado dal minimo al massimo; può pronunziare quella del terzo grado dal minimo al massimo. Segue che avendo la legge, nel caso attuale, comandata l'applicazione della pena nel *maximum* del grado, i suoi precetti, sono adempiuti quando il giudice *volendo arrestarsi al secondo grado di prigionia*, ne pronunzia il *maximum*; *volendo passare al terzo grado*, ne pronunzia benanche il *maximum*.

Adottandosi questa intelligenza, è salva la giustizia, son salve ugualmente le rigorose intenzioni della legge; dappoichè se il caso sia tale che nell'assieme delle circostanze esiga il *maximum* del terzo grado di prigionia, il giudice nella sua saggezza può ben pronunziarlo. Se poi il caso non sia tale che meriti cotesta severità, ha il giudice i poteri di arrestarsi al secondo grado di prigionia; di profferirne il *maximum*; e di conformarsi esattamente ai dettami della giustizia *individuale*.

Vuole aggiungersi un'altra riflessione che ben intesa, non sembra di piccolo valore. La leg-

legge punisce, (2) l'asportazione delle armi vietate co'l secondo al terzo grado di prigionia e coll'ammenda correzionale. Bilancia il valore di questa pena; la pareggia co'l terzo grado di confino e co'l *maximum* dell'ammenda correzionale; e concede al giudice la facoltà di applicare o l'una o l'altra. Il paragone si rende esatto; rendesi corrispondente la *equipollenza*, quando si faccia un uso *giudizioso* e *libero* della latitudine del secondo e del terzo grado. Ma non risulterebbe nè esattezza, nè corrispondenza, quando pronunziandosi la prigionia, avesse il giudice l'obbligo *assoluto* di portarla al *maximum* del terzo grado. Cinque anni di *prigionia* coll'accessione dell'ammenda, offrono evidentemente una pena più intensa di cinque anni di *confino* e del massimo dell'ammenda correzionale.

In conseguenza di tali premesse, vorrebbe sostenersi la seguente intelligenza. Nel caso di percossa o ferita lieve con arma vietata, il giudice quando voglia pronunziare la prigionia, non ha obbligo assoluto di portarla al *maximum* del terzo grado. Può egli fermarsi al

(2) Vedi il citato *Art.* 151.

al secondo grado; ma dee pronunziarne il *maximum*. Può, se vuole, passare al terzo grado; ma passandovi, dee benanche pronunziarne il *maximum*.

IV. Dopo queste tracce sarà forse men disagevole scegliere la via che conduca ad un giudizio retto.

ARTICOLO 362.

Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua fra quaranta giorni la morte per la natura di dette ferite o percosse, sarà punito qual omicida.

Se la morte dell' offeso non sia accaduta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di uno o due gradi.

I. La *percossa o ferita volontaria*, è nella ipotesi, la *sola* cagione *efficiente*. La morte avvenuta *per la natura* della percossa o ferita volontaria, n' è l' effetto *intero*. Quindi tanto è giusto che l' autore della percossa o ferita volontaria venga punito come omicida (1), quan-

(1) Vedi gli *Art.* 177 e 391.

so un' altra cagion *coefficiente*. Ciò che importa che l' effetto non è uguale alla sua causa; ossia che la morte non è l' effetto *intero* della ferita. Non essendo la morte l'effetto intero della ferita, non può *interamente* imputarsi al feriente; ammenocchè non vogliano violarsi le relazioni di dipendenza tra le cause e gli effetti.

IV. Ma vorrebbe riflettersi in contrario. Nella imputabilità degli avvenimenti è mestieri di riguardare la loro origine. La origine nel caso in disputa, è viziosa.

La causa sopravvenuta, riguardata *singolarmente* e *per se sola*, era inefficace a produrre la morte. Ha ella acquistato la sua efficacia colla forza ausiliaria della ferita già preesistente. La ferita dunque ha reso attiva la causa sopravvenuta. In altri termini: la ferita è la causa vera della morte.

Per ultimo e semplificate vie più le idee, se l'infelice non era ferito, non moriva. La morte è intimamente attaccata alla ferita ricevuta. L'autore dunque della ferita, è il vero debitore della morte.

V. Non sarebbe agevole il superare la forza di tali riflessioni se l'autor della ferita fosse punito per la sola ferita, ed andasse immune dalla

dalla reità e dalla pena dell' omicidio. Ma la proposizione non è questa. L' autore della ferita è colpevole di omicidio, e n' è soggetto alla pena. La legge però non ha creduto convenevole che un omicidio prodotto da più cause, si attribuisse *interamente* ad una causa sola. Ella nel suo accorgimento ha voluto, per quanto è possibile, misurare la forza della prima causa; il valore ausiliario della concausa; la loro influenza all' effetto; ed ha con provvida economia dichiarato che la pena scritta per cosiffatto omicidio, discenda di uno o di due gradi.

VI. Quistione 1.ª Se le *percosse* o le *ferite* sieno mortali *per natura*; e nondimeno se una *causa sopravvenuta* affretti la morte dell'offeso, la pena dell' omicidio discenderà similmente di uno o due gradi?

VII. La espressione della legge è questa: *Il colpevole di percossa o ferita volontaria* . . . Il suo linguaggio non è diretto alla percossa o alla ferita *mortale per natura*. Ella ha in se medesima il carattere di omicidio.

È ben vero che alla indicata espressione è legata l' altra: *da cui segua tra quaranta giorni la morte* . . . Ma non è men vero che questa espressione medesima mostri vie più che nella

nella specie, la legge non ha voluto mirare alle percosse o ferite *per natura mortali*. Le ferite di simil classe (fatta astrazione dagli avvenimenti rari che non entrano in regola) non attendono il periodo di quaranta giorni. Elleno si risolvono colla morte dopo pochi giorni.

Aggiungo che l'articolo nella sua seconda parte fissa la diminuzione della pena sulla base che la morte non sia accaduta *per sola natura* delle ferite o percosse, ma *per causa sopravvenuta*. Nella ipotesi, la morte non è l'oggetto della causa sopravvenuta. La causa sopravvenuta non ha fatto che rendere più sollecita la morte, la quale altronde, posto il carattere delle ferite mortali *per natura*, doveva già seguire per la *natura sola* delle ferite medesime, senza bisogno del concorso di alcuna nuova causa. Mi spiego più chiaramente. È accordata la diminuzione della pena perchè le percosse non sono state, nella ipotesi, che una cagion parziale dell'omicidio; perchè hanno avuto bisogno dell'azione simultanea di un'altra causa, onde *nella somma de' gradi di forza* divenire efficaci; perchè l'effetto non poteva attribuirsi alle *sole* percosse come ad una cagione intera ed adeguata. Per contrario nel caso in disputa, la ferita mortale *per sua natura* è riguardata come una cagion piena, intera-

tera; efficace. La morte dell' offeso non era che l' effetto necessario di cotesta cagione.

Afforzo tali considerazioni colla dottrina di Giuliano non è guari riportata.

Aquilia lege teneri existimati sunt non solum qui ita vulnerassent, ut confestim *vita privarent*, sed etiam hi quorum *ex vulnere* certum *esset aliquem vita excessurum* (2). Nella specie, era tanto certo *aliquem vita excessurum*, quanto è certo che da una ferita letale *per natura*; segue la morte *naturalmente* e senza bisogno di altra causa.

Igitur (conclude maestrevolmente lo stesso giureconsulto) *si quis servo* mortiferum *vulnus inflixerit, eumdemque alius ex intervallo ita percusserit ut* maturius interficeretur, *quam ex priori vulnere mortuus fuerit, statuendum est* utrumque *eorum lege Aquilia teneri.*

VIII. Raccolgo le idee. La ferita, nella ipotesi, è mortale per natura. Ella per propria forza portava alla morte. La causa sopravvenuta nulla aggiunse alla prima. La causa sopravvenuta non fè che affrettare un effetto già certo. L' autore adunque della ferita mortale è de-

(2) *L. 51. D. ad L. Aquiliam.*

debitore dell' omicidio, e della pena *senza diminuzione*.

IX. Quistione 2.ª La percossa volontaria che *per la vecchiezza* o *infermità* del paziente prende un carattere di *gravezza* superiore a quello che dipendea *dalla propria qualità* e porta alla morte, è punibile colla pena dell'omicidio diminuita di uno o due gradi?

X. La causa non è *sopravvenuta*, ma preesisteva. La vecchiezza, la infermità, nella ipotesi, era visibile.

La qualità della percossa non si considera *astrattamente*, ma in relazione al dato individuo.

La vita di un vecchio, di un infermo, debb' essere garantita dalla legge non meno di quella di ogni altro cittadino. *Si quis servum* (scrivea Vulpiano) aegrotum *leviter percusserit, et is obierit, recte Labeo dicit Aquilia eum teneri, quia* (ragione piena di filosofia) *aliud alii mortiferum esse solet* (1).

Dietro questi cenni sembra ben fondato il rispondere (ne' termini però in cui è proposta

 la

(1) *L.* 7. §. 5. *D. ad L. Aquiliam.*

la quistione) che in forza dell'attuale articolo non v' abbia luogo a diminuzione di pena.

ARTICOLO 363.

Il colpevole di percossa o ferita volontaria da cui segua la morte dopo quaranta giorni succeduti al misfatto per sola natura di dette ferite o percosse, sarà parimente omicida; ma la pena discenderà di uno o due gradi. Se la morte dell' offeso non sia avvenuta per sola natura delle ferite o percosse, ma per causa sopravvenuta, la pena discenderà di tre gradi.

Se la pena, non ostante la minorazione del grado, è de' ferri, sarà espiata nel presidio.

I. Il colpevole ha commesso la ferita. Dalla ferita è nata la morte. La ferita è stata *per natura* la cagion *sola* della morte. A questo agente dunque, malgrado il passaggio di quaranta giorni, deve unicamente attribuirsi la morte. La proposizione (rimosso ogni pregiudizio popolare) non è attinta che a' fonti della più pura filosofia.

II. La sola misura del tempo; il solo passaggio di quaranta giorni, non presenta affatto

to

to nè una prova esclusiva, nè una specie di *prescrizione* sulla qualità letale della ferita. Le osservazioni medico-legali fan conoscere chiaramente che l' uomo ferito sia morto dopo de' quaranta giorni, senzacchè questo intervallo abbia punto diminuito la forza natìa ed il carattere mortale della ferita (1).

III. La legge non per tanto, sempre estimatrice discreta, quando scorge un intervallo al dì là di quaranta giorni piega di buon grado. Qualunque sia l' apparenza della cosa; comunque la cosa stessa offra che la morte non sia avvenuta che per *sola natura* delle ferite o percosse, ella è *contenta* di dubitare della esistenza di una concausa, che l' occhio del perito non ha rinvenuta; o che l' inviluppo e l' andamento stesso della cosa ha lasciato nella oscurità. Non volendo quindi pronunziare una pena che non riposi su di un saldo fonda-

 men-

(1) Il cervello offeso (valga per un esempio) ha talvolta conservato uno stato morboso che non si è risoluto colla morte, se non dopo quaranta o cinquanta giorni. Ma la ferita è stata la *potente* cagion della morte.

mento, si attiene alla via sicura; e diminuisce di alcun grado la pena scritta.

IV. Quando poi oltre il passaggio di quaranta giorni dalla offesa alla morte; oltre i dubbi di una *occulta concausa*, chiaro veggasi che la morte non sia seguita per *sola natura* delle ferite o percosse, ma *per causa soprravvenuta*; la diminuzione di tre gradi di pena diviene *assoluta*. A' dubbi sparsi dal tempo; alle incertezze della coesistenza di altra causa non conosciuta, va unita un' altra causa *coefficiente*, visibile e chiara. Quindi la ferita, ossia la cagion prima, non è che una cagione *parziale*. Non può che *parzialmente* attribuirsele l' effetto.

V. Quistione. Le *diminuzioni* di pena indicate negli *Art.* 362 e 363, sono elleno limitate alle sole percosse o ferite *volontarie* d'onde segua la morte, oppure comprendono benanche le percosse o ferite *premeditate*?

VI. Ragioni di dubitare. 1.° I citati due articoli non parlano che di percosse o ferite *volontarie*. Non possono estendersi alle percosse o ferite *premeditate*. 2.° Le diminuzioni delle quali è parola ne' due citati articoli, presentano

fano una specie di scusa. Ma le ferite premeditate come gli omicidj premeditati, non godono di questa indulgenza legale.

VII. Qualunque sia il valore di tali motivi possono elevarsi delle idee in contrario.

Se la morte dell'offeso non è accaduta per *sola* natura delle ferite, ma per *causa sopravvenuta*, la pena discende di uno a due gradi. Questa considerazione è intima alla qualità delle ferite. Riguarda la loro forza fisica, non l'affezione morale dell'agente. Se riguarda la qualità fisica delle ferite, ella tocca del pari le ferite volontarie e le premeditate.

Il benefizio della diminuzione è attaccato alla maggiore o minore attività della causa; alla sua efficacia o inefficacia; alla uguaglianza o inuguaglianza coll'effetto. Ma la ferita volontaria che non è da per se efficace a produrre la morte; che per produrla ha bisogno del concorso di una nuova causa, non acquisterà una forza più attiva, nè addiverrà una causa adeguata ed intera, sol perchè è premeditata.

Dopo il passaggio di quaranta giorni, la legge dubita della esistenza di una concausa che l'occhio del perito non ha rinvenuta, o che l'inviluppo è l'andamento stesso della cosa ha lasciato nel bujo. Questo dubbio che è fon-

 dato

dato sulla cosa, non sull' animo più o meno perverso di colui che agisce, è comune alle ferite volontarie ed alle premeditate. Comuni quindi debbono essere le conseguenze. Sarebbe in fatti una delle più assurde questa proposizione: Una ferita *volontaria* dopo il passaggio di quaranta giorni, non è forse efficace alla morte; è efficace però se dessa è *premeditata*. La *premeditazione* renderà più maliziosa l' azione, renderà maggiore il suo valor morale; non altererà mai la sua forza, il suo valore fisico. Una ferita volontaria che ha due gradi di forza fisica distruttiva, non ne avrà mai quattro perchè è premeditata.

È ben vero che le ferite premeditate non sono mai scusabili. Ma la diminuzione di cui è parola nell' articolo attuale, non è ella una diminuzione derivante da simili fonti. La scusa è un soccorso che la legge concede alla persona irritata. Ella punisce con misura meno severa il percussore o l' uccisore quando prima di percuotere o uccidere è stato egli percosso, ferito, messo in istato di rissa o altrimenti provocato ne' termini della legge. La diminuzione attuale per contrario è in relazione alla cosa. Ella riguarda l' indole materiale della ferita; la sua forza fisica; la sua influenza sulla morte. Ella è fondata su de' rapporti tra le cagioni e gli effetti, e sulle leggi fisiche, l'azione delle quali non

non varia a seconda che la ferita sia premeditata o semplicemente volontaria.

VIII. Ho indicato le ragioni del dubbio. Ho tracciato le riflessioni in contrario. Apparterrà all' altrui saggezza lo scegliere la opinione più conforme alla legge che è, come ho pur altra volta notato, la ragione scritta de' magistrati.

ARTICOLO 364.

Il misfatto di castratura soggiacerà al quarto grado de' lavori forzati.

Se ne sia seguita la morte pria del termine di quaranta giorni, il colpevole soggiacerà alla pena di morte.

I. Questo *misfatto* (presentato d'ordinario dalla brama di somministrare a' nostri teatri l'incanto della melodia) è fatale alla umana generazione. Se non toglie tutte le volte la vita, toglie sempre i mezzi di trasmetterla.

Orribile, degradante, ingiurioso alla specie, non potea riguardarsi sotto il rapporto generale della *mutilazione*; e punirsi col primo o col secondo grado de' ferri ne' termini dell'*Art.* 358. La sua complicazione; i perigli che sovente ne sono inseparabili; le conseguenze tanto estese quanto perniciose, han-

no obbligato il Legislatore a formarne una eccezione, ed elevarne la pena al quarto grado de' lavori forzati.

Portata una eccezione di giusta severità su'l misfatto di castratura; elevata la sua pena al quarto grado de' lavori forzati, era una conseguenza del sistema proporzionale il portare una eccezione ugualmente severa sull'omicidio derivatone pria di quaranta giorni; e l'elevarne la pena alla morte.

II. QUISTIONE. Se la morte della persona *evirata* sia seguita dopo quaranta giorni non per sola natura della offesa, ma per *causa sopravvenuta*, discenderà pur di tre gradi la pena ne' termini dell'*Art.* 363?

III. La pena scritta è quella della morte. Discendendo di tre gradi, si abbasserebbe a quella del terzo grado de' ferri. Val dire, il solo misfatto di evirazione sarebbe punito co'l quarto grado de' lavori forzati. Il misfatto medesimo elevato ad omicidio, sarebbe punito co 'l terzo grado. È strano il solo concepirlo.

Seguendo la morte dopo i quaranta giorni, han luogo le indulgenti diminuzioni segnate dalla legge; ma in modo che rimanga nel suo natìo vigore la pena stabilita per la sola evirazione; quella cioè del quarto grado de'

de' lavori forzati. Sarebbe nojevole l' intrattenersi anche per altri momenti su di una idea che decomposta, sembra che si presenti così netta.

SEZIONE III.

Delle ingiurie e della rivelazione di segreti.

ARTICOLO 365.

È ingiuria ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa con parole, con gesti, con iscritti o in altro modo qualunque; purchè abbia per oggetto di far perdere o diminuire la stima di colui contro del quale è diretta.

I. La sola offesa *materiale* non basta a costituire il reato. Ella prende il suo carattere *morale* dal fine cui è diretta. Non altramente è ingiuriosa la espressione che quando il suo oggetto è di far perdere o diminuire la stima altrui: *Injuria ex affectu facientis consistit* (1). Vulpiano.

II.

(1) *L.* 3. *D. de injuriis.*

II. *Ogni offesa pubblicamente o privatamente espressa*... È opportuno un ricordo dello stesso giureconsulto. *Pati quis injuriam etiamsi non sentiat, potest. Facere nemo, nisi qui scit se injuriam facere* (2).

III. *Con gesti*... Se alcuno alza la mano verso di un altro per dargli uno schiaffo, se alza il bastone per colpirlo, la sua azione *può* (generalmente parlando) ben classarsi tralle ingiurie.

IV. *Con iscritti*... La voce si allontana per poco spazio; non potendosi parlare se non a chi si trova presente. Lo *scritto* si estende a' luoghi e tempi lontani. Uguale tutt' altro, la ingiuria con iscritti esige una severità maggiore.

V. *O in altro modo qualunque*... Non essendo possibile d'indicare minutamente i tanti e diversi modi onde arrecasi altrui un ingiuria, la legge è stata forzata a far uso di una locuzione così ampia, affinchè nel suo silen-

zio

(2) *L. 3. §. 2. D. de injuriis.*

zio non rimanesse il fallo senza la punizione convenevole.

VI. A bello studio non si è fatta particolar menzione delle ingiurie che arrecansi colla *pittura*; questo grande mezzo di profferire e divulgare de' fatti oltraggiosi. Elleno o vanno comprese nella locuzione generale poco innanzi dinotata, o più propriamente nella specie delle ingiurie con *iscritti*. Dipingere i fatti, non è in buon senso che scriverli.

ARTICOLO 366.

L' ingiuria è punita coll' ammenda correzionale, col primo al secondo grado di prigionia o confino, secondo la qualità della medesima, secondo le persone, secondo il tempo, il luogo e le conseguenze che ha prodotte.

Può il giudice discendere anche alla pena dell' esilio correzionale ne' gradi medesimi, o cumular l' esilio alla prigione; purchè il tempo della intera pena non ecceda i due anni.

Se però l' ingiuria non risulta che da espressioni vaghe, da rimproveri indeterminati, e da voci o atti semplicemente indecenti, la pe-

pena sarà di polizia ; salve sempre le pene maggiori nel caso che i fatti o gli atti, o gli scritti, o le parole che contengono l' ingiuria, costituissero per se medesime un altro misfatto o delitto.

I. La latitudine conceduta è perfettamente conforme al suo soggetto. Suscettibile com' egli è, di rapporti, di variazioni e di modificazioni indefinite, non poteva pronunziarsi una pena veramente definita e precisa.

II. *La ingiuria è punita . . . secondo le qualità della medesima . . . Quod ait praetor prout* quaeque res erit *animadvertam . . . vel in persona ejus qui agit . . . vel ejus adversus quem agitur, vel etiam in re ipsa in qualitate injuriae* (1).

III. *Secondo le persone . . .* È una regola ben dettata dalla ragione. *Persona, atrocior injuria fit, ut quum magistratui, quum parenti, quum patrono fiat* (2).

IV.

(1) *L.* 15. §. 28. *D. de injuriis.*
(2) *L.* 7. §. 8. *D. de injuriis.*
Vedi l' *Art.* 174.

IV. *Secondo il tempo, il luogo . . . Si ludis, et in conspectu . . . quia atrocior est quae in conspectu fiat.* Se nel tempio, nel palazzo del principe, nelle assemblee publiche.

V. *Secondo . . . le conseguenze che ha prodotte . . .* La gravezza dell' azione d' ordinario non altramente si ragguaglia che nella ragione composta del dolo e del nocumento.

VI. La ingiuria debb' ella riportarsi non al tempo del giudizio; ma a quello in cui fu profferita. Entra per esempio a calcolo non la dignità che l'oltraggiato ha dappoi conseguita, ma lo stato in cui egli era all'epoca nella quale ricevè l'oltraggio. *Injuriarum aestimatio non ad id tempus quo judicatur, sed ad id quo facta est referri debet* (3).

Non enim augetur ex post facto praeteriti delicti aestimatio (4).

VII. Quistione. Può il giudice ordinare una ri-

(3) *L.* 21. *D. de injuriis.*
(4) *L.* 134. *D. de regulis juris.*

riparazione publica verso la persona offesa comunque elevata in dignità ?

VIII. Il giudice non può imporre che le pene segnate dalla legge. Tra quelle non ha luogo la riparazione publica.

Il giudice creerebbe una pena arbitraria, una pena privata. Commetterebbe in conseguenza una ingiuria ed un eccesso di potere.

Tanto basta per rispondere negativamente. Ma se volesse penetrarsi ne' motivi onde cotesta pena non è stata adottata, forse non sarebbe incongruo il riflettere che non appena si propongono delle pene, la prima idea che si presenta al disame è quella di vedere se la forza della legge è in istato di farle eseguire, quando il condannato vi si neghi. La *riparazione publica* nel rifiuto *ostinato* del condannato, non può eseguirsi, ammenocchè non voglia farsi uso di mezzi troppo disagevoli, violenti e tali che vincano la sostanza stessa della cosa.

AR-

ARTICOLO 367.

Le ingiurie punibili correzionalmente, quando son pubblicate colle stampe in figure, in immagini, in incisioni, in emblemi, o in iscritto; o anche senza stampa quando sien pubblicate con pubblici affissi in uno de' suddetti modi, prendono nome di libello famoso, *e saranno punite col primo al terzo grado di prigionia o confino, e coll' ammenda correzionale.*

Il giudice può discendere all' esilio correzionale, o cumulare alla prigionia l'esilio, purchè il totale della pena non ecceda i cinque anni.

I. Le leggi decemvirali punivano il *libello famoso* con pena capitale. Si conobbe che la pena superava il reato; e la legge avanti il regno di Augusto fu paga di un castigo men duro.

Sotto l' imperatore Valentiniano cotesta azione venne di nuovo esaltata a misfatto capitale; e l' austerità della pena colpiva non solo chi aveva composto il libello, ma anche chi lo aveva publicato, e chi, qualora potesse, non lo avesse soppresso (1).

Il

(1) *L.* 1. *C. de famosis libellis.*

Il Legislatore a tali leggi crudeli ha sostituito leggi dettate da' lumi e dalla umanità.

II. *Le ingiurie punibili correzionalmente* . . . Primo elemento costitutivo del *libello famoso* è la qualità della ingiuria punibile *correzionalmente*. Le ingiurie non suscettibili che di *pene di polizia*, comunque sien publicate o con istampa o con affissi, non prendono il nome di *libello famoso*. Avranno elleno una gravezza maggiore, e saranno quindi punibili più severamente. Ma la severità non potrà eccedere i confini segnati alle pene di polizia (2).

III. *Le ingiurie* . . . *quando son pubblicate* . . . *anche senza stampa* . . . Ma con publici affissi sia in iscritto, sia in figure, sia in immagini, in incisioni, in emblemi. Cotesti *limitati* modi formano un elemento essenziale di cosiffatta specie di delitto.

IV. *Saranno punite col primo al terzo grado di prigionia* . . . La pena differisce da quel-

(2) Vedi gli *Art.* 314 e 315 che non deono confondersi coll' art. attuale.

quella dettata nell' articolo precedente. La ragione della differenza è questa. La ingiuria scritta e publicata colla stampa contiene una gravezza assai maggiore. Vero è che la scrittura manifesta nudamente il fatto; che lo rappresenta senza altra vivezza di quella che le sa dare lo scrittore; che la voce vi aggiunge e lo spirito e l'affetto; e che quindi la voce è assai più espressiva della scrittura. Ma non può non riflettersi che la scrittura presenta qualche cosa di più permanente che la parola; che la parola si allontana per poco spazio, e non colpisce che le persone presenti; che la scrittura stampata si estende a persone, a luoghi, a tempi lontani. Non può non riflettersi che è dessa un de' mezzi più perfidi, più rapidi, più fecondi per la diffamazione; e che turba in modo tutto proprio la tranquillità publica e la individuale, forzando, a dir così, la *vittima* alla vendetta e talvolta allo spargimento del sangue.

ARTICOLO 368.

La pena mentovata nell' articolo precedente comprende anche coloro che abbiano fatto render pubbliche tali ingiurie per mezzo di fogli periodici.

Se però questi fogli sieno stranieri, la pena colpisce coloro che avranno inviato gli articoli, o dato ordine d' inserirli, o contribuito alla introduzione o distribuzione di tali fogli nel regno.

I. Una ingiuria *punibile correzionalmente* renduta publica per mezzo di *fogli periodici*, non è che un *libello famoso*. La specie dell' azione è la stessa, è la stessa la specie della pena.

Dissi appositamente la *specie* dell' azione è la stessa; poichè l' azione *individuale* ha de' gradi visibili di differenza; e tanto è ella più momentosa, quanto, nell'ordinario rapporto delle stampe, è più rapida e più estesa la diffusione e la comunicazione di tali fogli.

AR-

ARTICOLO 369.

La disposizione de' due precedenti articoli non è applicabile a' fatti de' quali la legge autorizza la pubblicità; nè a quelli che l'autor della imputazione avea l'obbligo, per la natura delle proprie funzioni o de' proprj doveri, di rivelare o di esprimere.

I. Il conformarsi al voto della legge; l'adempiere a' proprj obblighi; il permettersi ciò che la legge non vieta, non è certamente il soggetto nè d'imputazione, nè di pena.

ARTICOLO 370.

Se si tratti d'ingiurie contenute nelle aringhe o negli scritti relativi alle difese giudiziarie, i giudici della contesa potranno prender le seguenti disposizioni:

1.° sopprimere gli scritti ingiuriosi;

2.° restringere gli autori col mandato in casa, che non ecceda i quindici giorni;

3.° sospenderli dalle proprie funzioni per un tempo che non ecceda i sei mesi.

Se le ingiurie o gli scritti ingiuriosi contengano un reato preveduto dalla legge, ed i giudici della contesa non sieno competenti

a giudicarne, *essi pronunzieranno per modo di provvisione la soppressione*, *restrizione o sospensione sopraccennata*, *e. rimetteranno i colpevoli a' giudici competenti.*

I. La *difesa* è sacra; ma è sagra l' altrui stima. Deve difendersi il proprio diritto; ma non debbe violarsi l' altrui. Dee implorarsi il soccorso della giustizia; ma non cominciando dal commettere una ingiustizia. *Agant quod causa desiderat*; *temperent ab injuria* . . . *nec enim conniventia comodanda est*, *ut quisquam negotio derelicto*, *in adversarii sui contumeliam*, *aut palam pergat*, *aut subdole* (1).

II. *Potranno prendere la seguenti disposizioni* . . . O disgiuntivamente, o simultaneamente ... Ma questa potestà debb' essere constantemente guidata dalla saggezza. La riunione di tutte e tre le misure suggerite dalla legge, non sarebbe che un mancare di fiducia alla legge medesima, quando avesse luogo fuori de' casi della più interessante considerazione.

III.

(1) *L. 6. C. de postulando.*

III. *Se le ingiurie... contengono un reato preveduto dalla legge . . .* Pare che sotto la parola *reato* siasi qui voluto esprimere *delitto*. La ragione è precisa. Quando il reato non eccede i caratteri di *contravvenzione*, le misure di polizia adottate da' giudici della contesa, offrono una *coercizione* abbastanza severa.

IV. Questione. Se la *difesa* esiga la giustificazione de' fatti che colpiscono il decoro dell'avversario, sarà mai il difensore tenuto d'*ingiuria ?*

V. La legge autorizza la difesa. Autorizza dunque la publicità de' fatti che riguardano la difesa.

La legge per l'*Art.* 369 non comprende nelle sue sanzioni colui, che aveva l' obbligo di esprimere de' fatti per la natura delle proprie funzioni o de' propri doveri. Il difensore nella specie proposta, ha avuto appunto per guida le proprie funzioni ed i propri doveri.

La difesa debbe esser giusta . Una difesa giusta, non può limitarsi senza recare un torto.

Non v' ha ingiuria senza animo d' ingiuriare. Chi serve alla necessità della difesa, non serve che a' suoi diritti. Egli non ha la mac-

chia d' ingiurioso. *Juris executio non habet injuriam.*

È volgare il contegno di colui che per i-sciorre se medesimo, nominò, publicò e scrisse il vero autore del misfatto. Egli non fu certamente nè un delatore, nè un oltraggiatore, ma un difensore della propria innocenza (2).

VI. Quindi è fuori dubbio che non v' abbia luogo ad azione d' *ingiuria* (3).

Nella somma moderazione di una classe quanto saggia, tanto rispettabile, sono ben superflui que' ricordi morali delle *leggi romane*: *Non probris, sed ratione certandum. Non ultra quam litium poscit utilitas* (4).

AR-

---

(2) *L. 3. C. de delatoribus.*

(3) Non bisogna ritenere in un timore illegale e servile quegli oratori che una giusta indignazione quasi trasporta talvolta. Un racconto freddo è d' ordinario sterile ed inefficace. Una nobile arditezza è sovente feconda ed attiva.

(4) *L. 6. C. de postulando.*

ARTICOLO 371.

I medici, i cerusici, gli speziali, le levatrici, e generalmente ogni ufiziale di sanità ed ogni altra persona depositaria, per ragione del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano, quando, fuori de' casi in cui la legge gli obbliga a darne parte all' autorità pubblica, li rivelino, saran puniti col primo grado di prigionia o di confino, e colla interdizione a tempo dell'ufizio, professione o carica di cui abbiano abusato, e coll' ammenda correzionale.

I. La *discrezione* è una delle più belle qualità morali richieste precisamente in simili persone. Compromettere colla *divulgazione di secreti oggetti*, l'onore e la delicatezza altrui, non è che violare quella qualità preziosa; che abusare del proprio stato; che *malversare* il deposito non altramente confidato che per ragione dello stato; che presentar de' germi di delitti e di misfatti. La disposizione che ne fa una colpa e che la punisce, mette in accordo la delicatezza, la morale, la giustizia (1).

(1) Vedi l'*Art.* 392; e vedi l'*Art.* 24 delle *leggi di procedura penale.*

SEZIONE IV.

Degli omicidj, delle ferite, o delle percosse non imputabili.

ARTICOLO 372.

Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite o le percosse sono ordinate dalla legge e comandate dall' autorità legittima.

I. Non v' ha reato senza volontà colpevole (1). Non è colpevole la volontà quando non viola la legge. Nella ipotesi la legge anzicchè violata, è eseguita (2).

Obbedire i comandi ricevuti dall' autorità legittima, non è che adempiere i propri doveri. Reato e adempimento de' doveri, sono delle idee che non coesistono.

II. Uopo è di por mente a quelle parole *comandate dall' autorità legittima*. Parole quanto compendiose tanto saggie. Deve nella soggetta materia essere un'*autorità* quella che comanda. L'autorità che comanda, debb'essere le-

(1) Vedi l'*Art.* 348.

(2) Vedi gli *Art.* 234 e 237.

Vedi l'*Art.* 473 delle *leggi di procedura penale.*

legittima. Il comando ch' ella dà, deve riguardare oggetti *di sua ispezione*, e pe' quali le sia *dovuta ubbidienza*. In contrario esiste il reato; ed è imputabile a colui che lo comanda ed a colui che lo esegue. *Si mandatu meo facta sit alicui injuria, plerique ajunt* (rispose Paolo) *tam me qui mandavi, quam eum qui suscepit, injuriarum teneri* (3).

ARTICOLO 373.

Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità attuale della legittima difesa di se stesso o d' altrui.

I. Non esiste *reato* quando colui che lo ha commesso vi è stato costretto da una forza cui non ha potuto resistere. Sono i termini dell' *Art.* 62. Alla forza della necessità attuale della difesa legittima di se stesso, non può resistersi.

Il principio radicale dell' omicidio, delle ferite, delle percosse di cui è parola in questo articolo, è la propria conservazione. Il con-

(3) *L.* 11. *D. de injuriis.*

conservare se medesimo è adempire, non violare i voti della legge (1).

La vita degl' individui ha de' punti di rassomiglianza con quella de' stati. Questi han diritto di far la guerra per la propria conservazione. Quelli han dritto di uccidere l' ingiusto aggressore nella necessità attuale della difesa.

L' aggressore in faccia all' assalito ha perduto la sua inviolabilità personale. Egli è soggetto ad una specie di taglione. La società nega la sicurezza a quel colpevole che vuol privarne un altro.

Finalmente non è la *mano privata* che in que' momenti percuote, ferisce, uccide il cittadino. È la legge che porge la spada, che autorizza, che rende *publica* la mano. *Aliquando gladius ad occidendum ab ipsis legibus porrigitur* (2).

Pre-

---

(1) *Non potestis hoc facinus improbum judicare quin simul judicetis, omnibus qui in latrones inciderint aut* eorum telis, *aut* vestris sententiis *esse pereundum.*

CICERONE.

(2) CICERONE.

Premesse queste poche idee quanto comuni tanto sicure, vengo ad analizzare minutamente l' interessante articolo.

II. *Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla necessità* . . . . Questa espressione appalesa la gravezza del bisogno e la urgenza del periglio che non permette di aspettare il soccorso della legge e l' intervento de' magistrati. Il caso contemplato nell' articolo, è quello precisamente in cui la natura e la legge raccomanda l' uomo *a se stesso.*

III. *Quando . . . son comandate dalla necessità* attuale . . . Il *dritto di difesa* non racchiude quello di affrontare altrui per una ingiuria o già passata o che si teme. Non è desso un diritto che può esercitarsi per *anticipazione.* Egli è tutto istantaneo; è tutto un risultamento della *necessità attuale* in cui è l' uomo. *Eum igitur qui cum armis venit, possumus armis repellere; sed hoc* confestim, *non ex intervallo* (3).

La

(3) *L. 3. D. de vi et vi armata.*

La legge non parla che dell' *istante morale*; che del periglio grave sovrastante nel momento; che di quel momento in cui altri perduto sarebbe, qualora attendesse la mano della legge (4). Passato il momento, è passata la necessità attuale. La necessità che non è *attuale*, non è necessità; dacchè, il ripeto, può allora e deve attendersi la guarentigia della legge, la intervenzione del magistrato.

IV. *Quando . . . son comandate dalla necessità attuale della . . .* difesa . . . La legge è protettrice della *difesa privata*, non della privata vendetta. Ella protegge le impulsioni della natura ne' momenti della necessità e del periglio, non gli eccessi. Protegge il diritto, non il reato. *Illum solum qui vim* infert *ferire conceditur. Et hoc si* tuendi *dumtaxat*, *non etiam* ulciscendi *causa factum sit* (5).

V. *Quando . . . son comandate dalla necessità attuale della* legittima *difesa* . . . La di-

(4) *Facto, non consulto in tali periculo opus esse.* Salustio.

(5) *L.* 45. *D. ad L. Aquiliam.*

difesa debb' essere *legittima*, autorizzata cioè dalla legge; diretta a respingere un' aggressione ingiusta; a rimuovere un ingiusto periglio: Debbe essere moderata; debbe essere incolpevole. Sarebbe, per un esempio, *illegittima* la difesa di colui che per vie di fatto si è ridotto nella necessità di difendere la propria vita colla distruzione della vita altrui. Sarebbe *colpevole* la difesa di colui che il primo ha provocato; e che ha tratto su di se gli effetti dell' altrui giusto dolore. Non sarebbe *moderata* la difesa quando l' assalito che può *agevolmente* arrestare il suo aggressore, lo uccide. *Sin autem* (Vulpiano) *quum* posset *apprehendere*, malit *occidere*, *magis est ut injuria fecisse videatur. Ergo et* Cornelia *tenebitur* (6).

VI.

(6) *L. 5. D. ad L. Aquiliam.*

Nella grave costernazione, in cui in que' terribili istanti trovasi la persona assalita, non deve tutto esigersi con la più rigorosa misura. L' anima è riempiuta del sentimento del periglio. Ella è tutta intenta all' oggetto. Ella quasi non ragiona. La esperienza, la riflessione, il giudizio tace in quell' atto. Tutto diviene impulsione. È, per una maniera di dire, la natura che opera senza il ministero dell' uomo.

VI. *Della legittima difesa di se stesso o d' altrui* „ . Il mondo tutto non è che una cosa sola. Gli uomini tutti non sono che una grandissima società. Le grandi società parziali non sono che grandi provincie del mondo. Ogni uomo ne è un elemento.

L' uomo non è straniero all' altro uomo. Evvi anzi tra gli uomini un legame naturale che li attacca gli uni agli altri (7). L'assistersi reciprocamente, è la prima legge e della natura e della società (8). Siffatta proposizione generalmente sentita e riconosciuta, sembra ormai un luogo comune nelle scienze morali.

Sarebbe poi veramente inconseguente se l' aggressore che perde in faccia all' assalito la sua inviolabilità personale, la ritenesse riguardo agli altri che porgono una mano soccorrevole all' assalito medesimo.

VII.

---

(7) *Natura ipsa* cognationem *quamdam inter omnes homines constituit.* Grave e giusta sentenza stoica.

(8) *Eademque ratio fecit ut homo profectus a charitate domesticorum ac suorum*, serpat longius, *et se implicet primum civium*, *deinde* omnium mortalium societate.

CICERONE.

VII. Quistione 1.ª L'uomo che è sorpreso in adulterio dal coniuge armato; che vede la sua vita in periglio imminente; e che per salvarla lo uccide, è egli in istato di *necessità attuale di legittima difesa?*

VIII. Egli è in istato di *delitto*. Lo stato di delitto non è titolo ad un secondo delitto.

Egli è in istato di offesa riguardo al marito. Lo stato di offesa non porge diritto ad arrecare una offesa più grave.

Per mezzo di un' azione condannata e dalla morale e dalla legge, egli si è messo nel caso di eccitare il giusto dolore del marito. Gli effetti del giusto dolore non son guardati dalla legge che con occhio di giusta indulgenza.

Egli non è nella necessità attuale della difesa legittima. Mal si chiamerebbe *stato di necessità* quello stato in cui taluno volontariamente si è posto. Necessità e volontà non sono delle idee coesistenti.

IX. Discende da tali premesse che l' *adultero uccisore* debba essere riguardato come *omicida volontario.*

X. Quistione 2.ª V' ha reato quando l'omicidio, le ferite, le percosse son comandate dal-

dalla *necessità attuale* di difendersi da uno *stupro*? Recasi come ragion del dubbio il silenzio della legge.

XI. Non vi è reato quando l' omicidio, le ferite, le percosse son comandate dalla *necessità attuale* della legittima difesa *di se stesso*. Ma il difendersi da uno stupro, non è che difendere *se stesso*. La specie dunque è compresa nell' ampiezza della proposizione legale. Quando la legge parla della difesa legittima di se stesso, non fa astrazioni. Ella non separa l' uomo in natura dall' uomo in società. Ella riguarda la persona vestita de' suoi rapporti naturali e sociali. Quindi l' uomo che è costituito nella necessità di difendere il proprio decoro *così gravemente offeso*, può ben dirsi ch' è costituito nella necessità attuale di difendere la propria persona.

Il *pudore* è la più forte guarentigia de' costumi. L' apprezzarlo assai, non è che apprezzare i costumi. Il pudore è caro alle anime virtuose del pari che la vita (1). Il difender-

(1) Lucrezia non sostenne di vivere dopo quella odiosa calamità. Ella colla sua morte illustrò i tristi arcani di quella notte per lei estrema.

derlo, non è che difendere la vita stessa. *Viris bonis iste metus* (ne stuprum patiatur) *major quam mortis esse debet* (2).

Non altramente che su tali diritti principj scrisse Adriano. *Eum qui stuprum sibi vel suis per vim inferentem occidit, dimittendum* (3).

La *vita civile* consiste nella integrità del decoro. L'attentato gravissimo di cui è parola, distrugge il decoro. Distrugge dunque la vita civile. Ma la vita civile gode del favor pubblico del pari che la vita naturale: *Qui latronem vel alium quemlibet stuprum inferentem occiderit, punire non placuit: Alius enim vitam, alius pudorem publico favore defendit* (4).

XII. Ma insistendosi sulla ragion del dubbio vuol replicarsi. La legge ha parlato della difesa di se stesso, non della difesa del *decoro* comunque *letalmente* attaccato. I confini della legge sono sacri.

 Non

---

(2) *L.* 8. *D. quod metus caussa.*
(3) *L.* 1. §. 4. *D. ad L. Corneliam de sicariis.*
(4) Paolo. *Receptarum sententiarum.*

Non par vero il silenzio della legge. Ella ha parlato della difesa della persona. E sotto nome di *persona* intendesi la persona vestita de'suoi gravi rapporti naturali e sociali; la persona ed in natura ed in società; la persona accompagnata dal più sacro e più prezioso elemento, dall'*onore*. Ha parlato della vita. E sotto nome di *vita* intendesi e vita naturale e vita civile. Una intelligenza contraria sarebbe veramente *anti-sociale*.

XIII. Chiudo le mie semplici osservazioni (rimanendo al lettore la scelta ed il giudizio) con un tratto storico rammentato dall' oratore filosofo. *Pudicitiam quum eriperet militi tribunus militum in exercitu Caji Marii, interfectus ab eo est*, cui vim inferebat. *Facere enim probus adolescens periculose, quam perpeti turpiter maluit. Atque hunc ille vir summus scelere solutus periculo liberavit* (5).

XIV. Quistione 3.ª L' assalito anzicchè uccidere il suo assalitore, è tenuto a fuggire? Non fuggendo; ed uccidendo l' assalitore, è egli colpevole di *omicidio volontario*?

XV.

(5) Cicerone.

XV. Chi fugge, volge le spalle al suo nemico. Il che è ben periglioso. Se la fuga non fosse felice, il destino di colui che fugge diverrebbe fatale.

L' uomo che fugge, si priva della facoltà di difendersi. Se si obbligasse dalla legge a fuggire, si obbligherebbe dalla legge stessa a non difendersi. Obbligo cui la natura ripugna.

Dopo una fuga intrapresa, è assai malagevole ricomporsi di bel nuovo per una difesa efficace contra il proprio persecutore. Ciò vale il dire che intrapresa la fuga, rimane la vita in periglio.

XVI. Queste osservazioni prese in astratto farebbero inclinare piuttosto ad una risoluzione negativa. Dissi in *astratto*, poicchè possono ben presentarsi de' fatti corredati di circostanze così poderose, che menino ad una risoluzione affermativa. Se la fuga, per esempio, lungi dal meritare un tal nome, presentasse un *confugio*, un *asilo sicuro*, il rifiuto di questo soccorso che offre il momento, desterebbe una idea contraria allo stato di *necessità attuale* di difesa legittima.

XVII. Quistione 4.ª Va *impunita* la uccisione commessa nell' atto di difendere la in-

tegrità del proprio corpo, o sia nell' atto di difendere se stesso da gravi ferite?

XVIII. V' ha bisogno di molto accorgimento nel fissare concretamente lo stato della quistione. V' ha bisogno di legare e confrontare gli *Art.* 363 e 377 n.° 1.° V' ha bisogno di conoscere se l' uomo sia veramente nella necessità attuale della legittima difesa di se stesso, oppure se abbia egli già ricevuto delle ferite, e senza periglio di riceverne delle altre, mosso dal giusto dolore e dalla passion di vendetta, commetta la uccisione. I confini de' due casi sono ben angusti. L'arte del giudice è di reggere tali confini, distinguerli e separarli. Separati i confini, è separata la cosa stessa. Separata la cosa, è agevole il separarne i risultamenti.

XIX. Premesse queste dilucidazioni, può *in generale* riflettersi opportunamente che la integrità del corpo è apprezzabile quanto la vita;

Che i colpi nè si misurano, nè si reggono;

Che l' effetto di essi è sovente letale;

Che quando è in urgente periglio la integrità del corpo, è nel periglio stesso la propria salute;

Che

Che chi difende la salute propria messa in *urgente periglio* (6) non è colpevole, poichè egli in quell'istante non segue che i divisamenti della natura.

XX. Quando dunque l' uomo si difende da gravi ferite; quando egli nell' istante *gladio repellit percussorem ad se venientem*, difende la propria persona, la propria vita, la propria salute. Val dire, egli è nella necessità attuale di una difesa legittima. Quindi non è in istato di reato.

Quando poi trattisi di una grave ferita già ricevuta; quando non esista il periglio urgente di altre gravi offese; e quando l'ira, il dolore, la vendetta consigli l' omicidio, esso è punibile; ma scusabile ne' termini dell'*Art.* 377.

XXI. Quistione 5.ª È *impunita* la uccisione di un furioso che armato assale e mette in urgente periglio l' altrui persona?

(6) *Si quis* percussorem *ad se* venientem gladio repellit, *non ut homicida tenetur. Defensor enim* propriae saluis, *in nullo peccasse videtur.* Grave com'ella è ogni parola, è ben degna della più grave attenzione.

L. 3. C. ad L. Corneliam de sicariis.

XXII. Il principio della *difesa violenta*, è la propria conservazione. Non v' ha ragione che consigli di amare ed apprezzare la conservazione del suo simile più che la propria.

L'uomo non è colpevole, quando difende il suo simile constituito già nella necessità attuale di una difesa legittima. È incolpevole a ragion più forte, quando difende se medesimo costituito del pari nella urgenza e nel periglio.

XXIII. È ben duro, potrà dirsi, dar la morte ad un furioso che non è reo; che assale, ma senza dolo; che non è un aggressore ingiusto, poicchè la sua azione è sfornita di rapporti morali ed in conseguenza di giustizia; che in fine nel suo stato di furore, non provvoca che de' soccorsi.

XXIV. Rispondo. La quistione non è già se l'assalitore sia ingiusto e reo (7); ma se l'as-

(7) Citaşi un esempio in cui la persona uccisa è innocente al pari di quella che cagiona la morte. » Due individui in un naufragio si attaccáno ad una tavola la quale non può salvarne che un solo. L' un de' due accorgendosi dell' imminente periglio, gitta l' altro nel ma-

l' assalito abbia dritto a difendersi contra i di lui assalti. E questo diritto non può certamente negarglisi, ammenocchè non gli si neghi il dritto alla vita. È ben duro l' uccidere un furioso. Ma non è più duro che egli uccida un altro? È umano il soccorrere. Ma per soccorrere, non è giusto il perire (8). Avere innanzi la morte in un sembiante fiero; non poterla schivare; e pretendere che con una potente reazione non si allontani, è stoltezza.

ARTICOLO 374.

Son compresi ne' casi di necessità attuale di legittima difesa i due casi seguenti:

1.° *se l' omicidio, le ferite, le percosse sien commesse nell'atto di respingere di notte*

O 4 *tem-*

---

mare ove muore annegato. Quegli che muore, è innocente; dacchè non ha provvocato, non ha assalito, non ha offeso. Quegli che preserva la sua vita, è innocente del pari; dacchè l'impero della necessità e la propria difesa il guarentisce. » BACONE.

Un esempio così raro non altera la regola.

(8) L' amore è ordinato. Incomincia da se medesimo. *Proximus egomet sum mihi. Succurram perituro; sed ut ipse non peream.* SENECA.

tempo la scalata, o la rottura de' recinti de' muri, o delle porte di entrata in casa o nell' appartamento abitato, o nelle loro dipendenze.

2.° se il fatto abbia avuto luogo nell' atto della difesa contro gli autori di furti o di saccheggi eseguiti con violenza.

I. I due casi che presenta l' articolo, non sono i soli (1). Non debbono riguardarsi che come *esemplificativi*. Lo consiglia la ragione; e lo dimostra evidentemente quella dizione: *Son compresi ne' casi di nessità attuale . . .*

Quando esistono i termini precisi onde son concepiti i due casi, la necessità attuale di legittima difesa non è più oggetto del calcolo morale del giudice. La sua logica tace. La *necessità* è proclamata irresistibilmente dal dritto.

II. Quelle parole *se l' omicidio, le ferite, le*

(1) *Si tempus est ullum jure hominis necandi, quae* multa sunt, *certe illud est non modo justum, verum etiam necessarium quum vi vis illata defenditur.* Cicerone.

le percosse sien commesse nell'atto di respingere di notte tempo la scalata . . . fanno sorgere un DUBBIO. Ma se l'indicato avvenimento segua di *giorno*? Ripugna forse che una scalata fatta di *giorno* da una *comitiva armata* contenga circostanze così imponenti che metta l'assalito nella *necessità attuale* di una *difesa legittima*?

III. Se l'omicidio, le ferite, le percosse sono commessi nell'atto di respingere di *giorno* la *scalata* o la *frattura* de' *recinti*, de' *muri* o dell'*ingresso di una casa*, o di *un appartamento abitato*, o delle *loro dipendenze*, la legge per l'*Art.* 377 (i cui termini ho trascritti) dichiara scusabili tali azioni. La regola prescritta debbe eseguirsi nella lettera onde ella è chiaramente concepita. Ma il giudice può e deve esaminare bene se il *dato fatto* è ne' *dati precisi* della regola. Può egli e dee esaminare l'avvenimento nelle sue parti e nel suo complesso; conoscere l'aggressione, l'ora, il luogo, le persone, il loro numero, la qualità delle arme; gli antecedenti, il modo dell'assalto, le minacce profferite, i colpi forse già vibrati, ed altrettali aggiunti; e pronunziare se nel dato caso accompagnato dalle date circostanze particolari, esi-

esista la *necessità attuale* di una *difesa legittima* (a).

SEZIONE V.

Degli omicidj involontarj, delle ferite, percosse ec. involontarie.

ARTICOLO 375.

Chiunque per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti commetta involontariamente un omicidio, o ne sia involontariamente la cagione, sarà punito con prigionia dal secondo al terzo grado.

I. Nella estimazione delle pene deve riguardarsi il merito, ossia la *quantità morale* dell' azione punibile. La quantità morale di un'azione

(a) La teoria antica era questa: *Lex duodecim tabularum furem noctu deprehensum occidere permittit; si tamen ipsum cum clamore testificetur. Interdiu autem deprehensum, ita permittit occidere, si is se telo defendat; ut tamen eque cum clamore testificetur.*

L. 4. D. ad L. Aquiliam.

zione *dolosa* è ben differente da quella di un'azione *colposa*.

La misura del reato (questo grande principio signoreggia il lavoro) non si tira dall'effetto *solo* che può risultare ugualmente da un'azione dolosa, colposa o casuale. Ella sorge precipuamente dalla origine viziosa; dalla intenzione nocevole; dalla libera volontà che constituisce radicalmente il misfatto. Questo elemento che è il più operoso, non ha luogo nella classe degli avvenimenti colposi.

Il *dolo* è il vizio della volontà. La *colpa* non è che il vizio dell' intelletto. Si sarebbero altamente offese le regole della filosofia morale, se le pene segnate contro la colpa avessero ecceduto i confini di una saggia correzione.

Ma comunque le pene non sieno che correzionali, il magistrato nel pronunziare il suo giudizio su di simili avvenimenti, deve constantemente rammentare la limitazione e la debolezza umana. La stessa virtù ha i suoi momenti di errore, di astrazione, di stanchezza.

Vo' in ultimo osservare che negli oggetti civili trattasi della sola riparazione del danno recato; che l' azion privata è di esclusiva autorità del danneggiato; e che quindi è ben giusto che non si esiga il *maggior grado* di col-

colpa. *In lege Aquilia* (Vulpiano) *et* levissima *culpa venit* (1). Negli oggetti criminali poi la colpa è *principalmente* punibile pe 'l facile passaggio dalla medesima al dolo. Quindi le ragioni giustificanti il castigo delle azioni colpose, par che si trovino più precisamente ne' casi di colpa *grave* (2).

II. Quistione. La *colpa* estrema, quella che chiamasi *lata*, è mai equiparata al *dolo* ?

III. La definizione del dolo è differente da quella della colpa comunque grave. La differenza è essenziale. Basta all'uopo consultare gli antecedenti.

Quando trattasi di *colpa*, l'azione è commessa involontariamente; l' agente non ne è che la cagione involontaria. Per contrario il primo attributo del *dolo* è la volontà nocevole dell' agente.

È pur vero che nelle *leggi romane* viene talvolta la colpa *estrema* pareggiata al dolo. Ma

(1) *L.* 44. *D. ad L. Aquiliam.*

(2) Si consultino le *leggi romane* sotto il titolo de' *DD. ad L. Aquiliam.* Vi si rinverranno degli esempi pieni di saggezza e molto conducenti ad illustrare la materia.

Ma questa finzione di dritto non ha luogo che nelle materie civili. Consentono i più dotti che l' applicarla nelle materie penali, non sarebbe che sovvertire i principj della scienza morale, ed i sistemi che ne son derivati; e rovesciare le leggi di proporzione inseparabili da quelle di giustizia. *Neque in hac lege* (Cornelia) *culpa lata accipitur pro dolo* (3).

IV. È agevole il conoscere perchè il Legislatore non abbia fatto menzione precisa dell'*omicidiò casuale*. Una disposizione di questa natura sarebbe stata prettamente oziosa. Al caso non si resiste. È unita al caso la ignoranza assoluta delle triste conseguenze che l'azione produce. L'agente, nella ipotesi di un caso precisamente tale, non ha volontà nè diretta, nè virtuale sia di trasgredire la legge, sia di esporsi al rischio di trasgredirla.

AR-

(3) *L. 7. D. ad L. Cornelium de sicariis.*

ARTICOLO 376.

Se dalle circostanze indicate nell' articolo precedente risulti qualunque altro reato contro alle persone, se sarà misfatto sarà punito col primo al secondo grado di prigionia o confino; se sarà delitto sarà punito con pene di polizia (1).

SEZIONE VI.

Delle scuse de' reati contenuti nelle precedenti sezioni del presente capitolo.

ARTICOLO 377.

Gli omicidj volontarj, le percosse o ferite volontarie, ed ogni altra ingiuria o offesa contro alle persone, saranno scusabili,

1.° se sieno provocati da percosse o ferite gravi, o da altri misfatti contro le persone;

2.° se sieno provocati da percosse o ferite lievi, o da altri delitti contro le persone;

3.°

(1) Vedi l'*Art.* 456.

3.° se sieno commessi nell'atto di respingere di giorno la scalata o la frattura de' recinti, de' muri o dell'ingresso di una casa, o di un appartamento abitato, o delle loro dipendenze;

4.° se sièn commessi in rissa di cui il colpevole non è l' autore. È riputato autore della rissa colui che il primo la provochi per lo meno con offese o ingiurie, in modo che l'offesa o l' ingiuria sia punibile almeno con le pene di polizia.

I. La *scusa* è una lodevole misura. Ella fa concorrere benignamente la equità colla giustizia. Ella presenta delle precauzioni e delle provvide modificazioni, onde serbare la gradazione e la proporzione ne' reati e nelle pene. Ella guarentisce alla legislazione la gloria di essere umana. Gli uomini non sono delle macchine impassibili. Hanno eglino de' sentimenti inspirati dalla natura e coltivati dalla società.

È vero che le passioni son soggette; che la ragione nell' ampiezza de' suoi poteri deve frenarle e dirigerle; che dessa è la regola delle azioni. Ma è ugualmente vero che le passioni sono elleno influenti.

È pur vero che l'uomo saggio resiste nobil-

bilmente alla influenza delle passioni (1); e che delle passioni umane ne fa virtù. Ma è vero del pari che la legge è fatta per la massa del popolo, non per gli eroi. Ella gli desidera; ma non obbliga ad esser tali.

Il *reato* è costituito dalla *prenozione dell'oggetto*; dalla *volontà*; dalla *libertà dell'agente*. Questi elementi che costituiscono il reato, son quegli stessi che offrono la base delle scuse. Non sono elleno fondate che nello stato d'ingiusta provocazione; di subitanea commozione; di giusto dolore: che è quanto dire nello stato di diminuito conoscimento, di diminuito consiglio, di diminuita *libertà di agire*.

Il non accordare mai alcun riguardo a queste diverse posizioni dello spirito umano, era un non giudicare gli uomini com' essi sono; anzi, oserei dire, era un non giudicare la specie umana.

Ricondotte alla memoria queste poche idee, passo alla decomposizione dell' articolo.

II. *Gli omicidj volontarj . . . ed ogni altra*

(1) Gli stoici volevano imperturbabile in ogn' incontro il loro *sapiente*. Ma la diritta filosofia ha ripugnato di soscriversi a così rigorosi dettami.

tra ingiuria o offesa contro alle persone, *saranno scusabili* . . . La legge non *iscusa* che determinatamente i reati *contro alle persone*. Tizio se percosso ripercuote, è scusato. Ma se percosso rompe de' suggelli, sottrae de' documenti, commette de' reati contro alle proprietà . . . egli è soggetto, senza diminuzione, alla pena scritta.

III. *Se sieno provocati* . . . La base della *scusa* è la *provocazione*. L'omicida, il percussore ricorre invano a questo presidio legale, quando egli il primo ha violato i diritti altrui e trasgredito i doveri propri. Egli non trova che in se stesso la cagione originaria del reato commesso.

IV. *Da percosse o ferite gravi*, *o da altri misfatti contro le persone* . . . La dizione percosse o ferite gravi, è dizione di genere. Comprende così le percosse o ferite gravi che costituiscono delitto, come quelle che costituiscono misfatto.

Quindi il senso di questo numero sembra che sia il seguente. » Se sieno provocati dal *delitto* o dal *misfatto* di percosse o ferite gravi, o pure da *altri* misfatti contro le persone. » Il contesto, la struttura, la unità dell' articolo, la distinzione delle percosse in gravi e lie-

lievi illustra da per se la spiegazione; e fa sparire quel dubbio facile a destarsi dalla parola *altri* aggiunta a *misfatti*.

V. Quistione 2.ª È scusabile l'omicidio (la ferita, la percossa) se non è egli *immediato* alla provocazione ricevuta?

VI. La Corte suprema di Napoli (2) in una specie analoga riflettè:

Che la violenza grave onde stabilire una *provocazione* al senso della legge è rendere scusabile l'azione criminosa, debb' essere commessa *nel momento* dell'azione medesima;

Che allora è che la provocazione ricevuta, diminuisce la libertà di spirito;

Che allora è che la persona provocata, trovasi costituita in una specie di *necessità colpevole* (3);

E dichiarò che la reazione ond'essere scusabile, doveva essere *immediata* all'azione.

VII. Dopo una opinione così classica, io non avrei

(2) Decisione de' 15 gennajo 1814.

(3) Dotta espressione onde distinguere questa specie di necessità dalla *necessità attuale* di legittima difesa di se stesso o di altrui.

avrei cosa da aggiungere per risolvere la quistione.

VIII. *Se sieno provocati da percosse e ferite gravi* . . . L'aggiunto *gravi* sembra *qui* attaccato alle ferite ugualmente che alle percosse.

Questa specie di *provocazione* è delle più *momentose*. Ella contiene un dolore d' intelletto eccitato dalla ingiuria; contiene un dolor di senso eccitato dalla soluzione del continuo, dalla lacerazione, dallo scomponimento di alcuna fibra del corpo umano.

IX. *O da altri misfatti* contro le persone . . . I misfatti *contro le proprietà* non hanno *forza legale* di scusa (4). È chiaro però che abbiano questa forza i misfatti d' *indole mista*;

(4) Un misfatto contro la *sola* proprietà eccita ancor esso una giusta ira, un giusto commovimento, un disordine più o meno grave nello spirito. L'uomo, che vede devastare i suoi terreni; rompere gli argini; inondare i suoi fondi; uccidere i suoi armenti . . . no 'l vede nella indifferenza e nella quiete. Quando il caso è veramente *imponente*, è della religione de' giudici il farne un soggetto di raccomandazione in *grazia*.

sta; quelli cioè commessi contro la proprietà e contro la persona.

X. *Se sieno provocati da percosse o ferite lievi*... La legge ha parlato delle percosse o ferite *gravi*; ed ha assimilato il grado della loro forza e della loro provocazione a quello che venga eccitato da qualunque *altra azione* elevata a *misfatto* contro le persone. Or parla delle percosse o ferite *lievi*; quelle cioè che non offrono alcun pericolo nè di vita, nè di storpio: e ne assimila il grado di provocazione e di scusa a quello che venga eccitato da ogni *altra azione* che abbia i caratteri di *delitto* contro le persone. È visibile la gradazione, e quindi la giustezza della disposizione.

XI. Quistione. Se la *percossa lieve* non è data per recare una *ingiuria*, offre ella una ragion di *scusa legale*?

XII. La *percossa lieve* è noverata tra' delitti (5). Allora dunque è ella una cagion provocante, ed in conseguenza scusante, quando costituisce un delitto. Nella ipotesi l'azione non è in-

(5) Vedi l'*Art.* 361.

è *ingiuriosa*. Per conseguente non è *delittuosa*.

La causa motrice imprime de' caratteri *morali* all' azione. Una operazione assennata e diretta ad un fine lodevole; una lieve percossa data da un uomo *grave* al solo oggetto di spegnere una *pericolosa* briga tra due giovanetti, mal si convertirebbe a delitto, ed a cagione che scusi l' omicidio in persona del mediatore (6).

XIII. Opposizione. Ma se la percossa abbenchè *non ingiuriosa*, ha cagionato un *grave sdegno*?

XIV. Non è la gravezza dello *sdegno* quella che scusa l' azione, ma la gravezza della causa che lo ha eccitato. Non è la gravezza della passione quella cui la legge accorda de' riguardi, ma la giustezza. Lo sdegno talvolta quanto è più grave e pertinace, tanto è più ingiusto; e tanto in conseguenza è meno scusabile (7).

P 3 XV.

(6) Decisione della Corte suprema di Napoli de' 23 settembre 1813.

(7) *Et quod iniquissimum est pertinaciores nos facit*

XV. *Se sieno commessi nell' atto* . . . . . Mi riporto alla osservazione sul n.° 1.° dell' *Art.* 374.

XVI. *Se sien commessi in rissa* . . . . . Il reato è costituito dalla prenozione dell'oggetto, dalla volontà colpevole, dalla libertà dell'agente. Nella *rissa* la violenza del trasporto, l' impeto dello sdegno, offusca in alcun modo l' intelletto; fa perdere quasi di vista gli ordini che la natura e la legge prescrive; e diminuisce la libertà. Questo momento di disordine, che, a parlar diritto, è un momento fuggevole di malattia dell' animo, richiama provvidamente l' indulgente soccorso della legge.

XVII. *Di cui il colpevole non è l' autore* . . V' ha chi si adira sulla virtù e prosperità altrui (8); ed indi offende. V' ha di quei che offendono ingiustamente; e poscia si adirano (9) ed odiano.

XVIII.

---

sit iniquitas irae. Retinemus enim illam et augemus, quasi argumentum sit juste irascendi graviter irasci. SENECA.

(8) *Iratus virtuti alienae, felicitatique.* LIVIO.

(9) *Hoc habent pessimum animi magna fortuna insolentes. Quos laeserunt, et oderunt.* SENECA.

XVIII. *È riputato a utore della rissa . . .* La definizione è della legge. Cessa l' arbitrio e 'l ministero dell' uomo.

XIX. Quistione. L' omicidio commesso nella *ubriachezza*, con qual pena è punito?

XX. La *legge romana* riconosceva una certa scusa in chi avesse commesso un misfatto capitale nello stato di ubriachezza. *Per vinum aut lasciviam lapsis, capitalis poena remittenda est* (1).

Un' azione volontaria soltanto riguardo alla causa che l' ha prodotta, non è certamente quella stessa che si è commessa con tutta la efficacia di una volontà diretta.

XXI. Malgrado ciò, guidato dalla legge vegliante, ragiono nel seguente modo.

Non v' è dubbio che la ebrezza ottunde lo spirito; mette l' uomo in uno stato di febbre morale; turba le operazioni della ragione; e dà forza all' impero delle passioni. Colui però che volontariamente si porta a questo eccesso, si rende precisamente risponsabile del-

 le

(1) *L. 6. D. de re militari.*

le conseguenze. Egli ben conosceva quali potessero essere i risultamenti di una bevanda immoderata. Questo conoscimento preesistente alla ebrezza, si attacca a tutti i fatti che ne sono risultati; e ne caratterizza la moralità.

La ebrezza è un disordine riprensibile ed altamente condannato per la morale. Un fatto riprensibile si snatura, quando si cangia in fatto di scusa.

Questa scusa è di facile creazione. D'ordinario accompagnerebbe i reati di ogni sorte, e quelli specialmente che dall'impeto e dal calore delle passioni traggono origine. Favorirebbe per conseguente la impunità.

In fine il magistrato non eleva scuse. Sono elleno dell'esclusivo impero della legge (2). La ebrezza non è dalla legge riguardata come scusante.

XXII. Quindi non può ella apportare modificazione sulla *specie* della pena (3).

AR-

(2) Vedi l'*Art.* 63.

(3) Un de' savj della Grecia stabilì con soverchio rigore una pena doppia pe' misfatti commessi nella ubriachezza. *Ut ita et propter crimen in impetu ebrietatis commissum, et propter ebrietatem multarentur: Nam situm in ipsis erat, ne ebrii fierent.*

Vedi l'*Art.* 61, e precisamente la quistione 5.ª

ARTICOLO 378.

Le cagioni ammesse come scusanti sono comuni a' genitori o altri ascendenti, a' figli o altri discendenti, a' fratelli ed alle sorelle in secondo grado, a' conjugi ed agli affini negli stessi gradi, de' quali gli uni vendicassero le offese degli altri.

I. Questa regola liberale dettata del pari e dalla natura e dalla società era pur sacra nella legislazione romana.

Aut per semetipsum (Vulpiano) *alicui fit injuria, aut per alias personas: Per semet, cum directo ipsi patri-familias vel matri-familias fit injuria. Per alios . . . quum fit liberis meis . . . vel uxori, nuruive. Spectat enim ad nos* injuria, *quae in his fit, qui vel* potestati nostrae, *vel* affectui subjecti sunt (1).

Spectat ad contumeliam sponsi injuria *quaecumque sponsae ejus fiat* (2). Lo stesso giureconsulto.

Haec quae diximus (Paolo) *ad edictum per-*

(1) *L.* 1. §. 2. *D. de injuriis.*
(2) *L.* 15. §. 24. *D. de injuriis.*

pertinere, *nihil interest in se*, *quis veritus sit*, *an in liberis suis*. *Quum pro* affectu parentes magis in liberis terreantur (3).

ARTICOLO 379.

Nel primo caso dell'articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito col terzo grado di prigionia: le ferite, le percosse, ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col primo al secondo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene inferiori, non escluse quelle di polizia.

ARTICOLO 380.

Nel secondo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l'omicidio sarà punito colla rilegazione: le ferite, percosse ed altre ingiurie ed offese, se contengono un misfatto, saran punite col secondo al terzo grado di prigionia; se

(3) *L.* 8. §. 2. *D. quod metus causa.*

se contengono un delitto, saran punite col primo grado di prigionia o di confino.

ARTICOLO 381.

Nel terzo caso dell' articolo 377, quando il fatto che costituisce la scusa, è provato, l' omicidio sarà punito col primo al secondo grado di prigionia: le ferite, percosse ed altre ingiurie, se contengono un misfatto, saranno punite col primo grado di prigionia; se contengono un delitto, saranno punite colle pene di polizia.

I. La norma direttrice è stata questa. Il primo elemento della *scusa* è la *provocazione*. Quanto la provocazione è più grave, tanto è più grave la scusa. Quando è più grave la scusa, tanto è più lieve il valore morale del misfatto o del delitto provocato. Quanto è più lieve il valor morale del misfatto o del delitto provocato, tanto n' è più lieve la pena (1).

AR-

(1) Vedi le osservazioni sull'*Art.* 377.

ARTICOLO 382.

Nel quarto caso dell'articolo 377, quando il fatto di scusa è provato, i misfatti e delitti saran puniti con uno a due gradi meno della pena cui soggiacerebbe il misfatto o delitto, se non fosse scusabile. Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio.

I. Il quarto caso offre un avvenimento *in rissa*. Questa parola è per se medesima vaga ed indeterminata. Ella nel principio; ne' suoi movimenti; nella sua progressione, offre delle varietà, delle combinazioni, delle modificazioni difficili a circonscriversi esattamente. Ecco la ragione della latitudine accordata per due gradi. Adoperata ella con giudiziosa discrezione, risponde perfettamente alla giustizia nel *dato caso individuale*.

II. *Se la pena sarà de' ferri, verrà espiata nel presidio*. I misfatti *in rissa* non sono i più odiosi. Risultando sovente dalla vivacità, dalla forza, dal coraggio, dalla prodezza, non meritavano di essere puniti colla pena de' ferri soverchiamente umiliante. La espiazione della pena nel presidio, è stata sapientemente dettata.

ARTICOLO 383.

L' omicidio volontario in persona del conjuge non è scusabile se non che nel solo caso in cui sia provocato da ferita grave o percossa grave. In tal caso sarà punito di reclusione.

I. L' omicidio volontario *scusabile* fra i coniugi, è giustamente collocato in una classe particolare. La qualità di questi esseri, il loro carattere, l' amicizia, il consorzio, la unità della vita, la presunzione benigna di non voler arrecare una ingiuria positiva, lo spirito di mutuo compatimento e di mutua tolleranza, esigeva questa particolare disposizione.

Se una lieve percossa; se un delitto qualunque nella persona; se una rissa, rendesse scusabili gli omicidj tra' coniugi, questi misfatti sarebbero frequentissimi, come sono frequenti tra' coniugi que' disordini, quasicchè inseparabili da una vicinanza perpetua.

Il coniuge abbenchè provocato, dee superare il grande ostacolo de' moltiplici rapporti colla persona che 'l provoca. Dee sopprimere i sentimenti di società, di amicizia, di affezione,

ne, di *pietà coniugale*. Dee spezzare i forti vincoli di tenerezza co' propri figli, privandoli del proprio padre o della propria madre. L'omicidio adunque ch' ei commette, ha una maggiore *quantità morale*. Ecco la ragione ond' è punito con una pena non già di prigionia, ma di reclusione.

II. Obbiezione. In tali casi il coniuge uccisore cessa di esser uomo, perchè coniuge? Non sente egli le impressioni della provocazione? Non sente la influenza dell' ira, del dolore e delle altre passioni? La ferità, quello scomponimento delle fibre del nostro corpo, non è uguale ne' coniugi come in tutti gli altri uomini?

III. Le passioni influiscono sulla nostra condotta. Sono elleno potenti, ma soggette all' impero ed alla forza della ragione. La ragione dèe in tali occasioni mostrarsi in un aspetto e più poderoso e più efficace.

I coniugi sono circondati da tanti rapporti particolari. Hanno una massa di obblighi volontariamente e reciprocamente contratti verso di loro stessi, della famiglia e de' figli. Sono quindi tenuti di opporre argini più forti al disordine.

Que-

Questa breve risposta sembra sufficiente.

IV. Non ometto di rilevare che l'articolo attuale offre una eccezione alle regole generali di *scusa*; che la eccezione è limitata al *solo omicidio volontario*; che per conseguente le percosse, le ferite gravi e simili, non sembrano sottratte dalla influenza della regola generale. Regola che, trattandosi fra' conjugi, dee applicarsi con moderazione, con accorgimento e con saggezza.

V. Non ometto benanche di ricordare che non è questo il *solo* e *preciso* caso di scusa. Il marito che sorprende in adulterio la moglie e la uccide, è anch' egli scusabile (1).

An-

(1) Vedi l'*Art.* 388.

ARTICOLO 384.

Gli omicidj volontarj scusabili nelle persone degli altri congiunti designati nell' articolo 353 saranno puniti con uno a due gradi di più delle pene che porterebbero gli omicidj volontarj scusabili dalle stesse circostanze, se fossero commessi sopra persone diverse da quelle designate in detto articolo 353.

I. L'uomo è legato coll' altro uomo pe' vincoli generali di umanità e di società. Il padre, il figlio, il fratello ha altri nodi più stretti; quelli cioè di famiglia, di società domestica, di sangue, di affezione, di pietà. Son dessi tanti ostacoli, che debbono superarsi per commettere la uccisione. Ogni ostacolo che l' agente supera, marca in lui un grado di perversità maggiore. Queste idee combinate mostrano chiaro perchè nella proposta specie, la scusa sia men valutata, l' azione scusabile sia più punita.

AR-

ARTICOLO 385.

Gli omicidj preveduti nell' articolo 352 non sono mai scusabili.

I. Il parricidio *non è mai scusabile*.... I figli ricevono la vita da' genitori nel seno della madre. Incapaci di conservarla; deboli, bisognosi, non debbono loro che una serie pressocchè infinita di uffizj e di preziose cure, ed una gratitudine quasi senza limiti. L'antichità gli ha chiamati *Numi* (1).

È ben convenevole che le private passioni si rendano schiave e ciecamente subordinate al più sacro ed al più grande de' doveri verso la società e verso la natura. Tutto deve soffrirsi, anzicchè stendere la mano sacrilega sull' autore de' proprj giorni.

II. Ma se i genitori non fossero talvolta che degli esseri malvagi?

III. Risponderebbe Simplicio: *Etiam mali* pa-

(1) *Antiquiores leges ita veneratae sunt parentes, ut Deos appellare eos non dubitarint.*

parentes *existentiae nostrae post Deum* auctores sunt.

Risponderebbe Epitteto: *Nunquid igitur natura cum bono patre conjunctus es? Non. Sed cum patre.*

IV. Ma se il figlio è mosso da una grave e giusta ira, da un giusto dolore?

V. Le passioni ancorchè veementi, non sono la cagione precisa, ma la occasione del reato. Le passioni comunque sieno influenti, son dominate dalla ragione. L'uomo deve con vigore e con energia diriggerne il corso secondo il sentiere che è obbligato a terminare. Questi rigorosi principj che generalmente ammettono delle discrete modificazioni quando trattasi della massa degli uomini, divengono giustamente *inflessibili* quando trattasi di parricidio.

Il figlio che attenta alla persona sacra del padre, deve sormontare una lunga linea di ostacoli (2). Dee vincere delle barriere fortissime. Deve superare il potente vigore della stessa natura. Questa forza così momentosa; quest'azio-

(2) Vedi le osservazioni sugli *Art.* 353, 383, 384.

zione così gagliarda, è ben giusto che si metta a rigido carico del parricida.

Tali osservazioni giustificano la disposizione non mai abbastanza austera (3).

VI. Quistione 1.ª È almeno *scusabile* in alcun caso il *parricidio* che commette il figlio emancipato?

VII. I doveri de' figli verso de' padri sono fondati nella natura più che nelle instituzioni sociali. I doveri di natura non cangiano secondo il cangiar della età.

Il figlio emancipato ha la lunga e provvida sperienza degli anni. Ei più conosce; più vuole. In conseguenza è più colpevole.

VIII. La proposizione legale è enunziata in

 ter-

(3) *Non sine causa fictis fabulis doctissimi homines mem riæ prodiderunt, eum qui* patris ulciscendi causa, *matrem necavisset, variatis hominum sententiis non solum divina, sed etiam Deae sapientissimae sententia liberatum.* Cicerone.

Questo caso straordinario potrebbe forse nel complesso delle circostanze essere il soggetto di prudente raccomandazione.

termini generali (4). Il figlio emancipato è parricida. È quindi *inescusabile.*

IX. Quistione 2.ª L'*estraneo* che si rende *complice* co'l figlio in un parricidio volontario, è *inescusabile* ancor esso?

X. L'omicidio volontario commesso in persona de' genitori è qualificato per *parricidio* (5). L'estraneo che è complice, non uccide il proprio genitore, ma un altro estraneo.

I rapporti di figlio e di padre sono personali. Inerenti alla persona, non giovano nè nuocciono agli altri (6).

Il figlio viola i doveri di uomo e di figlio. L'estraneo viola i soli doveri di uomo.

XI. Segue da ciò che l'estraneo complice, non è *inescusabile.*

XII. Il veneficio *non è mai scusabile* . . . La viltà è combinata colla ferocia. La insidia è sotto l'apparenza della buona fede.

È desso un misfatto, come già notai, oltre-

(4) Vedi l'*Art.* 348.
(5) Vedi l'*Art.* 348.
(6) Vedi l'*Art.* 76.

tremodo diffusivo. Diretto contro di un solo, ravvolge spessissimo, in se la rovina di una famiglia.

Un' azione di questa natura esige preparazione di mezzi; elezione della mano che li adoperi; destinazione del luogo e del momento; cura tacita, calcolo, consiglio. Il che si traduce in una malvagità intensa, premeditata, *inescusabile.*

XIII. L'infanticidio *non è mai scusabile* .... Trattasi di un essere che non può eccitare lo sdegno di alcuno. La sua innocenza merita il più alto favore. La sua età domanda il più valevole soccorso. Incapace e di offendere e di difendersi, ha bisogno della particolare protezione della legge (7).

XIV. L' omicidio premeditato *non è mai scusabile* .... La legge si mostra indulgente coll' uomo ne' primi impetuosi movimenti; nella vivacità di un giusto dolore momentaneamente *provocato* (8). Si mostrerebbe ella ingiusta se soccorresse l' uomo che nella calma, nello studio, nella preparazione, nella scelta de' mezzi, disegna ed eseguе la morte altrui.

Q 3 Ciò

(7) Vedi l' *Art.* 387.
(8) Vedi l' *Art.* 377.

Ciò sarebbe non soccorrere la debolezza; ma proteggere la malvagità.

XV. L'omicidio in persona di chi non è l' offensore dell' omicida . . . *non è mai scusabile*. . . La vendetta debb' essere diretta contro il colpevole (9). È brutale il dirigerla contro l' innocente.

L' ira volge i suoi colpi contro colui che l' ha provocata; la passione contra colui che l' inginstamente l' ha elevata; il dolore contro colui che lo ha cagionato. Cangiarne le direzioni verso l'innocente, è un isnaturare le stesse passioni.

XVI. L'omicidio che abbia per oggetto l' impunità . . . *non è mai scusabile* . . . Se il reato fosse mezzo alla impunità; a commettere un altro reato; a sopprimerne la pruova, i facinorosi troverebbero il loro trionfo nel misfatto.

Si metta attenzione alla parola *reato*. Ha luogo la severità della disposizione legale o si tratti di misfatto, o di delitto, o di contravvenzione.

XVII.

---

(9) La voce di *colpevole* e d' *innocente* è forse impropria; ma risponde compiutamente all' oggetto.

XVII. L' omicidio per altrui mandato . . . *non è mai scusabile* . . . Si patteggia colla colpa; si stipula sulla violazione della legge; si rende il misfatto *contrattuale*.

L' uomo, amico, compagno, difensore dell' altro uomo, ne diviene il sicario; lo scanna nella freddezza; ne vende la vita.

ARTICOLO 386.

Non sono scusabili le ferite o le percosse, o qualunque altra offesa o ingiuria, che per la persona, o per lo mezzo, o per l' oggetto, abbia i caratteri da' quali sono qualificati gli omicidj indicati nel detto articolo 352.

I. Le ragioni che giustificano la *inescusabilità* degli omicidj mentovati nell' *Art.* 352, giustificano benanche la *inescusabilità* de' reati di cui è parola in questo articolo.

ARTICOLO 387.

Nell' infanticidio la pena di morte discenderà al terzo grado de' ferri, nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare per cagione di onore una prole illegittima.

 I. La

I. La *unica* eccezione adottata nell' articolo, è contraddetta da' dotti; e la rigorosa contraddizione è fondata su de' seguenti motivi.

II. L' *infanticidio* è detestabile per sua natura, chiunque ne sia l' autore. Scusarlo, non è che disnaturarlo. Questo misfatto detestabile in chi che sia, commesso dalla madre, diviene *portentoso*. Si cangia la madre in parricida. Si cangia la genitrice in carnefice del proprio figlio. Quella mano affezionata che dovea apprestare al bambino gli uffizj ed i soccorsi della vita, quella stessa ne tronca lo stame.

La donna, nella ipotesi, è già colpevole di un' azione *delittuosa* o per lo meno *immorale*. A covrire questa prima colpa, ella commette un infanticidio. Rea di un delitto, si fa rea anche di un misfatto. La sua pena dovrebbe essere accresciuta. Lo scemarla, è distruggere gli assiomi regolatori del valor morale delle azioni.

Le *scuse* debbono poggiare su di titoli gravi e giusti. Quando non poggiano che su di un delitto, rimangono senza titolo.

III. Ma l' *onore*? Quel principio tanto imperioso?

IV.

IV. Rispondono i sostenitori della regola. Il vero *onore* non conosce misfatti. Il vero onore consiste nella condotta morale, nella obbedienza alle leggi. Al vero onore non si provvede co' misfatti. All' onore non si ripara colla infamia.

Queste sono le voci del rigore, ben dirette all' uomo *astratto*.

V. Il Legislatore provvidentissimo che ha fatto le sue leggi per l' uomo *individuo*, ha riflettuto:

Che una sembianza piaciuta; una bellezza preziosa perchè grata, è stata la origine del misfatto;

Che la passione, la fiducia, l' artifizio, la seduzione hanno con forza combinata agito sullo spirito di una donna non forte;

Che ella ha sentito i *perigli* del momento, l' avvenire infelice;

Che la donzella in quegli istanti terribili è posta in uno stato di contraddizione fatale tra la perdita dell' onore (che nel sesso leggiadro è di vivissima impressione) e la morte di un essere incapace di sentirne i mali;

Che i principj delle azioni non debbono confondersi, onde poterne estimare giustamente il valore;

Che

Che trattasi sovente anzicchè di un uomo della *speranza di un uomo*;

Che non è la gravezza, ma la certezza della pena quella che previene i misfatti.

VI. Quindi ha per poco piegato da' suoi rigori; ha proclamato un *caso solo* di discreta scusa; ed ha punito il *misfatto* co 'l terzo grado de' ferri.

VII. Quistione. La *scusa* di cui è parola in questo articolo, è limitata al solo infanticidio *volontario*, o comprende benanche l' infanticidio *premeditato*?

Ragioni del dubbio. 1.° L' articolo parla d' *infanticidio*. Questa voce è comune all' infanticidio volontario ed all' infanticidio premeditato.

2.° La disposizione legale è inutile, ove non tocchi benanche l' infanticidio premeditato; poicchè d' ordinario gl' infanticidj non sono che premeditati.

3.° Leggesi nell' articolo la seguente espressione: *nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare*... La *direzione* è l' opera del consiglio, della freddezza, della premeditazione; non del primo movimento e di una volontà passeggiera.

VIII.

VIII. Rispondo. È ben vero che la legge adopera nell' articolo la parola *infanticidio* senza l' aggiunto *volontario*. Ma ella aveva già nell' *Art.* 349 definito per infanticidio l' *omicidio volontario* commesso su di un fanciullo di recente nato.

L' *infanticidio premeditato* non ha una classe particolare tra i misfatti. Esso rientra nella classe generale degli omicidj premeditati; e gli *omicidj premeditati* non sono mai scusabili per l' *Art.* 352.

La espressione *nel solo caso in cui sia stato diretto ad occultare* . . . risponde bene al suo soggetto. Ogni agente opera per un fine; ogni azione è diretta al suo scopo. Se la direzione è *premeditata*, è *premeditata* l' azione. Se la direzione è momentanea; l' azione non è ancor ella che l' opera del momento; val dire non è che semplicemente *volontaria*.

IX. Parmi che le poche idee accennate, sieno soddisfacenti e a dissipare le obiezioni ed à risolvere la quistione proposta.

ARTICOLO 388.

Se il marito sorprende in adulterio la moglie e l'adultero, ed uccida, ferisca o percuota uno di essi o entrambi nell'atto della flagranza del delitto; in caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia; e nel caso di percossa o ferita, se contiene un misfatto, sarà punito col primo grado di prigionia o confino., se contiene un delitto, sarà soggetto a pene di polizia.

Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella loro casa in flagranza di stupro o di adulterio la figlia ed il complice, uccidano, feriscano o percuotano l' uno di essi o entrambi.

La disposizione del presente articolo non sarà applicabile a' mariti ed a' genitori, quante volte essi fossero stati i lenoni delle loro mogli o figlie, o ne avessero favorito, eccitato o facilitato la prostituzione.

I. Ogni atto della nostra volontà è costantemente proporzionato alla forza della impressione sensibile che n' è la sorgente. Discende da questo principio, che quando la impressione è molto potente, l'animo ne rimane *pressochè* interamente occupato;

Che

Che le altre idee non vi trovano facile accesso;

Che l'azione segue la natura della impressione;

Che l'azione stessa diviene quasi necessaria.

Ecco la ragione della diminuzione della pena.

II. *Se il marito sorprende in adulterio la moglie...* Scrisse Vulpiano. *Quod ait lex in filia adulterum deprehenderit non otiosum videtur. Voluit enim ita demum hanc potestatem patri competere si in ipsa turpitudine filiam de adulterio deprehendat. Labeo quoque ita probat. Et Pomponius scripsit in ipsis rebus veneris deprehensum occidi* (1).

III. Non è inopportuno il riflettere che ha luogo la scusa, sia che la sorpresa segua nella casa coniugale, sia che segua fuori di essa. La disposizione è concepita in termini generali. Ed altronde quando si è voluto limitare la scusa alla sorpresa nella propria casa, è stata espressamente indicata la limitazione. Il Legislatore in fatti parlando delle pene che in simili casi colpiscono i genitori, ha adottato

(1) *L. 23. D. ad L. Juliam de adulteriis coercendis.*

tato la seguente espressione: *Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori che, sorprendendo nella* loro casa . . .

IV. *Ed uccida, ferisca o percuota* uno di essi o entrambi . . . Questa distinzione, *uno di essi o entrambi*, è giudiziosissima; ed è diretta ad allontanare que' dubbi che potevano forse elevarsi sull' appoggio della *legislazione romana* che esigeva la uccisione di entrambi. *Quod ait lex incontinenti filiam occidat sic erit accipiendum, ne occiso hodie adultero, reservet, et post dies filiam occidat, vel contra. Debet enim* prope uno ictu, *et* uno impetu *utrumque occidere*; aequali ira *adversus utrumque sumpta. Quod si non affectavit; sed dum adulterum occidit, profugit filia*; *et* interpositis horis *apprehensa est a patre qui persequebatur*, incontinenti *videbitur occidisse* (2).

V. *Le stesse pene . . . colpiranno i genitori* . . . Evvi una quasi *identità* di violenza e di dolore. È pressocchè lo stesso il trasporto e l'impeto. Non poteva non essere quasi la stessa e la scusa e la pena.

VI.

(2) *L. 23. D. ad L. Juliam de adulteriis.*

VI. *Le stesse pene soltanto colpiranno i genitori* . . . Si ponga mente alla parola *soltanto*. *Patri datur jus occidendi adulterum cum filia. Itaque nemo alius ex parentibus idem jure faciet* (3). Papiniano.

VII. *Sorprendendo nella* loro casa . . . . Anche questa disposizione è analoga al dritto romano. *Jus occidendi patri conceditur* domi suae, *licet ibi filia non habitet*.

Illa ratio redditur quod majorem injuriam putavit legislator quod in domum patris . . . ausa fuerit filia adulterum inducere (4).

VIII. *La figlia* . . . Sia ella adottiva, sia legittima e naturale. *Nec* (Papiniano) *in ea lege, naturalis ab adoptivo patre separatur* (5).

IX. *In caso di omicidio sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia* . . . La stessa confessione dell' avvenimento, la stessa scu-

(3) *L.* 20. *D. ad L. Juliam de adulteriis.*
(4) *L.* 22, 23. *D. eod. titulo.*
(5) *L.* 22. *D. eodem titulo.*

scusa che si allega, è ancor ella una parte di pena (6).

X. *La disposizione . . . non sarà applicabile . . .* Un *delitto* non è mai un titolo alla scusa. *Nec* (Vulpiano) *mediocriter delinquit qui* lenocinium *in uxore exercuit* (7).

ARTICOLO 389.

Negli omicidj commessi in rissa ciascuno de' rissanti è rispettivamente tenuto per la sola parte di azione che egli ha avuta nel fatto. La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia.

I. La teoria è nella ragione. L'azione è improvvisa. Ognuno agisce da per se; *singolarmente*; e senza legame. Ognuno dunque debbe esser punito *singolarmente* per l'azione commessa.

II. *La pena però non potrà essere minore del secondo grado di prigionia.* Eccone le ragioni. La

---

(6) *Acerbum et miserum est, quod fateri . . . fortuna . . . cogit.* Livio.
(7) *L.* 29. *D. ad L. Juliam de adulteriis.*

La legge mira a rendere odioso l' *omicidio*; ed avverte l' uomo a tenersi lontano dalle *risse*, le più volte di tristissimo evento.

Ella vuol prevenire quei disordini, che i congiunti dell' ucciso potrebbero commettere ne' momenti di dolore.

L' omicidio lascia dopo di se qualche *macchia* anche ne' corrissanti, quantunque non colpevoli che di azioni lievi e singolari.

ARTICOLO 390.

Se in una rissa tra più individui segua un omicidio, chiunque de' rissanti abbia cagionato ferite o percosse pericolose di vita; sarà tenuto di omicidio.

Se però s' ignori chi ne sia stato l'autore, ciascuno che abbia preso una parte attiva nella rissa, offendendo la persona che è rimasa uccisa, sarà punito colla pena della ferita grave pericolosa di vita.

I. Nell' articolo precedente è stato determinato che, avvenuto un omicidio in rissa, ciascuno de' corrissanti sia tenuto per la parte di azione ch' egli ha presa nel fatto; e che la pena debba essere del secondo grado di prigionia, quantunque l' azione meritasse per sua natura una pena minore.

Nell' articolo attuale suppone il Legislatore che sia avvenuto un omicidio *in rissa*; e che un solo o più de' *rissanti* abbiano cagionato ferite o percosse *pericolose di vita*.

La sua sanzione sembra questa: Se uno solo de' rissanti ha cagionato ferite o percosse pericolose di vita, egli solo ha commesso l' omicidio; egli solo n' è colpevole. Se più rissanti abbiano cagionato ferite o percosse pericolose di vita; e gli autori di tali ferite o percosse pericolose sieno noti, son tutti colpevoli di omicidio (1).

Può ben essere che s' ignori chi sia stato l' autore delle ferite o percosse pericolose di vita; ed in conseguenza l' autore dell' omicidio. In questo caso niuno de' rissanti è tenuto di omicidio (2).

Tut-

---

(1) La disposizione trova le sue basi nella maestrevole risoluzione di Giuliano. *Si quis servo mortiferum vulnus inflixerit, eumdemque* alius ex intervallo ita percusserit ut maturius *interficeretur, statuendum est* utrumque eorum *lege Aquilia teneri*.

L. 51. D. ad L. Aquiliam.

(2) Questa disposizione è più benigna e più giusta di quella segnata nelle *leggi romane*. *Siquidem apparet cujus ictu perierit, ille* quasi occiderit, *tenetur. Quod si non appareret*, omnes quasi occiderint, *teneri.*

L. 11. D. ad L. Aquiliam.

Tutti quelli però che abbiano nella rissa preso una parte attiva, offendendo la persona che è rimasta uccisa, saranno puniti colla pena della ferita grave pericolosa di vita. Val dire, tutti saranno puniti co 'l secondo al terzo grado di prigionia.

ARTICOLO 391.

Se nel commettersi volontariamente una percossa o ferita, ne nasca un reato più grave che sorpassa nelle sue conseguenze il fine del delinquente, si applicherà la pena del reato più grave diminuita di uno a due gradi. Questa diminuzione non avrà mai luogo, quando il delinquente avesse potuto prevederne le conseguenze, o avesse commesso la ferita o percossa con armi proprie.

I. Caso pratico. Sejo percuote o ferisce Mevio. Il fine preciso dell'agente non era che di percuotere o ferire. La conseguenza ha sorpassato il suo fine; e Mevio per la percossa o ferita è morto. La legge considera:

Che la percossa o ferita è un delitto o un misfatto;

Che la intenzione dell' agente è o *delittuosa* o criminosa;

Che comunque ei non voglia l' omicidio

 di-

direttamente, lo vuole *indirettamente* e *virtualmente*; vale a dire nella origine e nella cagione viziosa;

Che l'effetto quantunque direttamente non voluto, ben si attribuisce a colui che lo vuole virtualmente;

Che le percosse o le ferite non sempre reggonsi tra certi confini; che i loro risultamenti lungi dall'essere sempre limitati e sicuri; sorpassano spessissimo le intenzioni dell' agente.

E quindi giustamente punisce l' autore della percossa o ferita come autor dell' omicidio.

II. La legge stessa contempla dall' altro canto,

Che v' ha differenza tra colui che vuole direttamente un omicidio, e colui che non vuole direttamente che una percossa o ferita, comunque dappoi ne derivi l' omicidio;

Che v' ha differenza tra colui che caccia un pugnale nel seno di altra persona per *ucciderla*; e colui che la percuote solo per *percuoterla*;

Che v' ha differenza tra un effetto precisamente voluto ed eseguito, ed un effetto non altrimenti imputabile all' agente che perchè autore di un' azione viziosa in origine;

Che

Che coteste differenze costituiscono differenza di malvagità, di dolo, di pena.

Ferma quindi su' principj indeclinabili di proporzione, diminuisce di uno a due gradi la pena segnata per l' omicidio.

III. Questa regola è limitata da due eccezioni. Ella non ha luogo se il delinquente abbia potuto prevedere le conseguenze della percossa o ferita. Limitazione morale. Quando l'agente prevede le conseguenze, le vuole. Quando le vuole, a diritta ragione gli s'imputano.

La seconda eccezione è questa. Se la percossa o la ferita sia stata commessa con *armi proprie*. Eccezione provvida del pari.

1.° Colui che asporta un' *arme propria*, è d'ordinario già disposto a commettere de' misfatti.

2.° Le *armi proprie* sono più attive e più efficaci delle improprie. È ben rado che una ferita o percossa con *arma propria*, non comprometta la vita.

3.° Se le percosse o ferite commesse con armi improprie, non si misurano; molto meno possono misurarsi le ferite o percosse fatte con *armi proprie*. Chi in fatti può sicuramente limitare gli effetti di un colpo di archibuso, comunque diretto unicamente a ferire? Chi può limitare gli effetti di un colpo di

sciabola, che diretto anche ad una parte ignobile, va per lo slancio e per la varietà del momento ad attaccare una delle parti nobili?

4.° La ferita o la percossa commessa con *arma propria*, porta seco la presunzione di essersene potute ben prevedere le conseguenze micidiali; dacchè tutto quello che è *ordinario*, si prevede agevolmente.

5.° L'abuso delle *armi proprie* le quali sono la occasione, l'eccitamento e 'l mezzo efficace de' più gravi e più frequenti reati, esigea questa severa repressione.

SEZIONE VII.

Della occultazione degli omicidj, delle percosse e delle ferite, e della occultazione di cadaveri.

ARTICOLO 392.

I medici, i cerusici e tutti gli altri uffiziali di sanità, comprese le levatrici, che fra le ventiquattro ore non dieno parte (1) *all' autorità competente di aver medicato una per-*

(1) Vedi l'*Art.* 371., e vedi l'*Art.* 24 e 25 delle *leggi di procedura penale*.

persona qualunque ferita o contusa anche leggermente, senza investigare se l' anzidetta ferita o contusione sia o non sia imputabile a reato; come parimente se fra l' anzidetto termine non dieno parte di aver osservato in alcuna persona segni di veleno; ed in generale non dieno parte di qualunque specie di osservazioni che possono costituire la pruova generica di un reato, saran puniti coll' ammenda correzionale fino a ducati cinquanta.

Ne' casi di grave momento può il giudice aggiungere l' interdizione temporanea della professione; salve le pene maggiori in caso di complicità.

I. È vano per l' ufiziale di sanità l' addurre in iscusa che la contusione o la ferita, non era imputabile. Il giudicare dell' imputabilità dell' azione, è un attributo del magistrato. L' uffiziale di sanità non dee che riguardare la cosa nel suo essere *materiale*.

II. *Ne' casi di grave momento* . . . La legge qui non ispiega quali sieno i casi di *grave momento*. Ella mette la sua fiducia nella saggezza de' giudici.

III. *Salve le pene maggiori in caso di complicità*. Il *sapere* un reato, giova il ram-

mentarlo, non è lo stesso che esserne un complice. Il *non rivelare* un reato preesistente, non è partecipare al reato medesimo.

ARTICOLO 393.

Coloro che senza la precedente autorizzazione dell' uffiziale pubblico, nel caso in cui questa è ordinata, abbiano fatto seppellire una persona trapassata, saran puniti col primo grado di prigionia o confino, e di un' ammenda non maggiore di ducati dieci; senza pregiudizio delle pene maggiori per gli altri reati de' quali si fossero renduti colpevoli.

La stessa pena avrà luogo contro coloro che abbiano contravvenuto in qualsisia maniera alle leggi ed a' regolamenti relativi alle inumazioni.

I. È dell' interesse della legge che si conoscano i cangiamenti che dalla morte si producono nelle famiglie; che l' epoca precisa della morte non rimanga inviluppata ed oscura; che si mettano gli eredi a portata di reclamare i diritti respettivi; che si assicuri la identità del defunto; che si vegga se la morte sia il tributo della natura, o il risultamento di un misfatto; che si tengano lontani gli errori inseparabili dalle inumazioni precipitate, la cui

cui *sola possibilità* non può concepirsi senza spavento; che non si confonda il letargo colla morte, la morte coll'asfissia, la vita colla morte (1). A tali oggetti risponde compiutamente la regola dettata in questo articolo.

II. *La stessa pena* . . . , Questo articolo dee collegarsi coll' *Art.* 262, onde scorgerne le relazioni ed i punti di contatto; ed evitare le applicazioni inesatte. Nel citato articolo è contemplata in termini precisi la violazione di *tombe* o *sepolture*. Qui la legge prende in mira in termini complessi e generali *ogni altra contravvenzione* che in *qualsisia maniera* abbia avuto luogo contro le leggi ed i regolamenti relativi alle *inumazioni*.

AR-

(1) È grave il responso di Marcello. *Negat lex regia, mulierem quae praegnans mortua sit, humari antequam partus ei excidatur. Qui contrafecerit* spem animantis *cum gravida peremisse videtur.*

L. 2. D. de mortuo inferendo et sepulcro aedificando.

ARTICOLO 394.

Chiunque abbia nascoso il cadavere di una persona morta per effetto di un reato, sarà punito col primo al secondo grado di prigionia; senza pregiudizio delle pene più gravi, se abbia partecipato al reato.

I. È ben diverso il cooperare alla uccisione di una persona; il parteciparvi; il rendersene complice, dall' occultare il cadavere di una persona diggià uccisa. Colui che occulta il cadavere della persona già uccisa, non fa che sottrarre alla giustizia la conoscenza o la pruova di un reato, che favorire la impunità del colpevole.

SEZIONE VIII.

Dello aborto, e dello spaccio di sostanze venefiche o nocevoli alla salute.

ARTICOLO 395.

Chiunque con alimenti, con bevande, con medicamenti, con violenze o con qualunque altro mezzo abbia fatto seguire l' aborto di una donna incinta, se costei vi abbia acconsentito, sarà punito colla rilegazione.

La

La stessa pena sarà pronunziata contro alla donna che abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l' aborto, o abbia acconsentito a far uso de' mezzi pe' quali l' aborto è seguito.

Se la donna non vi abbia acconsentito, il colpevole sarà punito colla reclusione.

I. Le antiche discussioni si aggiravano precipuamente su 'l disame se il *feto* era animato o inanimato. Da questo principio si faceva dipendere la maggiore o minor severità della pena.

II. I fautori della distinzione indicata e quindi della maggiore severità della pena ne' casi di *aborto animato*, dicevano:

Colui che è colpevole di un aborto inanimato, non distrugge che il germe di un uomo. L' altro all' opposto distrugge un uomo.

Colui che è colpevole di un aborto inanimato, non impedisce che la formazione di un uomo; non priva lo Stato che della speranza di un cittadino. La colpa non versa che su di una massa informe incapace di sentimento; val dire su di cosa, anzicchè su di persona.

Colui che è colpevole di un aborto inanimato, non fa che un torto alla madre di cui espe-

espone la vita; ed un torto allo Stato che priva delle sue speranze. Non fa alcun torto all' infante. Egli non è formato; egli non è.

Rammentavano in fine delle *leggi greche*, le quali quando il *feto* non era animato, riguardavano l' *aborto* come un' azione innocente.

III. Gli oppositori che non amano differenza nella specie della pena sia *animato*, sia *inanimato* l' *aborto*, ragionano nel seguente modo:

Sia o non sia l' uomo già compiutamente formato; il fine del colpevole è ugualmente malvagio. Egli vuol torre dal mondo un essere che già v' ha dritto; vuol impedire lo sviluppo di un essere prossimo già a ricevere il suo compimento.

Egli priva la natura di un uomo; la famiglia di un elemento; lo Stato di un cittadino.

Egli estingue la preziosa speranza di un padre; la memoria del suo nome; l' appoggio della sua famiglia; l' erede del suo amore e de' suoi beni.

Ricorrono in fine a delle *leggi romane*, le quali punivano l' *aborto* come un omicidio.

IV. In mezzo a tali ragionamenti, che per-

verità

verità toccano gli estremi, il Legislatore ha fissato le sue viste *politiche* su di grandi, chiare e moderate considerazioni.

La prole non ancor venuta alla luce, non ha una sicurezza di esistenza. Dalla privazione della esistenza deve ripetersi la gravezza principale del misfatto legale, e quindi della pena.

Il male è meno momentoso quando trattasi di un essere non ancora nato. Un essere di simile natura, non è certamente prezioso al pari di un essere venuto già alla luce, capace di sentimento e di dolore.

Partus ante quàm edatur, mulieris portio est vel viscerum.

Partus non dum editus, homo non recte fuisse dicitur.

Spes animantis (1).

V. Quindi il Legislatore ha sanzionato contro l' *aborto* la moderata pena scritta nell' articolo.

VI. *La stessa pena sarà pronunziata* ... È equiparata la condizione della donna che abbia

(1) *L.* 1. *D. de inspiciendo ventre.*
L. 9. *D. ad L. Falcidiam.*
L. 2. *D. de mortuo inferendo.*

abbia ella stessa fatto seguire in sua persona l'aborto, o che abbia acconsentito a far uso de' mezzi pe' quali l'aborto è seguito. La mano morale è la stessa; è la stessa la cagione; è lo stesso l'effetto (2).

VII. *Se la donna non vi abbia acconsentito* . . . Trattasi dell'interesse della madre, de' suoi perigli, della sua vita. Quando la madre dissente, l'atto colpevole ha un doppio rapporto e contro l'infante e contro la madre.

VIII. L'oggetto cui mira quest' azione, suol essere ben differente. Le *leggi romane* fanno menzione di due casi degni veramente d'interesse. *Cicero in oratione pro Cluentio scripsit, milesiam quandam mulierem quum esset in Asia*, *quod* ab heredibus secundis accepta pe-

(2) Cicerone sosteneva che lo straniero il quale procura l'aborto di una donna incinta, è più punibile della donna stessa. *Siquidem illa cum suo corpori vim intulisset, se ipsam cruciavit. Hic autem idem illud effecit per alieni corporis mortem atque cruciatum*.

È ben poderosa la riflessione dell'oratore filosofo. Ma dall'altra parte non può non considerarsi il prezioso rapporto di madre. La sua azione ha una tal quale malizia di *quasi-parricidio*.

pecunia partum sibi medicamentis ipsa abjecisset, *rei capitalis esse damnatam.*

Sed et quae visceribus suis post divortium quod praegnans fuit, vim intulerit, ne jam inimico marito filium procrearet, ut temporali exilio coerceretur ab optimis imperatoribus nostris rescriptum est (3).

Differenze così imponenti meritano di essere severamente calcolate da' giudici nella latitudine del grado penale.

ARTICOLO 396.

Se da' mezzi usati, sia o non sia avvenuto l' aborto, segua la morte della donna il colpevole sarà punito col primo al secondo grado de' ferri nel presidio; quando la donna abbia acconsentito a far uso de' mezzi anzidetti: quando non vi abbia acconsentito il colpevole sarà punito col terzo al quarto grado de' ferri nel presidio.

I. Trattasi di più reati combinati *Aborto* o tentato o seguito; *morte* della donna.

Un rigore inflessibile esigeva che il colpe-

(3) *L.* 39. *D. de poenis.*

pevole fosse punito, senza alcuna diminuzione, colla pena scritta contro l'omicida. Ma il Legislatore; nell'assieme delle circostanze che sogliono essere indivisibili da simili avvenimenti i quali prendono la loro origine da tutt'altro principio che da una pravità di animo, ha preferito de' temperamenti discreti.

ARTICOLO 397.

Il medico, il cerusico, lo speziale, la levatrice e qualunque altro ufiziale di sanità, che abbia scientemente indicato o somministrato i mezzi pe' quali è seguito l'aborto, soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti accresciute di un grado; e ad un' ammenda da trenta a trecento ducati.

I. *Il medico, il cerusico* .... Egli è più reo. La sua arte è diretta a conservare, non a distruggere. Ei ne snatura l'oggetto (1).

II.

(1) Il vecchio di Coo nel giuramento che è in fronte alle sue opere immortali, promette solennemente di non porgere mai a delle femine pregnanti alcun medicamento, onde farle abortire. Il suo giuramento e le veementi imprecazioni che lo accompagnano, sono la pruova dell'errore sacro in cui si aveva cotesto *misfatto*.

II. *Soggiacerà alle pene stabilite negli articoli precedenti* . . . La dizione *plurale* è degna di grave attenzione. Sembra che abbia luogo l'accrescimento di un grado o si tratti di aborto o si tratti anche di morte della donna, avvenuta per l'aborto.

III. Sorge un DUBBIO. Per la seconda parte dell'articolo 395 l'aborto è punito colla reclusione. Se il colpevole è un uffiziale di sanità, la pena è accresciuta di un grado, val dire è quella del primo grado de' ferri. Nel silenzio della legge (1) questa pena verrà espiata ne' *bagni* o nel presidio?

IV. La risposta non è che una induzione necessaria tratta dall'*Art.* 396. Quivi la morte seguita dall'aborto, è punita co' ferri nel presidio. Se la morte seguita dall'aborto è punita co' ferri nel presidio; l'aborto solo, sarà punito co' ferri ne' *bagni*?

(1) Vedi l'*Art.* 8.

ARTICOLO 398.

L'aborto mancato è punito contra chiunque col secondo al terzo grado di prigionia: l' aborto tentato è punito col primo grado di prigionia. Contra gli uffiziali di sanità alle dette pene sarà aggiunta la multa da venti a dugento ducati.

I. Le leggi già cessate non punivano l'*aborto* se non era *consumato*. Trattandosi di aborto (si diceva) il fatto è quello che solo presenta de' caratteri *univoci*, e che mette in vista sicura la reità di colui che lo ha commesso, e di colui che lo ha efficacemente coadjuvato.

Quando il fatto non è che tentato, la quistione intenzionale (base delle materie morali) è oltremodo difficile e perigliosa a risolversi; soprattutto se si ponga mente alla influenza della cagione, alla nullità degli effetti.

La società, quando l' aborto non è seguito, non risente *pressocchè* alcun danno.

II. Ma si è considerato in contrario:

È malagevole di fissare gli elementi di un aborto *tentato*; e di risolvere sicuramente la quistione intenzionale. Cotesta operazione però è com-

è commessa alla sagacità ed alla religione de' giudici. Se dessi giungono a ritrovare e fissare gli elementi del reato, puniscono l'agente. Se gli elementi dinanzi agli occhi loro non esistono, non esiste materia legale nè di reato, nè di procedura.

L'aborto è un grave misfatto. Proclamare la impunità del suo tentativo, non è che agevolare legalmente la sua consumazione.

III. Su queste vere idee ha il Legislatore collocato nella classe de' *delitti* l'aborto *mancato* o *tentato*.

ARTICOLO 399.

Nel caso dell' aborto diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima, le pene stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado.

I. La *cagion di onore* rende scusabile l'infanticidio (1). Questa stessa cagione per una giustezza d'idee rende scusabile l'*aborto*.

II. Quistione 1.ª La *scusa* è limitata alla

 sola

(1) Vedi l'*Art.* 387.

sola madre; oppure comprende tutti que'coagenti che *servono* alla stessa *causa di onore?*

III. La legge non riguarda la *persona*, ma la *cosa*. Ella prende di mira l'aborto, nome *complesso*.

Il linguaggio della legge è questo: *Nel caso dell' aborto diretto ad occultare per cagion di onore*. . . Espressione così ampia mal si conveniva, quando la scusa fosse limitata alla sola madre.

Le pene (continua il testo) *stabilite negli articoli precedenti discenderanno di un grado.* Or le pene stabilite negli articoli precedenti, non riguardano la madre sola, ma anche i diversi coagenti dell' aborto.

Sarebbe inconseguente che la principale colpevole, diretta da un principio di onore, fosse scusabile, e non lo fosse una *levatrice*, una *domestica* . . . che non ha servito che allo stesso principio di onore.

Qualunque sia la mano ausiliaria dell' aborto, quando l' oggetto che la dirige non è parvo; quando la cagione che la muove non è che l'onore, la quantità morale dell'azione è minore; e minore per conseguente debb' essere la pena.

IV. Ma a queste osservazioni possono ben contrapporsene delle altre. La

La legge soccorre la donna che abortisce; non i complici, le cui circostanze sono differenti da quelle della principale.

La legge assume per iscusa la cagion di onore. Questa considerazione è personale; non è comunicabile a' coagenti.

Il sentimento di onore, cui d'ordinario è attaccato ancor quello di un periglio, riguarda la donna che vuol celare i suoi errori. La domestica, la levatrice, l' uffiziale di sanità, un coagente straniero, . . . non è colpito da tali dati.

La struttura dell' articolo; la combinazione delle sue parti co 'l tutto; le parole *diretto ad occultare per cagion di onore una prole illegittima*, pare che limitino la scusa alla donna che si è sgravata di questa *illegittima prole*, ed escludano i coagenti dell' aborto.

La scusa dell' aborto ha dell' intima affinità con quella dell' infanticidio. Se la prima favorisse non la sola madre che abortisce, ma anche il coagente, la seconda favorirebbe del pari e la madre che spegne il suo infante ed i complici. Proposizione perniciosa ugualmente ed assurda.

V. Il leggitore renderà co' suoi lumi più

chiare queste semplici tracce, e sceglierà la via che più conduce alla legge.

VI. Quistione 2.ª La *diminuzione di pena*, di cui è parola in questo articolo, è limitata al solo aborto *volontario*, o comprende anche l'aborto *premeditato*?

VII. La legge non adopera che la parola *aborto*. Questa racchiude in se così l'aborto *volontario* come il *premeditato*.

La legge segnando le pene per l'aborto; e rendendole differenti secondo la differenza de' casi, non fa distinzione di aborto *volontario* o di aborto *premeditato*. Era ovvia cotesta distinzione, quando voleva adottarsi. Non si è adottata. Dunque non si è voluta.

Se le disposizioni scritte nella presente sezione, colpissero limitatamente l'aborto volontario, rimarrebbe senza sanzione alcuna l'aborto premeditato. Il che ripugna alla saggezza ed alla previdenza del lavoro.

L'aborto è ben raro che segua per un atto di volontà fuggevole. È desso, il risultamento di pensieri, di riflessioni, di proposito tenace, di mezzi scelti, preparati, adoperati; di tempo e luogo opportunamente destinato. Donde segue che se la diminuzione della pe-

na

na fosse limitata al solo aborto volontario, la disposizione legale rimarrebbe o inutile interamente o diverrebbe di rarissima applicazione:

VIII. Non si opponga che la cagion di onore rende scusabile il solo *infanticidio volontario* (1); e che quindi la cagione medesima non renda ugualmente scusabile che il solo *aborto volontario*, poicchè può ben replicarsi:

IX. 1.° Comunque la cagion di onore sia simile e forse identica nell' un caso e nell'altro, il misfatto che ne risulta è tanto differente, quanto è differente l' infanticidio dall' aborto.

2.° La legge chiama *infanticidio* l' omicidio volontario commesso in persona di un fanciullo di recente nato (2). Rendendo quindi scusabile l' infanticidio commesso per cagion di onore, è chiaro che ha *limitato* le sue disposizioni all' infanticidio *volontario*.

S 4 3.°

(1) Vedi l' *Art.* 387.
(2) Vedi l' *Art.* 349.

3.° Per l'opposto, quando il Legislatore ha dichiarato scusabile l'*aborto*, non ha adottato nè limitazione, nè distinzione. Nell'ampiezza della parola ha compreso e l'aborto volontario e l'aborto premeditato.

X. Riunite queste idee, pare che la risoluzione affermativa abbia i suffragi e della ragione e della legge.

ARTICOLO 400.

Chiunque abbia venduto o spacciato bevande adulterate che contengono mescolanze nocevoli alla salute, sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia e coll' ammenda correzionale: le bevande saranno confiscate.

I. L'oggetto principale non è di nuocere alla salute o publica o individuale, ma di trarre un profitto. Ecco perchè l'azione si è riguardata come d'indole correzionale.

ARTICOLO 401.

Chiunque venda, spacci o trasporti sostanze medicinali in contravvenzione de' regolamenti di pubblica amministrazione, sarà punito

nito col primo al secondo grado di prigionia, con la confiscazione degli strumenti o oggetti caduti in contravvenzione, con l' ammenda correzionale fino a ducati trenta, e con la interdizione a tempo dell' ufizio o dell' autorizzazione di cui si è fatto abuso.

I. La materia è delicata e perigliosa. Esigeva una precisa garantia legale.

ARTICOLO 402.

Le pene stabilite negli articoli della presente sezione saranno applicate, salve sempre le pene maggiori ne' casi di veneficio.

I. Le azioni contemplate nella presente sezione, sono di una specie interamente differente. Non debbon elleno confondersi co 'l *veneficio* consumato, mancato o tentato.

SE-

SEZIONE IX.

Dell' abbandono o esposizione di un fanciullo.

ARTICOLO 403.

L' abbandono o l' esposizione di un fanciullo al di sotto di sette anni compiuti sarà punito col primo al secondo grado di prigionia.

I. V' ebbe un tempo in cui una trista e deturpante polizia permetteva di *esporre* i figliuoli deformi e mostruosi (1).

V'ebbe altro tempo in cui adottandosi l' estremo opposto, la esposizione de' figliuoli era assimigliata alla uccisione: *Necare videtur non solum is qui partum perfocat; sed et is qui publicis locis* misericordiae causa exponit, quam ipse non habet (2).

Le nostre leggi non hanno voluto vedere una *empietà* nel fatto *solo* dell' abbandono o della esposizione di un fanciullo. Hanno risguar-

(1) *Leggi* di Romolo contrarie alla giustizia naturale.
(2) *L.* 4. *D. de agnoscendis liberis.*

sguardata quest' azione come eccitata o da un sentimento di onore, o dal desìo di far perdere le sole tracce della nascita di un infante. Quindi non hanno sanzionato che una pena correzionale.

Ad un temperamento così benigno sono state elleno *eminentemente* guidate dalla vasta intenzione di prevenire gl' infanticidj. Quando la pena della esposizione è troppo grave, si abbandona questa via meno dannosa, e si preferisce quella, ch' è orribile, della uccisione.

II. *Al di sotto di sette anni compiuti* . . . Passata questa età, presume la legge che il fanciullo abbia già un disviluppo bastante; che possa farsi intendere; che possa offrire delle indicazioni opportune, e che quindi la esposizione sia inefficace.

III. *Sarà punito col primo al secondo grado di prigionia* . . . Il giudice (salvi gli altri elementi che offra l' assieme della cosa) deve conoscere spezialmente se la *esposizione* sia seguita in un luogo ove fosse facile che il fanciullo venisse raccolto dall'altrui pietà (3), op-

(3) *Expositos . . . quos voluntas* misericordiae amica *collegerit*.

Ele-

oppure in una foresta, in una campagna aperta, in un luogo impervio e solitario; deve conoscere se l'*abbandono* sia stato operato da' tutori, dagli institutori . . . Forniti eglino di fiducia, di dritti e di poteri; vincolati da obligazioni particolari, tradiscono questi esseri impotenti; divengono rei di violazioni più gravi e debitori di pene più severe. A tali giuste vedute risponde la latitudine del primo al secondo grado di prigionia.

ARTICOLO 404.

Se in conseguenza dell' abbandono o esposizione il fanciullo rimanga morto, ferito, contuso, storpiato o mutilato, il colpevole, secondo i casi, sarà considerato e punito come reo volontario di questi reati. Le pene non saranno applicate nel minimo del grado.

I. Quando l' *infante* è salvo, le presunzioni della legge sono benigne; benigne sono le pene che ella pronunzia. Ella è paga del bene

---

Elegante espressione della *L. 2. C. de infantibus expositis.*

ne incalcolabile di aver prevenuto un infanticidio.

II. Ma se l'infante, in conseguenza dell'abbandono o della esposizione, rimanga contuso, ferito, storpiato, mutilato o morto, la legge penetrata degli effetti visibili, non dissimula che alla esposizione ed all'abbandono era unita una *intenzione virtuale* di distruggere questo essere sfortunato; e di destinarlo a perdere con un *misfatto* quella vita che aveva egli ricevuta o per un *delitto* o per un errore. Ella quindi pronunzia delle pene severe.

III. Quistione: Se la *esposizione* del fanciullo non è già un atto passeggiero e semplicemente volontario, ma freddamente risoluto, la offesa o la morte che ne risulti, sarà riputata e punita come *volontaria*? Il carattere di *premeditazione* che ha l'abbandono e la esposizione, non si trasfonderà egli alla offesa, alla morte?

IV. Nell' *Art.* 403 si parla dell' abbandono o della esposizione di un fanciullo; e si segna la pena. Quivi non si fa distinzione alcuna se la esposizione sia premeditata, o volon-

lontaria. Ne' suoi termini generali la legge comprende e l'una e l'altra.

Nell'articolo attuale si legge: *Se in conseguenza dell'abbandono o esposizione* . . . Espressione del pari generale ed in se medesima, e pe' rapporti che la collegano all'articolo precedente.

Nello stesso articolo è scritto: *Sarà considerato e punito come reo volontario di questi reati* . . . La lettera è chiara e precisa. Sia stata volontaria, sia stata premeditata la esposizione, la offesa che n'è risultata non ha che i caratteri *legali*, e la pena di offesa volontaria. In un caso così grave, periglioso ed oscuro la legge si è accontentata di limitazioni benigne e sicure.

V. Questo divisamento sembra fondato abbastanza.

ARTICOLO 405.

Coloro che avranno portato un fanciullo al di sotto dell'età di sette anni compiuti, loro affidato, o che ne prendessero cura volontariamente; o per qualsivoglia altra cagione, ad un pubblico ospizio; saranno puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

Ciò

Ciò non ostante non sarà pronunziata alcuna pena, se essi non erano tenuti, ovvero non si erano obbligati di provvedere gratuitamente al nutrimento e mantenimento del fanciullo, e se niuno vi avesse provveduto.

I. Colui che non legato da alcun vincolo, porta un fanciullo ad un ospizio onde ne riceva de' soccorsi, non esercita che un atto di lodevole pietà.

Colui per contrario che prende la cura di un fanciullo; che lo riceve sotto la sua fiducia, e che indi, privandolo della sua individuale provvidenza, lo porta ad un ospizio pubblico, non fa che esporre a delle oscillazioni, a delle gravi incertezze lo stato di quell' essere disavventurato. La legge colle sue sanzioni penali lo guarentisce.

ARTICOLO 406.

Coloro che, avendo trovato un fanciullo di recente nato, non l' abbiano consegnato all' ufiziale dello stato civile, saran puniti col primo grado di prigionia e con ammenda non maggiore di ducati cinquanta.

I. Continua la legge ad essere vigile sulla vita e sullo stato del *fanciullo di recente nato.*

to. Ella impone l' obbligo di raccoglierlo e rimetterlo nelle mani dell' uffiziale publico: Questi poi lo depone in quegli asili destinati dalla patria a soddisfare i debiti della natura.

Suicidio.

I. Il *suicidio* è un *misfatto* ?

II. I fautori dell' *empia* azione vengono dicendo:

L' uomo è il proprietario della sua vita. Egli ha il diritto di disporne, come delle altre sue proprietà.

Il suicidio si risolve in un abbandono perpetuo della società. Non è il suicida che un esule volontario.

Il dolore è un male locale. Guida l' uomo alla brama di vederlo cessare. Il peso di una vita trista è un male che non ha sito particolare. Guida alla brama di vederla terminare.

È ora di morire, continuano a dire, quando il ben della vita è cangiato in un male. Il conservarla a nostro tormento, è un violare le leggi stesse della natura.

Questo atto di morte in fine, è una grandezza d' animo; è un eroismo.

III. Ecco delle brevi risposte.

È

È vietata la uccisione del suo simile. Per una ragione ancor più forte è vietata la uccisione di se stesso.

È omicida l' uccisore altrui; è omicida l' uccisor di se stesso.

La natura ha altamente impresso nell' uomo l' amore di se medesimo, il desiderio di conservarsi. Il suicida rovescia l' impero di tali leggi. Egli attenta su la natura stessa; egli la viola orribilmente.

L' uomo non è il padrone, è il custode della sua vita. Ei non ha diritto di togliersi la esistenza; questo dono divino. Ha de' doveri sacri con Dio, co'l suo Re, con lo Stato, co' genitori, con la famiglia, con la padria. Distruggendo la propria vita, distrugge dalle sue basi tante obbligazioni. Egli reagisce contro il creatore, contro la umanità, contro la società; egli è un sacrilego, un parricida.

Il suicidio, questo avanzo dello stoicismo, non è che una bassezza la più umiliante, che una viltà la più feroce. La vera grandezza d' animo, non mai divisibile dalla vera virtù, inspira di sostenere con coraggio le avversità.

Dopo tali premesse, è chiaro che il *suicidio* non presenti in se stesso che un' azione estremamente *detestabile*.

IV. Ma perchè la legge contro di cotest'azione non ha pronunziato una pena? V' ha pur de' paesi ne' quali il suicida era punito co 'l taglio della mano micidiale. Ve n' ha degli altri in cui era punito colla infamia, coll' abbandono ignominioso del suo corpo, colla confisca delle sue sostanze. Si lusingava la legge, che l' onore, quella molla così potente, che l' amor della famiglia, frenasse la mano suicida.

V. In sostegno del silenzio serbato dalla legge, può osservarsi, che non sia nè grave nè giusto chiamare in giudizio, processare e punire un essere che non vive, che non sente, e che, rotto per sempre il nodo della società, non è più nè cittadino nè suddito.

Che per un principio inviolabile di giustizia universale le pene non sono che *personali*. Una pena all' incontro che fosse stata stabilita pe 'l suicida, lungi dall' esser personale non avrebbe colpito che la vedova, i figli, la posterità, la innocenza.

Che colui il quale giunge al segno di abborrire la propria vita, ossia la somma di tutt' i beni, non ha più sulla terra altra cosa sì cara che sia valevole a rattenerlo.

Che quando è divenuto vano il nome di

se

se stesso, è vano ancor quello di cittadino, di sposo, di padre, di proprietario.

Che una legge punitiva, emanata in proposito, non sarebbe che una legge disarmata, impotente, inefficace.

Che v'à quell' esempio delle *leggi romane*:

Si quis impatientia doloris, aut taedio vitae, aut morbo . . . aut pudore mori maluit, non animadvertatur *in eum*.

Aggiungo che la legge non si è *particolarmente* spiegata sull' oggetto, poichè ha presunto (e la presunzione poggia su di solide basi) che il suicida si trovi in un profondo disordine delle sue facoltà fisiche e morali. Ella lo ha riguardato come in uno stato di demenza, senza *volontà*, senza *libertà*, due fonti della moralità dell' azione.

VI. Che se possa mai immaginarsi, che cotesta ben fondata presunzione in alcun rarissimo caso (che non è mai oggetto di regola) venga meno, la pena di colui ch' è colpevole della detestabile azione, è riservata alla sovrana giustizia di Dio, *che solo vede infallibilmente le menti ed i cuori, e che solo può punire dopo la morte.*

VII. Quistione. È punibile la *complicità* nel suicidio?

VIII. Ho già indicato le ragioni, onde non è punito il suicida. Ma queste ragioni sono precisamente personali; non colpiscono affatto un complice vivente.

Il suicidio è un omicidio. La complicità nel suicidio, è complicità nell' omicidio.

IX. È quindi fermo, che la *complicità* nel suicidio debba esser punita colle regole di complicità segnate per l' omicidio.

Duello.

I. Sarebbe strano l' immaginare che gli attentati contro le persone commessi in *duello* non sieno punibili; dacchè la legge non ha fatto una menzione particolare di questa specie di azioni. Un mezzo assurdo alla religione, alla ragione, alla legge sarebbe forse la salva guardia di un omicidio? Si punirebbe questo misfatto quando venga commesso con un pugnale o con una scure; e rimarrebbe impunito, se sia l' effetto di un combattimento singolare? La vita dell' uomo verrebbe protetta nel primo caso; cesserebbe la protezion della legge nel secondo? Ma non è la stessa vita

vita dell' uomo, non è l' uomo medesimo, quello su cui si attenta e nell' un *caso* e nell' altro? Io richiamo alla memoria de' leggitori (senza lungamente intrattenermi in un avanzo dell' errore, della barbarie e del governo feudale) la regola inalterabile della giustizia. I torti privati non si riparano colla forza privata. La riparazion de' mali deve cercarsi nella forza della legge.

II. Il Legislatore non ha nella sua provvidenza stimato di fare una particolar menzione di questi reati; poichè aveva già dichiarato la sua volontà nelle regole generali, riguardanti la materia de' misfatti e delitti contro le persone. Era un atto superfluo il discendere ad una classe particolare, quando già veniva ella evidentemente compresa in una classe generale.

In fatti se la uccisione in duello sia il risultamento dell' empito momentaneo, della volontà passeggiera dell' uomo, potrà ben ella collocarsi nella classe generale degli omicidj volontarj.

Se l' azione sia figlia di una giusta provocazione; se sia mista di volontà, e di violenza; se ella sia garantita da quelle circostanze che la legge riconosce per iscusanti,

 avrà

avrà l' omicidio in duello i caratteri di un omicidio scusabile.

Se l' infelice, vedendo già la spada su 'l suo petto, sia obbligato ad accettare un duello; se egli sia costituito nel periglio imminente di sua vita; se si trovi in quello stato che la legge piena di sapienza, chiama *stato di necessità attuale di difesa legittima*, potrà ben l' omicidio divenire non imputabile.

Finalmente quando il duello sia progettato, meditato, fissato; quando la ragione era già nel suo impero; quando una delle parti, violando i doveri della uguaglianza; siasi gittata al lato della soperchieria e della insidia; potrà l' omicidio prendere *nel complesso delle sue circostanze* il carattere di premeditato.

III. Ma l' *uso*?

È un *uso* contraddittorio il vendicar da se stesso le proprie offese, mentre ne è confidata la punizione alla publica autorità. Egli è troppo contrario alle leggi dell'ordine, perchè possa sussistere in una nazione in cui quest'ordine è altamente stabilito.

L' uso, qualunque ne sia la forza, non può invertire la essenza delle cose; non può mai cangiare i doveri verso la religione, la morale, la legge. E quando attenti su di

prin-

principj così sacri, il suo vero nome è di *abuso*.

IV. Ma la *opinione*?

La *opinione publica* influisce su i rapporti penali. Non deve ella però sorpassare i confini segnati dalla ragione; non deve giungere fino al segno di escludere il diritto della pena (diritto anteriore ad ogni opinione), quando l' azione commessa costituisca un reato anche nel codice eterno della natura. È pregio altissimo del Legislatore il conformare le sue leggi al rispetto, che ha la natura per la vita dell' uomo.

L' uomo in questa materia vuol egli ingannarsi spontaneamente. Ei vuol prendere una opinione falsa per un comando della ragione; una opinione fuggevole per un giudizio della natura.

La opinione non è sempre il modello *indeclinabile* della legge. L'antichità si avvaleva de' duelli come di pruova giuridica. La giustizia stessa li ordinava quando le altre prove mancavano. Non sarebbe stato stolto il seguire costantemente quell' *errore del giorno* (1), sol perchè la opinione lo garantiva?

 Se-

(1) *Opinionum commenta dies delet.*

Secondato il Legislatore dalla istruzione, da' costumi, da' lumi e da' progressi della coltura, rettifica la opinione erronea; la piega ne' veri interessi della società e della giustizia; la mette d'accordo colla sua legge; la distrugge finalmente come l' errore.

V. Ma l' *onore*? Quella *necessità* de' *suffragj altrui*; quel *sentimento potente* che *ci guida dappertutto*?

L' *onore* dee aver per base la virtù. Ella sola è la cagion vera di onore. L' onore stolto, non merita tal nome.

L' onore ha le sue leggi, e le sue vere regole nella morale e nella ragione. Nella materia in disame diverrebbe egli distruttivo e della morale e della ragione.

L' uomo veramente onorato, è l' uomo giusto. Aver dell' onore, è non far azione che sia indegna dell' uomo.

Finalmente non vi è cosa che venga anto comandata dall' onore, quanto l' obbedienza alla legge (2). Stimo sufficienti questi semplici cenni.

CA-

(2) Il *duello* (nella esattezza del termine) non è mai l' azione della viltà, della prodizione, delle insidie, dell' aguato; germi quanto più odiosi tanto più de-

CAPITOLO II.

De' reati contro alle proprietà,

I. Appartiene al *filosofo indagatore* il rinvenire la origine del dritto di proprietà. Appartiene al *Legislatore* il fissare de' mezzi i più sicuri a guarentirla.

La *proprietà* è sacra. Ella lega l'uomo alla terra che abita. Non v'è patria, ove questo vantaggio scomparisca.

SE-

degni di una repressione severa. Un certo spirito di lealtà, un carattere di franchezza n'è la guida.

Visibile è l'arma; uguale la posizione de' combattenti; uguale il periglio. Si attenta sulla vita altrui; ma si espone nell'istante medesimo apertamente la vita propria.

Son de' dati interessanti che il magistrato non dee perder mai di vista, onde la quantità della pena non ecceda la quantità morale della colpa.

Può ben egli avvenire, che il gruppo delle circostanze renda in alcun caso individuale improporzionata per un omicidio in duello la *sanzione generale*. Ma vi è il soccorso della raccomandazione al Re. Questo grande presidio salva in un tempo medesimo e la legge e la giustizia.

SEZIONE I.

De' furti.

ARTICOLO 407.

Il furto *si rende* qualificato,
1.° *per la violenza*;
2.° *pel valore*;
3.° *per la persona*;
4.° *pel tempo*;
5.° *pel luogo*;
6. *per lo mezzo*.

Il furto non accompagnato da alcuna di queste sei circostanze dicesi furto semplice.

I. Furtum *est fraudolosa* contrectatio *rei alienae lucri faciendi gratia*.

Is solus fur est qui attrectavit *quod invito domino se facere scivit*. È dottrina di Paolo e di Vulpiano (1).

Segue che il *furto*, a parlare con *proprietà legale*, non cada che su di cose *mobili*. Sole cose che per loro natura possono essere tenu-

(1) *L.* 1, 46. *D. de furtis.*
Vedi le osservazioni sull'*Art.* 426.

nute tra le mani o trasportate da un luogo all' altro. Ciò che esprimono le parole *contrectatio*, *attrectatio*.

Gl' *immobili* non sono materia di furto. Le terre, gli edifizj non possono nè prendersi, nè trasportarsi. Quando l'oggetto riguarda immobili, l' azione commessa cangia di specie e di nome. Ella chiamasi allora invasione, intrusione, *usurpazione*.

II. Quistione. 1.ª Il sottrarre fraudolentemente e l'appropriarsi, *invito domino*, un chirografo contenente un dato valore, è egli un *furto*?

III. La *sottrazione fraudolenta* di un effetto mobile, per cagion di lucro, *domino invito*, costituisce il *furto*. Ma il chirografo è un *effetto mobile*. La sua *sottrazione* adunque accompagnata da' dati posti nella quistione, costituisce un *furto*.

Qui tabulas (lo stesso Vulpiano) *vel cautiones amovet, furti tenetur, non tantum pretii ipsarum tabularum, verum ejus quod interfuit. Quod ad aestimationem refertur ejus* summae quae in his tabulis continetur (2).

IV.

(2) *L. 28. D. de furtis.*

IV. Questione 2.ª Il debitore che *invola* il proprio *pegno* dalle mani del creditore, è egli reo di *furto*?

Motivi del dubbio. Il *pegno* è un contratto co 'l quale il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito. Egli è una cauzione reale.

Il creditore non può in mancanza del pagamento disporre del pegno. Qualunque patto che lo autorizzi, sia ad appropriarselo, sia a disporne senza formalità legali, è nullo.

Il debitore fino a che non abbia sofferto la spropriazione, ove abbia luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore se non come un deposito per sicurtà del suo privilegio.

Il creditore è risponsabile della perdita o del deterioramento del pegno, avvenuto per sua negligenza (3).

Queste teorie legali presentano che la *proprietà* del pegno sia presso del debitore. Or come non v' ha furto che sulla cosa altrui, (*contrectatio rei alienae*) il debitore che, nella ipotesi, non ha involato se non la cosa propria, non è colpevole di furto.

V.

(3) Vedi gli *Art.* 1941 a 1950 delle *leggi civili.*

V. A rispondere con delle idee esatte, è d'uopo ricorrere alla definizione legale della *proprietà*. Ella è essenzialmente *esclusiva*; ella, non conosce altri limiti da quelli in fuori chè la legge ha segnato; ella consiste nel *diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta* (4), e sino all' *abuso*; ch' è quanto dire, sino alla loro intera consumazione. *Est jus utendi et* abutendi *re sua, quatenus juris ratio patitur* (5). Or colui che ha dato in pegno al suo creditore una cosa mobile, non può disporne nella *maniera la più assoluta*. Dunque nell' ampiezza del termine non ne ha egli la *proprietà*. Dunque avendo egli involato il pegno, non ha involato la cosa propria. Dissi nell'*ampiezza del termine*, poicchè è fuori dubbio che *radicalmente* e limitatamente il dominio del pegno è presso del debitore; per modo che se l'oggetto affidato in pegno per avvenimento fortuito perisca, la perdita non è che del debitore (6). Il creditore, come di già notai, risponde della perdita del pegno avvenuta per sua negligenza. Ecco la conseguenza di questa teo-

(4) Vedi l' *Art.* 469 delle *leggi civili*.
(5) *L.* 21. *C. mandati.*
(6) *L.* 13. *D. de pignoratitia actione.*

teoria. Il debitore che invola il pegno, invola al creditore una somma equivalente. Il debitore che invola il pegno, ricupera una cosa di cui egli non potea disporre; e profitta di più del dato valore che dee pagargli il creditore. Un colpevole di questa sorte sottrae certamente l'altrui, *lucri faciendi gratia et invito domino*.

La opinione rigorosa ha anche il suffragio della legislazione romana. *Qui rem pignori dat* (Vulpiano) *eamque subripuit, furti actione tenetur* (7).

Aliquando etiam suae rei (*di cosa propria* nel senso di sopra spiegato) *furtum quis committit; veluti si debitor, rem quam creditori pignoris causa dederit, subtraxit* (8).

VI. Quistione 3.ª Divellere degli *alberi* da un fondo e trasportargli con animo di *lucro*, è un *furto*?

VII. Fino a che gli *alberi* non sono tagliati, formano parte del fondo (1). Immobili co-

(7) *L.* 19. *D. de furtis.*

(8) §. 10. *Institutionum de obligationibus, quae ex delicto nascuntur.*

(1) *L.* 17. *de actionibus empti et venditi.*

com' essi sono, non offrono materia di furto.

A misura però che gli alberi si divelgono, si abbattono, si recidono, divengono mobili (2). D'onde segue che divellere, trasportare ed indi appropriarsi un albero, non sia che involare un oggetto mobile; val dire commettere un furto.

Eorum (Vulpiano) *quae de fundo tolluntur ut puta* arborum, *vel lapidum, vel arenae, fructuum quos quis fraudandi animo decerpsit, furti agi posse nulla dubitatio est* (3).

VIII. Quistione 4.ª Sottrarre al *ladro* la cosa furtiva, è *furto?*

IX. Il secondo agente sottrae una cosa mobile; sottrae una cosa aliena; la sottrae con animo di far lucro. Commette in conseguenza un furto.

X. Ma il primo agente ha egli *azione* di furto?

XI. La soluzione del problema (forse più eru-

---

(2) Vedi l'*Art.* 444 delle *leggi civili.*
(3) *L.* 25. *D. de furtis.*

erudito che utile) è dettata da Giuliano e da Pomponio. *In omnium furum persona constitutum est, ne ejus rei nomine furti agere possint, cujus ipsi fures sunt* (1).

Si quis alteri furtum fecerit; et id quod subripuit, alius ab eo subripuit, cum posteriore fure dominus ejus rei furti agere potest, fur prior non potest (2).

XII. Potrebbe elevarsi una obiezione. Il primo ladro ha un interesse a ricuperare le cose involategli. *Interest ejus* (Vulpiano) *rem non subripi. Quippe cum res ejus periculo sit* (3). Dunque può egli agire.

XIII. Una nobile risposta è nella stessa legge dianzi citata (4). *Is cujus interest, habet furti actionem si* honesta ex causa *interest.*

È anche nella classica dottrina di Vulpiano. *Nemo de improbitate sua consequitur actionem* (5).

XIV.

(1) *L.* 14. §. 4. *D. de furtis.*
(2) *L.* 76. *D. de furtis.*
(3) *L.* 12. *D. de furtis.*
Vedi l'*Art.* 3 delle *leggi di procedura penale.*
(4) *L.* 76. *D. de furtis.*
(5) *L.* 12. *D. de furtis.*

XIV. Quistione 5.ª Il *socio* che sottrae effetti *sociali*, è tenuto di *furto* ?

La società de' beni ; un diritto generale sulla massa sociale , è la ragione del dubbio.

XV. Il *socio* che invola degli effetti sociali, cerca di rendere *esclusivamente* suo ciò che è della società. Egli invola l'altrui proprietà mobiliare ; egli ne fa un oggetto di particolare lucro. Egli dunque commette un furto.

La legge toglie dall' impero dell' azione publica le sottrazioni commesse tra' congiunti o affini indicati nell'*Art.* 455 , ma non quelle commesse tra' socj . Il comprendere nella sua determinazione anche i socj , non è che creare arbitrariamente una eccezione nuova.

Indipendentemente da queste compendiose riflessioni , la quistione è testualmente risoluta nel dritto romano . *Si socius comunis rei furtum fecerit* (*potest enim* comunis rei *furtum facere*), *indubitate dicendum est furti actionem competere* (1).

Rei comunis nomine cum socio furti agi potest , si per fallaciam , dolove malo amovit, *vel rem comunem* celandi animo contrectet.

 Me-

(1) *L.* 45. *D. de furtis.*

Merito autem adjectum est, *si* (socius) *per* fallaciam et dolo malo amovit, *quia cum sine dolo, malo fecit*, *furti non tenetur. Et sane plerumque credendum eum qui* partis dominus *est*, *jure potius suo* (re) *uti*, quam furti consilium inire (2). Questa considerazione è piena di avvedimento.

ARTICOLO 403.

Il furto è qualificato per la violenza;

1.° *quando è accompagnato da omicidio*, *percossa*, *ferita o sequestro della persona*, *o anche da minaccia scritta o verbale di uccidere*, *di ferire o di attentare alle persone o alle proprietà*;

2.° *quando un ladro si presenta armato*, *o quando più ladri si presentano al numero maggiore di due*, *ancorchè non armati*;

3.° *quando un individuo che scorre armato la campagna*, *o che fa parte di una comitiva armata*, *si abbia fatto consegnar la roba altrui*, *mediante richiesta scritta o verbale fatta direttamente o per interposta persona*, *ancorchè non accompagni la richiesta con minacce.*

Per-

(2) *L.* 51. *D. pro socio.*

Perchè un atto di violenza qualifichi il furto, basta che sia commesso prima o contemporaneamente al furto, o anche immediatamente dopo, ad oggetto di agevolarne la consumazione o l' impunità, o di salvarsi dall' arresto o dalla conclamazione, o di non far ritogliere la cosa involata, o in vendetta di essere stato impedito o procurato d' impedire il furto; o in vendetta di essere stata ritolta la cosa involata, o scoverto l' autore.

I. La *violenza* è una delle circostanze e più gravi e più interessanti. Nel furto violento è compromessa ad un tempo e la persona e la proprietà.

La violenza non è un nome arbitrario. La legge enumera i casi che la presentano. Ella la descrive, la determina, la definisce (1).

II. *Quando è accompagnato da minaccia...* Sia scritta, sia verbale; sia di misfatto, sia di delitto. Tanto importa la espressione generale di *ferire o di attentare alle persone o alle*

(1) Vedi l'*Art* 449.

le proprietà. La ferita o l' attentato è relativo del pari ed a misfatto ed a delitto.

III. *Quando un ladro si presenta armato . . .* Sia di armi *proprie*, sia di armi *improprie* (2). Adduco i motivi della spiegazione:

1.° La espressione *armato*, è espressione di genere. Racchiude in se le due specie di *armi proprie*, e di *armi improprie*.

2.° È ben giusto il presumere che l'arma impropria in mano di un ladro che si presenta per rubare, non sia effettivamente rivolta che alla offesa o alla difesa.

3.° Tanto è lontano che l' arma debba essere *esclusivamente* ed *essenzialmente* propria, che talvolta esiste la violenza, ancorchè il furto sia commesso senz' arme. È in fatti per la seconda parte di questo numero, riputato violento quel furto che vien commesso da' ladri nel numero maggiore di due quantunque inermi.

Non si prenda un motivo di opposizione dall'*Art.* 147 che non riconosce *violenza publica* se non quando due almeno degl' individui riuniti a fine di delinquere sieno portatori di

(2) Vedi l'*Art.* 148.

di *armi proprie*. Questo elemento è richiesto precisamente per istabilire la qualifica di *violenza publica*. Ma la *violenza* di cui è parola, è ben distinta dalla violenza publica.

IV. QUISTIONE. Un giovinetto che per la sua tenera età *agisce senza discernimento*, forma *numero* onde constituire la qualifica di *violenza* in un furto?

V. Il testo si esprime così: *Il furto è qualificato per la violenza . . . quando più ladri si presentano al numero maggiore di due* . . . Il giovanetto che non ha discernimento, non è un colpevole. Dunque non è un de' ladri; ed in conseguenza non forma *numero legale*.

Il giovinetto che non forma *unità morale* per se stesso, non può (senza implicanza ne' termini) formar *numero* per gli altri.

È grave ed opportuna la dottrina di Giavoleno. *Nemo opem aut consilium alii praestare potest, qui ipse* furti faciendi consilium capere non potest (3).

(3) *L.* 90. *D. de furtis.*

VI. Pare che la risposta negativa abbia il voto e dell' autorità e della ragione.

VII. *Quando un individuo che scorre armato la campagna . . . si abbia fatto consegnar la roba altrui, mediante richiesta . . .* Una *richiesta* simile, è richiesta che fa *terrore.* Una *richiesta* di terrore, non è richiesta, ma *violenza.* L' individuo che prestandosi a siffatta richiesta, consegna la sua roba, non è trascinato che dall' aggressione morale, dalla minaccia ch' è *intrinseca*, dalla forza privata. Ei teme che alla menoma ritrosia il ladro attenterebbe sulla sua persona.

VIII. *Perchè un atto di violenza qualifichi il furto, basta che sia commesso . . . anche immediatamente dopo . . .* Porgo un esempio. Taluno invola degli oggetti senza offesa personale; senza minaccia; senza arme; senza violenza, e sen parte. Il dirubato si lamenta; e cerca *sull' istante* d' impedire il trasporto delle cose furtive Il ladro che ha già consumato il furto, mostra un' arma; profferisce delle minacce; presenta in suo ajuto altri due ladri che già incogniti lo assistevano. Questi atti rendono il furto qualificato per la *violenza.*

Ri-

Richiamo l' attenzione sulle parole *o anche immediatamente dopo*. Non sono elleno senza latitudine. Ma questa latitudine debb'essere dettata da un giusto spirito di filosofia; val dire debb'essere sobria, discreta e conforme alla cosa ed a' suoi rapporti, onde degli atti veramente *discontinui*, divisi, separati e lontani, non si elevino contra il voto della legge (che esige una certa *continuità* ed una certa *unità morale*) ad atti *immediati*.

ARTICOLO 409.

Il furto è qualificato pel valore, quando la cosa involata ecceda il valore di ducati cento. Per concorrervi questa circostanza, non è necessario che uno sia il furto di tal valore, ma basta che questo risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi dalla stessa persona in danno di una o più persone; purchè sien dedotti nello stesso giudizio.

I. La opinione del filosofo divino era rigidissima su tale materia. *De furto autem, sive magnum quid, sive parvum quis furatus sit, una lex poenaque similis omnibus sit.*

Ne adduceva egli la ragione. *Qui enim rem parvam sustulit, et si minori vi, quam*

 qui

qui magnam rapuit, aequa tamen cupiditate furatus est.

II. Ma il Legislatore fisso nel principio generale, che il valore dell' azione risulti dalla sua *quantità fisico-morale*, ha distinto il furto lieve dal furto ingente. E mentre ha lasciato il furto lieve (uguale però tutt'altro) alle cure del magistrato di correzione, ha fatto del furto ingente un soggetto di *pena criminale* (1).

III. *Per concorrervi questa circostanza* del valore . . . *basta che questo risulti dal calcolo di più furti* . . . . Un ladro, per esempio, che in tre diversi tempi invola degli oggetti del valore parziale di docati quaranta, è un ladro di cento venti docati. Egli per conseguente è un reo di furto colla qualifica del *valore*. Qualifica provvidamente creata dalla legge in odio di un' azione così bassa, vile, *antisociale*.

IV. *Basta che* il valore *risulti dal calcolo di più furti che sien commessi anche in diversi tempi* . . . Furti cioè che *legalmente* esista-

(1) Le norme per estimare il *valore* sono dettate nell' *Art.* 459.

stano. Un furto coverto dalla prescrizione ; un furto cancellato per regola generale dalla classe de' reati ; non esiste *legalmente*. Quindi non entra in calcolo (2).

V. Sorge un DUBBIO. Colui, che commette diversi furti lievi ; in diversi tempi ; in danno di una o diverse persone, è un *reiteratore* di più delitti (3). La pena della reiterazione de' delitti è espressamente segnata nell'*Art.* 87, ben diversa da quella che è scritta nell' articolo attuale. Tra le due regole quale è quella che il giudice dee seguire ?

VI. I furti *lievi* di cui è parola *nella proposta specie*, non più costituiscono tanti delitti separati e distinti. Non sono eglino, per una provvida eccezione, che gli elementi di un furto *ingente*. I valori di ciascun furto lieve, non sono che delle frazioni, che riunite formano una sola ingente somma.

VII.

(2) Vedi l'*Art.* 91.
Vedi gli *Art.* 615 e seguenti delle *leggi di procedura penale*.
(3) Vedi l'*Art.* 85.

VII. Rischiarata così la cosa, par fermo che nella specie, com'ella giace, non esiste *reiterazione legale* di delitti;

Che le regole non sieno due, ma una sola;

Che l' autore non sia colpevole se non di un furto qualificato dal *valore*; e non sia debitore che della pena di reclusione (4).

ARTICOLO 410.

È qualificato per la persona

1.° *ogni furto che il domestico commette in qualunque luogo in danno del suo padrone, o anche in danno di un estraneo; purchè in commetterlo siagli servita di facilitazione la qualità di domestico vera o simulata: sotto il nome di* domestico *s' intende ogni individuo addetto con salario o altro stipendio al servizio altrui, coabiti o non coabiti col padrone:*

2.° *il furto che si commette dall' ospite o da una persona della sua famiglia nella casa ove riceve l' ospitalità; e quello che all' ospite o alla sua famiglia si commette nella*

la

(4) Vedi l'*Art.* 424.

la circostanza medesima da una persona della famiglia che dà l' ospitalità:

3.° il furto che da un locandiere, da un oste, da un vetturale, da un barcajuolo, o da uno de' loro institori, domestici o altri impiegati è commesso nella locanda, osteria, vettura o barca ove esercita o fa esercitare uno de' detti mestieri, presta o fa prestare una di dette opere: ed il furto che ne' luoghi medesimi vien commesso da colui che vi ha preso albergo o posto, o vi ha confidato le sue robe:

4.° il furto che da un allievo, compagno, operajo, professore, artista o impiegato qualunque vien commesso nella casa, nella bottega, nella officina, o altro qualunque luogo ove siasi introdotto per ragione del suo mestiere, professione o impiego.

I. *Ogni furto che il domestico* . . . L' azione presenta un abuso combinato di confidenza, di gratitudine, di rispetto. Ella viola i patti di cittadino, di domestico, di salariato: . . Grave nondimeno, com' è, la sua pena non eccede i confini della moderazione (1).

II.

(1) Ne' tempi antichi il *furto domestico* era punito di

II. *In qualunque luogo* . . . Non è necessario che il *furto* segua nella casa del padrone Il Legislatore prende in mira le relazioni della persona anzichè quelle del luogo.

III. *O anche in danno di un estraneo* . . . Ricevo un amico in casa. Il mio domestico lo accompagna al teatro. Cammin facendo gl' invola degli oggetti. Questi è reo di *furto domestico*, comunque il dirubato non sia che un estraneo.

IV. *Sotto il nome di* domestico *s'intende*. . . Domestica furta *vocantur* (Marciano) *quae servi dominis, vel liberti patronis, vel mercenarii iis apud quos degunt, subripiunt* (2). Restava dubbio se l' individuo non salariato dovesse aversi per servo; se per la qualità di salariato fosse necessario il servizio per un dato tempo più o meno considerevole; se fosse un elemento essenziale che il servo abitasse e ri-

---

di *morte*. La fortuna del padrone e la vita del servidore erano messe a livello. La testa di un cittadino veniva cambiata con un pezzo di moneta. Questo eccesso di rigore portava sovente alla impunità.

(2) *L.* 11. *D. de poenis*.

ricevesse gli alimenti in casa del padrone. Cotesti dubbi sono dileguati. La definizione è chiara, provvida, saggia.

V. *Con salario* . . . È più grave l'abuso di fiducia quando questa non è gratuita, ma pattuita e comperata.

VI. *Il furto che da un locandiere, da un oste* . . . V' ha delle *sezioni* di una data casa; v' ha delle stanze fornite di mobili, ove si ricevono delle persone, esigendosi una data somma. Sono elleno comprese nella disposizione scritta in questo numero?

VII. Il nome di *locandiere*, è nome generico, più usato, più comune, più popolare. Questo nome generico ben risponde all' oggetto in disputa.

Era, non dico già nojevole, ma inopportuno ed inefficace il discendere alle tante e tanto varie nomenclature di dettaglio. Nomenclature variabili anch' esse in ogni momento, e talvolta neppure conosciute.

Il principio che anima la disposizione indicata, è generale com' è generale la disposizione. Restringerla, è lo stesso che violarla; che creare delle disuguaglianze nella legge; che

che rendere le sue disposizioni contraddicenti a' suoi principj.

VIII. Io mi soscriverei all' avviso affermativo (3).

ARTICOLO 411.

È qualificato pel tempo il furto che vien commesso nella notte.

I. Lo stato della *notte* è d' ordinario stato di silenzio, di riposo, di buona fede.

La notte rende facile il reato, difficile la prova. Inspira quindi una quasi-sicurezza ed una quasi-impunità.

Il ladro notturno non attacca unicamente la proprietà. Egli viola spesso la tranquillità domestica, e cagiona più spesso l' imponente timore dell' attentato ad altri più preziosi diritti.

Anche la giureprudenza romana ne' furti riguardava la *notte* come circostanza aggravante.

Inter effractores varie animadvertitur. *Atro-*

(3) Decisione della Corte di cassazione di Francia del dì 8 agosto 1811.

Atrociores enim sunt nocturni *effractores* (1).

ARTICOLO 412.

È qualificato pel luogo il furto che vien commesso

1.° *nelle chiese*;

2.° *nel palazzo del Re*;

3.° *nelle strade pubbliche, in campagna, e nelle case di campagna*;

4.° *negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia*;

5.° *nelle prigioni o in altro luogo qualunque di custodia o di pena*;

6.° *ne' teatri o in altri luoghi destinati a' pubblici spettacoli, in atto che vi si fanno*;

7.° *ne' bagni.*

Quando però la cosa involata nelle chiese sia addetta al culto divino, allora si osserveranno le disposizioni contenute negli articoli 97 a 99.

I. *Nelle chiese* . . . Colui che da un *luogo sacro* invola una cosa privata, è punito di

(1) *L.* 16. *D. de poenis.*
L. 1. *D. de furibus balneariis.*
L. 2. *D. de effractoribus et expilatoribus.*

di furto, non di sacrilegio. *Res privatorum, si in aedem sacram depositae subreptae fuerint, furti actionem, non sacrilegii esse* (2). Ciò non di meno il luogo sacro presenta la idea giustissima di una circostanza aggravante.

Il furto di cosa privata se è commesso *nelle chiese in atto di sacre funzioni*, non è mai punito co'l minimo della pena scritta. Sono elleno due circostanze che rendono dinanzi alla legge più interessante l'azione (3).

Se poi s'involino da' tempj vasi o suppellettili sacre, o qualunque altro oggetto al culto divino consecrato, l'azione cangia di specie. Ella non è più riguardata come un attentato alla sola proprietà, ma come un *misfatto* contra il rispetto dovuto alla religione (4).

II. *Nel palazzo del Re* . . . . La casa di *Cesare* è casa di altissimo rispetto.

III. *Nelle strade pubbliche*, *in campagna*, *e nelle case di campagna* . . . Sorge il DUBBIO.

(2) *L.* 5. *D. ad L. Juliam peculatus et de sacrilegiis.*

(3) Vedi l'*Art.* 104.

(4) Vedi gli *Art.* 97, 98, 99.

BIO. La legge intende qui parlare del furto commesso *nelle strade publiche in campagna*, oppure del furto commesso nelle strade publiche; del furto commesso in campagna; del furto commesso nelle case di campagna? La ragione del dubbio è nella espressione *in campagna* divisa per una *virgola* dalla espressione *nelle strade pubbliche*.

IV. Questo numero dee collegarsi coll'*Art.* 422. Ivi è scritto: *Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell' abitato o nelle case di campagna*. Strada publica *fuori dell' abitato*, suona lo stesso che strada publica *in campagna*. Quindi dalla unione de' due articoli vorrebbe dedursi che la espressione *in campagna* non offra una separata qualifica di luogo, ma sia ella *esplicativa* della sola qualità della publica strada.

La nuda espressione *nelle pubbliche strade* lasciava incerto se si fosse inteso di parlare generalmente di tutte le strade publiche sieno elleno di città o di campagna, oppure delle sole strade esteriori. La legge, avendo limitato le sue sanzioni alle sole pubbliche strade esterne, ha nell' *Art.* 411 adoperato la espressione *nelle strade pubbliche in campagna*; ha indi nel correlativo *Art.* 422 adope-

perato la espressione *sulle pubbliche strade fuori dell' abitato.*

Se la dizione *in campagna* indicasse una qualifica separata da quella *nelle strade pubbliche*, valerebbe il seguente raziocinio. Nel mentovato n.° 3.° sono messi al livello medesimo i furti commessi nelle strade publiche; quelli (nella ipotesi) commessi in campagna; e quelli commessi nelle case di campagna. Si sarebbero dunque messe al livello medesimo anche le pene. Il luogo preciso onde parlare delle tre qualifiche e livellarne le pene, era evidentemente l' *Art.* 422. Ma in questo articolo la legge parla delle sole *pubbliche strade fuori dell' abitato*, e delle *case di campagna*; e pronuncia delle pene uguali pe' furti commessi così nell' un luogo come nell' altro. Non parla affatto del furto *in campagna*, e non pronunzia su di esso una pena uguale. Grave elemento onde dedurre che il Legislatore non ne abbia parlato, solo perchè la espressione *in campagna* non offriva una separata qualifica di luogo.

La legge nel citato *Art.* 422 contempla i furti commessi *sulle pubbliche strade fuori dell' abitato o nelle case di campagna*; e ne aggrava la pena quando sien dessi qualificati per la *violenza.* Non avrebbe quivi la legge con-

contemplato opportunamente anche i furti in campagna qualificati per la *violenza*?

Le strade publiche interne sono meno esposte. Guarentite da' presidj ordinarj, non esigono una speciale protezione della legge. Sono più esposte le strade publiche di campagna; ed abbisognano in conseguenza di una garantia più energica. Vuol indicarsi co 'l riprodurre questa idea (altronde già volgare), che quella espressione *in campagna* è con istudio ed appositamente dettata per non rendere oscura e dubbia la espressione *strada pubblica*; e per distinguere precisamente le strade di *campagna* dalle strade pubbliche di *città*.

V. Obiezione. Dunque la cosa campestre (abbandonata per necessità alla publica fede) non formerà *qualifica*?

VI. Risposta. Qui non trattasi di furti qualificati *per la cosa*, ma di furti senza alcuna violenza qualificati unicamente *pe 'l luogo*. Se la campagna fosse una speciale qualifica pe 'l luogo, seguirebbero due gravi assurdi. 1.° Non vi sarebbe pressocchè alcun furto che non fosse qualificato pe 'l luogo (dacchè all' infuori dell' abitato tutto è campagna); ciò che importa che la eccezione sarebbe in certo modo più ampla della regola. 2.° Un fazzoletto,

 una

una zappa, un arboscello, un paniere di frutta, di verdure . . . poche arene, pochi sassi . . . sottratti (*senz' arme*, *da una donna*, *da un uomo solo*, *senza alcuna violenza*) nella campagna, sarebbero furti qualificati pe'l luogo. Ciò che ripugna alla natura stessa della cosa.

D' ordinario il furto commesso in campagna, è qualificato per la violenza. Accompagnato da questa qualifica, è punito severamente colle pene segnate negli *Art.* 418 a 421. La giustizia quindi in questa *imponente occasione* è salva interamente.

Quando poi (*lontana ogni violenza*) non trattisi che di furto in campagna o semplice, o pur qualificato pe'l valore, pe'l tempo, pe'l mezzo, può la semplice circostanza della campagna apprezzarsi agevolmente nella latitudine del grado, e portarsi la pena al *maximum* di esso. Anche in questi altri casi la giustizia e la necessaria repressione è salva.

VII. Altra OBIEZIONE. La campagna offre una circostanza bene interessante ne' furti che commettono le comitive armate. Anzi l' andare scorrendo le publiche strade o le *campagne*, è un elemento essenziale a costituire la comitiva armata.

VIII.

VIII. La obiezione è inopportuna. La quistione attuale non versa che su de' furti commessi in campagna, ossia in luogo campestre, *non qualificati da alcuna sorta di violenza.* La opposizione per contrario riguarda de' furti commessi da comitive armate; qualificati cioè dalla *violenza publica.* Ed è qui convenevole il riflettere che questa classe di furti è punita con quella severità che inspira una qualifica così imponente.

IX. Io ho portato i motivi del dubbio; le ragioni per un canto; le opposizioni per l' altro. Le idee che ho toccato semplicemente, sono suscettibili di un disviluppo e più fecondo e più preciso. Il leggitore giudizioso prenderà quell' avviso che più corrisponda alla legge; prima, ed indeclinabile norma de' magistrati.

X. *Nelle case di campagna . . .* È agevole il conoscere che nell' ampiezza della espressione sono compresi gli abituri, i tugurj e simili. Sarebbe, a dir vero, un' onta alla giustizia se la casa in campagna di un opulento fosse garantita da speciale protezione, e quella di un povero abbandonata alla generalità delle regole sociali.

XI. *Nelle prigioni* . . . Il luogo di esempio, di repressione, di espiazione si cangia in luogo di reato. È doppiamente violata la legge. I suoi rimedj stessi sono audacemente disprezzati.

XII. *Ne' bagni* . . . Severità ben collocata. Trattasi di luoghi destinati al ristoro, alla salute, alla tranquillità, alla buona fede.

ARTICOLO 413.

È qualificato per lo mezzo

1.° *il furto che si commette con frattura interna o esterna, con chiavi false, o con iscalata;*

2.° *il furto nel quale il ladro abbia fatto uso di maschera, di tinture e di altro contraffacimento di abito e di sembianza; o abbia per eseguirlo preso il titolo o la veste di un ufiziale civile o militare; o abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità, ancorchè questi artifizj non abbiano nel risultamento contribuito a facilitare il furto, o a nasconderne l' autore;*

3.° *il furto commesso sulle cose poste in pericolo, o gittate o trasportate per metterle in salvo, o abbandonate per urgenza della personale salvezza, per cagione d' incendio, di rovi-*

rovine di edifizj, di naufragj, d' inondazione, d' incursioni di nemici, o di altre gravi calamità.

I. *Con frattura* . . . Son delle circostanze che mostrano nel ladro una superiorità su i mezzi suggeriti dall' ordine delle cose, dalla sperienza, dalla diligenza comune.

Non è inutile l' accennare che il furto accompagnato dalla *semplice* circostanza di *effrazione* o di *scalata*, è stato talvolta (confondendo la violenza alla cosa con la violenza contro alle persone) chiamato furto *violento*. La nomenclatura non è legale. La sua qualifica è precisamente per lo mezzo, non per la violenza.

II. Quistione. Si *effrange* la porta della casa altrui per sola cagion d' *ingiuria*. Un estraneo vi s' introduce, e ruba. L' effrattore è reo di *furto?*

III. Egli non ha animo di sottrarre cosa alcuna; non sottrae in fatti cosa alcuna; non profitta di cosa alcuna. Egli in conseguenza non è *reo* di furto. La sua reità è di tutt' altra specie (1). *Qui injuriae caussa januam*

 effran-

(1) Vedi, per un esempio, l' *Art.* 450 nell' ultima parte.

effrangit, quamvis inde per alios res amotae sint, non tenetur furti. Nam maleficia, voluntas et propositum delinquentis distinquit (2).

IV. *O abbia allegato un falso ordine di pubblica autorità*... Non è necessaria la falsità materiale di un ordine. La condizione è adempiuta subitocchè il falso ordine si asserisce, si annunzia, s'invoca, si *allega*.

V. *Nel risultamento*... Simili mezzi sono odiosissimi per loro stessi. L'uso solo che il ladro ne faccia nel furto (qualunque sieno i risultamenti), presenta una qualifica di *suo genere*.

VI. *Il furto commesso sulle cose poste in pericolo*... Osservo che la legge (salve le disposizioni particolari (3) riguardanti gli oggetti al culto divino consecrati) non riconosce ne' furti qualifica *per la cosa* (4);

Che ella nell'attuale sanzione non mira già alla cosa involata, ma al mezzo onde l'involamento è seguito, val dire, alla *calamità*;

Che

(2) *L* 54. *D. de furtis.*

(3) Vedi gli *Art.* 97, 98, 99, 412.

(4) Vedi la precisa enumerazione delle *qualifiche* nell'*Art.* 407.

Che i casi di cui è parola nel numero, sono additati per un esempio, non per limitazione; e che la base della disposizione è la *urgenza* della *personale salvezza*, è la *grave calamità*.

VII. *Trasportate per metterle in salvo* ... Esempio. È incominciato l'incendio di una casa. Si gittano degli oggetti. Un incaricato li prende sull'istante, e li trasporta per mettergli in salvo. Cammin facendo è questi dirubato. Posta la *scienza* che la cosa si trasportava per salvarla dall'incendio, il furto è qualificato per lo mezzo.

VIII. Quistione. S'incendiano degli edifizj. Nel tumulto e nella trepidazione dell'incendio, si ruba nelle botteghe e ne' predj aggiacenti. Il furto è qualificato *per lo mezzo*?

IX. È egli vero che non s'involano degli oggetti dalle case cui è già attaccato l'incendio. Ma è vero ugualmente, che le cose esistenti ne' predj aggiacenti, sono in periglio *per l'incendio*; e che il ladro non altrimenti ruba che profittando del terrore, della costernazione, del disordine pressocchè indivisibile da così grave *calamità*. Egli è quindi colpevole di furto qualificato *per lo mezzo*.

Si

Si ex adjacentibus praediis (Vulpiano) *ubi incendium fiebat, raptum quid sit, dicendum, edicto locum esse. Quia verum est ex* incendio *rapi. Hoc est propter tumultum* incendii *vel trepidationem* incendii.

Ruinae appellatio refertur ad id tempus *quo ruina fit; non tantum si ex his quae ruerunt tulerit quis, sed etiam si* ex adjacentibus (5).

ARTICOLO 414.

Sotto il nome di frattura, *vien compreso ogni abbattimento, rottura, demolizione, bruciamento, svellimento, storcimento o scassinazione di muro, di siepe, di macerie, di chiavistello, di catenaccio, di porta e di altri simili mezzi destinati ad impedire l'entrata in un' abitazione, o altro luogo, o recinto; o a chiudere e custodire le robe nelle casse, bauli, armadj o altri recipienti, ancorchè l'aprimento di questi ultimi non sia stato eseguito sul luogo del furto.*

I. *Ancorchè l' aprimento di questi ultimi...*

Se-

(5) *L.* 1. §. 2, 3. *D: de incendio, ruina, naufragio, rate, nave expugnata.*

Se io penetra in una casa senza *frattura*. Invola un baule chiuso, e lo trasporta in un dato luogo comunque rimoto. Quivi lo rompe e lo apre. Egli è colpevole di furto qualificato *per la frattura*. E per verità non altrimenti che per mezzo della effrazione del baule, si appropria gli oggetti che vi erano chiusi.

ARTICOLO 415.

Sotto il nome di chiavi false *vengono compresi gli uncini, i grimaldelli, le chiavi comuni ad ogni specie di serratura, le imitate, le contraffatte, le alterate, e le stesse chiavi vere procurate per furto, frande o artifizio qualunque; e generalmente ogni strumento adatto ad aprire o rimuovere una chiusura qualunque sia interna o esterna.*

I. Il ladro penetra in una data casa; e trova in un dato sito una *chiave*. Ella non è destinata ad aprire quel dato armadio. Ciò nondimeno il ladro la sperimenta; la trova opportuna; l'adopera; apre l'armadio, e ne invola gli oggetti. Il furto è qualificato per la circostanza della *chiave falsa*.

Qualunque *chiave* non è vera che relativamente al suo destino. La chiave di cui è parola, non era destinata ad aprire l'armadio. Ella.

Ella dunque non era chiave vera. Il ladro che l' ha adoperata, ha adoperato una chiave falsa.

II. *Le stesse chiavi vere* . . . La *chiave* che si è involata dalle mani del padrone; la chiave che per frode, per artifizio qualunque è passata in mano del ladro, non è più la *vera chiave*. Diretta pe'l suo scópo essenziale a custodire gli oggetti, è convertita in un mezzo onde agevolarne l'involamento. Ella è snaturata; ella è divenuta falsa.

ARTICOLO 416.

Vi è la scalata *sempre che una persona penetri in un luogo per ogni altra via, che per le porte destinate ordinariamente a questo uso; sia che vi penetri per mezzo di scala, di fune, o di qualunque altro mezzo, o anche coll' ajuto meccanico di altro uomo, o inerpicandosi comunque per salire o discendere.*

Vi è anche scalata, quando il colpevole, benchè entrato per le vie ordinarie, si abbia procurato l' uscita in uno de' modi soprindicati.

L' entrata e l' uscita, anche senza l'ajuto di strumento, per un' apertura sotterranea di-

diversa dall' ingresso ordinario, è una circostanza equiparata alla scalata per le conseguenze della pena.

I. *Scalare* nel senso comune vale il salire o discendere in un dato luogo per mezzo di una *scala.* Ove dunque non concorra l'impiego di questo mezzo, ivi la circostanza della *scalata* non dovrebbe esistere. Ma non è la significazione *comune* che dee qui attendersi, è la significazione *legale*. Il Legislatore con una definizione appositameute fatta, l' ha appalesata.

II. *O inerpicandosi* . . . Pare chè la legge esiga come elemento essenziale uno sforzo personale, un movimento straordinario del proprio corpo onde penetrare nel luogo e vincere l' ostacolo che si frappone.

III. *Vi è anche scalata* . . . Un ladro che penetra in un dato luogo per le *vie ordinarie*; che invòla degli oggetti; e che si *procura* la uscita colla scala, colla fune, coll'ajuto meccanico di un altro uomo . . . non fa in buon senso chè agevolare per questi mezzi la riuscita e la consumazione del furto. Egli è colpevole di furto qualificato *per la scalata.*

IV.

IV. *Coll' ajuto* meccanico *d' altro uomo*. . . Aggiunto giudizioso. È necessario l' ajuto materiale, l' opera fisica dell' altro uomo. Un'assistenza prettamente morale, è estranea a *questa* qualifica.

V. *Si abbia* procurato *l'uscita* . . . Espressione del pari piena di consiglio. Un uomo che penetra in un dato luogo per le vie ordinarie; e che per le vie ordinarie si propone la uscita, se sorpreso nell'atto del furto, s'*inerpica* per un muro, discende e fugge, non è colpevole di furto con iscalata. Egli ha servito al momento. Egli non si *aveva procurato* la data uscita.

§. I.

De' furti semplici.

I. La filosofia era bramosa di una sapiente correzione sulle pene de' furti. Il piano su cui elleno sono state già dirette, è degno del Legislatore.

AR-

ARTICOLO 417.

Il colpevole di furto semplice *sarà punito col secondo al terzo grado di prigionia.*

Può il giudice aggiungere a questa pena anche la malleveria.

I. Voleva sulle tracce di valenti scrittori osservarsi che i furti *semplici* dovessero esser puniti con pene prettamente pecuniarie. È ben analogo, si diceva, che gli attentati sulla proprietà si puniscano colla diminuzione della proprietà; che chi si arricchisce dell' altrui s' impoverisca del proprio. Ma si riflettè in contrario. 1.° Le fortune non sono uguali. 2.° Coloro che son più privi di averi, sottraggono più volentieri gli altrui. 3.° Le pene pecuniarie accrescerebbero il numero de' ladri. Si ruberebbe per soddisfarle. Il furto, sarebbe la pena del furto. Quindi si adattarono delle discrete pene afflittive di corpo.

II. Questione 1.ª Proposta dall' incolpato di un furto la eccezione di *proprietà* degli *oggetti mobili* che si suppongono dirubati, può il giudice criminale esaminarla, e se v' ha luogo applicare la pena che corrisponda alla specie?

IV. Gli *effetti mobili* costituiscono *precisamen*

mente ed *essenzialmente* il *soggetto* del furto. Vietare a' giudici criminali l'esame della proprietà di tali effetti, è quasicchè vietar loro di pronunziare su 'l furto; quasi che spogliarli interamente della giuridizione criminale sulla materia.

Se la eccezione della proprietà mobiliare esigesse per essenza un rinvio a' giudici civili, la repressione, che in una specie di azioni così interessanti, debb' essere, per quanto convenga, attiva e spedita, diverrebbe complicata, lenta, inerte, inefficace.

In simile materia la eccezione della proprietà è intimamente attaccata alla difesa; ed a diritto parlare, non è che un mezzo di difesa. Il giudice criminale che conosce la offesa, conosce anche la difesa.

V. Sembra che non v' abbia luogo a *rinvio* preliminare.

VI. Quistione 2.ª È legalmente *scusabile* il furto *semplice* dettato dalla *necessità*?

VII. La necessità non suffraga, anzi legalmente non esiste, quando è volontaria. L'uomo non altrimenti che per volontà riducesi d' ordinario in istato di necessità (1). Lin-

(1) *Si ad naturam vives nunquam eris pauper.* Seneca.

L' indigente è tenuto a dimandare. La sottrazione che precede la richiesta, è figlia di volontà, non di necessità.

Ov' esistano stabilimenti di beneficenza, asili d' infermità, ricoveri di mendicità, ed altri mezzi onde riparare al bisogno, invano si ricorre alla eccezione di necessità.

Premesse queste poche idee (2), vengo alla cosa.

Se la proprietà è subordinata a' bisogni altrui, la sicurezza della proprietà non solo è compromessa, ma è rovesciata. Tutto diverrà bisogno, necessità, sottrazione.

Chi sarà competente per sentire la imponente influenza de' propri bisogni; per conoscere e determinare lo stato di necessità? L' indigente, la persona interessata. Non occorrono de' sforzi di spirito per iscorgerne gli assurdi. La tranquillità sociale sarà minacciata ad ogni istante.

Nel nostro regno la pietà, la beneficenza, il soccorso è ridotto in sistema. La necessità che mai voglia allegarsi, non è che volontaria, val dire, non è necessità.

Dopo consultata la ragione, ricorro alla

(2) Decisione della Corte suprema di Napoli de' 10 febbrajo 1814.

legge, e dico: Le scuse debbono esser testualmente determinate (3). Ma la nostra legge non riconosce la scusa di cui è disputa.

Ricorro alla opinione de' dotti, e trovo: *Suum cuique incomodum ferendum est potius, quam de alterius comodis detrahendum* (4).

VIII. La risoluzione dunque è per la inammisibilità della scusa.

Che se poi alcun caso straordinario rendesse veramente dura la disposizione, è aperta la via al riparo. Evvi il rapporto o il ricorso in *grazia* al Re, la cui clemenza non s'implora in vano.

IX. Quistione 3.ª La pronta restituzione della cosa involata, estingue la pena segnata pe'l furto semplice?

X. La restituzione degli oggetti dirubati è una prova della precedente sottrazione. Ella mostra il furto già consumato.

La pronta restituzione potrebbe riguardarsi come un pentimento. Ma il pentimento è operoso ne' reati tentati, e non già ne' consumati (5).

Qui

(3) Vedi l' *Art.* 63.

(4) Cioffrone.

(5) Vedi l' *Art.* 73.

Qui ea mente alienum quid contrectavit, ut lucri faceret; tametsi mutato consilio id postea domino reddidit, fur est. Nemo enim tali peccato poenitentia sua nocens esse desiit (6).

Ciò nondimeno la immediata spontanea restituzione cancellando il danno per un lato, mostrando per l'altro una malvagità men tenace; è ella un oggetto di *benigna* considerazione tra' confini de' gradi penali.

§. II.

De' furti qualificati.

ARTICOLO 418.

Il furto accompagnato da omicidio consumato, o da ferita o percossa che costituisca l'omicidio mancato, sarà punito colla morte: ma se vi sia stato l'omicidio consumato, la pena di morte sarà eseguita col laccio sulle forche.

I. Sono violati altamente due oggetti i più preziosi: la persona, la proprietà. Questo dop-

(6) *L.* 65. *D. de furtis.*

pio *misfatto* così *unificato*, non poteva colpirsi di pena meno severa.

ARTICOLO 419.

Il furto accompagnato da ferita grave o grave percossa è punito col terzo grado de' ferri.

Il furto accompagnato da ferita lieve o lieve percossa sarà punito col primo al secondo grado de' ferri.

I. La quantità dell' effetto prodotto influisce sulla quantità della pena. È piena di saggezza la gradazione stabilita in questo articolo.

II. Quistione. Qual'è la pena del *furto* accompagnato da ferita o percossa che costituisca l' omicidio *tentato* ?

III. Non può esser quella ch' è segnata pe' l furto accompagnato da ferita o percossa costitutiva dell' omicidio *mancato*; poichè l'omicidio mancato è legalmente distinto dall' omicidio *tentato*.

Non può essere una pena *singolarmente* e *precisamente* corrispondente al furto accompagnato da ferita o percossa che offra i carat-

ratteri di omicidio *tentato*; poichè questa pena *singolare* e *precisa* non è stata dalla legge stabilita.

IV. Stando così la cosa, il furto di cui è quistione, non altrimenti sembra punibile, che come furto accompagnato da ferita grave o da percossa grave.

V. *Accompagnato da ferita grave* . . . Sia grave per se stessa, sia grave per gli *accidenti*. Questa spiegazione è *nel soggetto caso* sostenuta dalla seconda parte dell' articolo, ove alla ferita grave si contrappone (senz' altra distinzione) la ferita lieve.

ARTICOLO 420.

Il colpevole di furto con sequestro della persona sarà punito col primo al secondo grado de' ferri, purchè non sienvi concorse ferite, percosse o altre offese che portino a pena maggiore, a' termini dell' articolo precedente e degli articoli 170 *e* 171.

I. V' ha un aggregato di *reati*. È violata la proprietà, la persona, la libertà.

II. Si fermi il pensiere sulla parola *seque-*

 stro

stro. La legge non esige un tempo più o meno lungo. Compiuto il sequestro, ha luogo la qualifica legale.

ARTICOLO 421.

Il colpevole di furto qualificato per la violenza, ma non accompagnato da alcuna delle circostanze prevedute ne' tre articoli precedenti, sarà punito col primo grado de' ferri.

I. Il Legislatore ha considerato che colui il quale unisce la violenza al furto, infrange più patti; che il furto non è più quello; che il mezzo (più spaventevole del fine) rende l' azione diversa e nella specie e nella gravezza; che la violazione del più stimabile diritto, la sicurezza personale, assorbe la violazione del dritto minore, la proprietà.

II. Quistione. Un borsajuolo invola dalla tasca con *un certo impeto* (ossia con *un principio di forza* un oggetto, e fugge. È egli reo di furto qualificato *per la violenza* ?

III. La violenza non è un nome arbitrario. I suoi elementi sono stati espressamente deter-

terminati nell' *Art.* 408. La specie, *com' è proposta*, non è compresa nella regola.

Una passeggiera e rapida forza fisica diretta *unicamente* a trarre dalla tasca l' oggetto materiale, mal si confonderebbe colla qualifica di una violenza *diretta alla persona*. Queste due idee sono divise da un grande intervallo.

Il ladro che è inerme, che è solo, che non offende, che non minaccia di offendere; ma che trae l' oggetto dalla tasca, ed istantaneamente fugge, mostra di temere anzicchè di volere atterrire.

IV. Pare che la risoluzione negativa abbia de' giusti suffragi.

ARTICOLO 421.

Se il furto qualificato per la violenza sia stato commesso sulle pubbliche strade fuori dell' abitato o nelle case di campagna, il colpevole verrà punito col maximum *della pena che gli spetterebbe a' termini de' tre articoli precedenti.*

I. Questo *misfatto* tanto è più grave quanto è più difficile ad impedirsi. Quanto è più

difficile tanto è più degno di repressione (1). Questo misfatto turba la sicurezza del viaggiatore ne' luoghi stessi dove la fede publica pare che dovesse più specialmente guarentirlo. Questo misfatto all' attentato contra le fortune unisce ancor quello contro la vita, la integrità del corpo, la libertà personale.

Ciò nondimeno i rigori antichi sono stati proscritti nel loro eccesso. Era ingiusto di punire un ladro di strada publica del pari che un omicida. Era inconseguente, che la vita dell' uomo, rispettabile in ogni tempo ed in ogni luogo, fosse nella via publica equiparata al suo *mobile*.

Il ladro non ha un interesse costante di sempre assassinare: Ma la legge colla sua pena estrema esponeva la testa del cittadino per garantire la sua fortuna. Ella, dirò così, forzava il ladro a commettere due misfatti, mentre non ne aveva progettato che un solo (2).

Il

(1) *Ea sunt maxime animadvertenda, quae difficillime praecaventur.* Cicerone.

(2) Nella Cina gli assassini son tagliati a pezzi, ma non i ladri. In Inghilterra i ladri sperano di esser deportati nelle colonie, ma non gli assassini.

Il Legislatore con una ben intesa diminuzione di pena trattenendo la mano del ladro, ha salvato la vita del dirubato.

II. *Sulle pubbliche strade*.... Osservo che si son portate delle novità sulle antiche idee; che la strada publica non offre ora che una semplice qualifica di luogo (3); che al senso della legge può ben darsi furto di strada publica senza qualifica *di violenza*; che l'articolo attuale collegato coll' articolo 424 rende evidente questa intelligenza.

III. Alcuno ha dubitato che il furto commesso sulle publiche strade sia per avventura punito con una pena troppo lieve. Le osservazioni premesse distruggono questo dubbio. Subitocchè le qualifiche di strada publica e di violenza non sono per essenza indivisibili; subitocchè la strada publica, la casa di campagna non presenta che una *semplice qualifica di luogo*, la pena della reclusione è ben proporzionata. Ella, nel concorso di altre circostanze e spezialmente *della violenza*, è con una severa progressione accresciuta.

IV.

(3) Vedi l'*Art.* 412.

IV. *Sulle pubbliche strade fuori dell' abitato* . . . Le *strade interne* non offrono qualifica di luogo. Ivi la sanzione è più repressiva dove maggiore è il pericolo. Ma in città è molto minore il pericolo. V' ha la presenza della giustizia; l' azione della forza pubblica; l' associazione degli abitanti; la vigilanza comune, il soccorso reciproco, la prova agevole e simili (4).

ARTICOLO 423.

Quando nel furto qualificato per la violenza concorrano le altre qualità indicate nell' articolo 407, la pena stabilita negli articoli precedenti si aumenta nel seguente modo:

Se oltre la violenza vi concorrano una o due delle suddette qualità, non si applicherà mai la pena nel minimo del grado.

Se ve ne concorrano tre o più, si applicherà il grado di pena immediatamente superiore: in tal caso per la sola circostanza dell' unione delle qualità non si potrà mai passare alla morte.

I. Quando concorrono più qualifiche, il ladro

(4) Vedi le osservazioni sul num. 3.° dell' *Art.* 412.

dro supera più ostacoli; il suo spirito si ostina per più lungo tempo contro la legge. Egli è più malvagio. Egli merita una punizione più severa, ma entro i limiti sacri della moderazione.

II. *Si applicherà il grado di pena immediatamente superiore.* Il furto accompagnato da ferita o percossa lieve, è punito co'l *primo al secondo grado de' ferri* (1). Concorrendovi le tre circostanze di cui è parola in questo articolo; e dovendo per conseguenza il giudice applicare il grado di pena *immediatamente superiore*, è egli nell'obbligo assoluto di pronunziare *il terzo grado de' ferri?*

III. È chiaro il senso. Nel caso contemplato nell' *Art.* 419 la pena è *del primo al secondo grado* de' ferri. Questa pena nel concorso delle circostanze indicate nell' articolo attuale, deve aumentarsi di un grado. La pena dunque non sarà più del primo al secondo grado, ma *del secondo al terzo.*

Nel caso dell' *Art.* 419, la pena offre due gradi di ferri. Il primo grado è di necessità; il secondo è di facoltà. Nel caso dell' attuale articolo, la pena (atteso l' accrescimento pre-

(1) Vedi l'*Art.* 419.

prescritto) offre tre gradi di ferri. Il primo e secondo grado è di necessità; il terzo è di facoltà (2).

III. *In tal caso . . . non si potrà mai passare alla morte*. Ripeto una ragione la più utile e la più congrua. Quando la legge guarentisce troppo la fortuna, lascia esposta la vita. Uno che era ladro soltanto, addiviene anche assassino.

ARTICOLO 424.

Il furto senza violenza, ma accompagnato dalle qualità di persona, di tempo, di mezzo, di luogo o di valore, sarà punito nel seguente modo.

Se vi concorrano una o due delle suddette qualità, sarà punito colla reclusione.

Se ve ne concorrano tre o più, sarà punito col primo grado de' ferri.

I. I principj regolatori che hanno inspirato delle pene così moderate e così provvide all' uopo, sono stati questi. Non evvi proporzio-

(2) Questa è stata la opinione anche della suprema Corte di giustizia di Napoli.

zione tra la vita dell' uomo e 'l suo danaro. La distanza che v' intercede, non è soggetta a dimensione.

È assurda la equazione di una somma di danaro comunque grande, colla vita dell' uomo. Son dessi due oggetti di differentissima natura. Anche in politica è calcolabile quell' assioma matematico che tra le *quantità eterogenee v' ha l' infinito che le separa* (1).

Per ultimo la qualifica e più imponente e più interessante, è quella della violenza. Ove questa manchi, la legge abbassa con molto senno i suoi rigori.

II. Quistione. La frattura, la chiave falsa, la scalata, concorrendo elleno in un furto, costituiscono una o più *qualifiche?*

III. La combinazione degli *Art.* 407, 413, 423 mostra chiaro che le indicate circostanze riunite in un furto, non lo rendono *legalmente* qualificato che per lo mezzo solo.

I giudici però, penetrandosi della saggezza della legge, debbono *nella latitudine del grado* rendere tanto più grave la pena, quanto

(1) Beccaria.

to è più imponente il numero delle circostanze che si presentano sotto il nome del *solo mezzo*.

ARTICOLO 425.

Chiunque abbia contraffatto o alterato chiavi, o abbia fabbricato grimaldelli, sarà punito col secondo al terzo grado della prigionia.

Se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature, sarà punito colla reclusione; senza pregiudizio delle pene più gravi in caso di complicità di misfatto.

I. La *contraffazione* o alterazione di chiavi, la fabbrica di *grimaldelli* non è che una preparazione, ed un mezzo al furto. Giusta i dettami del tentativo non sarebbe punibile. Ma il Legislatore penetrato della consociazione e della relazione intima di queste idee, *chiavi false*, *grimaldelli*, *furto*, ha formato una eccezione alla regola generale. Egli ha riguardato tali operazioni, abbenchè singolari ed isolate, come *delitti di loro genere*.

II. La pena correzionale è accrescinta, *se il colpevole sia per professione un fabbro di serrature* . . . La colpa di cui è parola, è più

più facile in un fabbro. Esige quindi repressione più severa.

È per necessità dovuta una certa fiducia al suo mestiere. L'abuso di questa fiducia necessaria, inalza il valore morale del reato.

SEZIONE II.

Della usurpazione.

ARTICOLO 426.

L' usurpazione *è l'occupazione dell'altrui cosa immobile, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone.*

I. La cosa mobile o immobile presenta la *nota differenziale* tra il furto e la usurpazione. Non s'invola che l'oggetto mobile (1). Non si usurpa che l'immobile.

La definizione della usurpazione manoduce alla definizione del furto. La *usurpazione* è la occupazione dell'altrui cosa *immobile*, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone. Il *furto* è la sottrazione dell'altrui cosa

(1) Vedi l'*Art.* 407.

cosa *mobile*, con animo di farne lucro contro la volontà del padrone (2).

II. Quistione. Opposta la eccezione di *proprietà* della cosa *immobile usurpata*, qual contegno dee spiegare il giudice criminale?

III. La quistione è *pregiudiziale*.

Il conoscere *delle proprietà* è attributo de' magistrati civili.

Dee quindi l'autorità criminale sospendere il giudizio per sino a che il giudice civile non pronunzii sulla proprietà. Salvi i casi in cui la eccezione si trovi *interamente* spoglia di verisimiglianza; si mostri in *aperta* contraddizione colle carte esistenti in processo; sia *evidentemente* cavillosa.

AR-

(2) Vedi il citato *Art.* 407.

ARTICOLO 427.

È usurpazione qualificata quella che è commessa con violenza in uno de' modi indicati nell' articolo 408.

È usurpazione semplice quando sia eseguita senza violenza.

ARTICOLO 428.

L' usurpazione semplice è punita col primo grado di prigionia.

Sarà punita però col secondo al terzo grado, quante volte vi sia stato abbattimento di siepi, di macchie o di mura, o vi sia stata rimozione di termini posti per distinguere i confini delle proprietà.

I. Il furto semplice è per l' *Art.* 417 punito co 'l secondo al terzo grado di prigionia. La usurpazione semplice è per l' articolo attuale punita co 'l primo grado di prigionia. Qual' è la ragione di una differenza così sensibile ?

II. Il fondo usurpato è fisso alla terra ; è distinto ; è visibile . L' usurpatore ha sempre permanenti le prove della usurpazione. E quin-

di ben facile il suo castigo, come il ricupero del fondo è ben sicuro.

La cosa furtiva per contrario è soggetta ad essere celata, cangiata, trasportata, consumata. Il furto è più facile; è più facile la impunità; è più sicuro il danno del derubato.

Sovente gli oggetti mobili sono rappresentati dal danaro. Il danaro è più esposto del fondo; il denaro somiglia; il denaro cangia facilmente di luogo. È ben difficile il ricuperarlo. Ecco la filosofia legale tra le due differenti disposizioni.

III. *Sarà punita .... col secondo al terzo grado ....* La legge con una repressione più forte accorda una protezione più attiva (3).

AR-

(3) Il divellere i segni terminali, fu punito talvolta co' ferri, talvolta coll' ultimo supplizio. Ma il colpevole non era nè un omicida nè un fellone.

ARTICOLO 429.

L'usurpazione accompagnata da omicidio consumato, o da ferite o percosse che costituiscano l' omicidio mancato, o da altra ferita o percossa, sarà punita come il furto accompagnato dalle medesime circostanze, e con le pene stabilite negli articoli 418 *e* 419, *secondo le distinzioni quivi contemplate. Ma se la pena sarà di morte, sarà eseguita colla decapitazione, e senza grado di pubblico esempio: se de' ferri, sarà eseguita nel presidio.*

L'usurpazione violenta (1) *non accompagnata da alcuna delle offese prevedute in questo articolo, sarà punita colla reclusione.*

(1) Vedi il precedente *Art.* 428.

SEZIONE III.

Della frode.

ARTICOLO 430.

La frode *si commette in uno de' seguenti modi.*

1.° *Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario o per altro uso determinato, se ne sia per causa di lucro negata la ricezione, o allegato un falso motivo per liberarsi dall' obbligo della restituzione.*

Il deposito volontario è definito dalle leggi civili.

L' accusa di frode contro il depositario infedele non può essere esercitata, se non quando le leggi suddette permettono l' esercizio dell' azione civile.

2.° *Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario, si sia questa ritenuta o convertita in proprio uso, o altrimenti distratta o deteriorata, ad oggetto di far sulla stessa un lucro qualunque contro la volontà del padrone, benchè se ne confessi la ricezione, e l' obbligo della restituzione.*

Il

Il deposito necessario è definito dalle leggi civili. Quanto alla giustizia penale, è considerata ancora come deposito necessario, e produce gli stessi effetti la consegna di cose che si affidano alle persone menzionate nell' articolo 410 *per ragione della loro qualità o del loro mestiere.*

Non sono compresi nelle disposizioni de' due precedenti numeri i biglietti di tenuta, o simili atti o carte fatte per colorire sotto il nome di deposito un credito civile.

3.° *Quando su di un foglio affidato in bianco colla sola sottoscrizione siasi, per lucro, scritto in danno altrui un atto qualunque; ovvero su di un foglio non in bianco siasi aggiunto per lo stesso fine qualche atto o clausola.*

4.° *Quando per causa di lucro o danno altrui si apponga ad una merce, manifattura o opera d'ingegno il nome, il marchio o altro segno approvato dal Governo, che le distingue come appartenenti ad altri; e quando si apponga su' giumenti il marchio de' giumenti di una razza altrui esistente nel regno.*

5.° *Quando siasi fatto un lucro qualunque a danno altrui, mediante artifizio contrario a' regolamenti, o facendosi uso di falsi nomi o di false qualità, o impiegando altro inganno, rigiro o simulazione per persuadere l' e-*

l' esistenza di *false intraprese*, di *facoltà* o *crediti immaginarj*, o per suscitare speranze o timori di un buon successo, di un accidente o di qualunque altro avvenimento chimerico.

6.° Quando coll' uso di falsi pesi o di false misure si faccia inganno sulla quantità delle cose vendute.

I. La *frode* (voce altronde di senso indeterminato) è *definita*, o, dirò meglio, è legalmente *descritta*. Fuori de' casi nell' articolo noverati, non esiste *frode legale*; non esiste quindi materia di accusa; non esiste giudizio penale.

II. *Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito volontario* . . . Il deposito *in generale* è un atto onde si riceve la cosa altrui coll' obbligo di custodirla e di restituirla *in ispecie*. Il deposito precisamente *volontario*, è un contratto che si fa col consenso reciproco di chi deposita e di chi riceve la cosa in deposito (1). Son pressocchè simili le disposizioni del dritto romano. *Depositum est quod custodiendum alicui datum est* (2).

III.

(1) Vedi gli *Art.* 1787 e 1795 delle *leggi civili*.
(2) *L.* 1. *D. depositi vel contra*.

III. *La cosa altrui* . . . Val dire la cosa *mobile*; perciocchè il deposito non può avere per oggetto se non cose mobili (3).

IV. *Se ne sia per causa di lucro negata la ricezione* . . . Sono bene angusti i confini che dividono il furto da questa specie di *frode*. I giureconsulti romani la riguardavano come un *quasi furto*. *Inficiando depositum, nemo furtum facit. Nec enim furtum est ipsa inficiatio, licet prope furtum sit* (4).

V. *O allegato un falso motivo* . . . Ciò mostra che possa il depositario, senza periglio di accusa di frode, allegare un vero motivo. Può egli, per un esempio, allegare degli accidenti prodotti da una forza irresistibile. Può allegare di aver discoperto che egli stesso sia il proprietario dell' oggetto depositato. Questa scoverta fatta e provata, estingue l' obbligo del deposito (5).

VI. Quistione. A stabilire l' accusa della *frode* di cui è parola, è necessario che l'an-

 to-

(3) Vedi l'*Art.* 1790 delle *leggi civili.*

(4) *L.* 69. *D. de furtis.*

(5) Vedi gli *Art.* 1801 e 1818 delle *leggi civili.*

torità civile pronunzii *pregiudizialmente* sulla esistenza del deposito ?

VII. La *esistenza del deposito* è un elemento dell' accusa. Il fissare questo elemento, è ne' poteri generali (*altronde non limitati*) dell' autorità penale.

Non può (è il linguaggio chiaro del Legislatore) cotesta accusa essere esercitata , *se non quando le leggi civili permettono l' esercizio dell' azione civile*. Questa è la condizione integrante. Ma altro è che la legge civile permetta l' esercizio dell' azione civile ; altro che l' autorità civile debba *pregiudizialmente* pronunziare : Altro è la *permissione* della legge ; altro l' esigere degli atti *positivi* di magistratura.

VIII. Sembra quindi non necessario il rinvio (6).

IX. Dalla premesse indicate discendono de' corollarj.

1.° Le *leggi civili* esigono , che il deposito volontario sia provato per mezzo di scritture

(6) Decisione della Corte di cassazione di Francia de' 31 luglio 1812.

ture (7). Elleno non permettono prova testimoniale se il valore del deposito ecceda i docati cinquanta. Quando dunque trattisi di questa somma e quando manchi la pruova per mezzo di scrittura, il giudice criminale non può dar corso ad accusa di violato deposito.

2.° Per contrario quando la somma depositata non eccede i docati cinquanta, e l'oggetto per conseguente è suscettibile di prova testimoniale, può l'autorità penale aprire un giudizio di violato deposito, comunque questo non sia guarentito da pruova scritta.

X. *Quando, dopo essersi ricevuta la cosa altrui in deposito necessario ...*, Il *deposito necessario* è quello che si è dovuto fare per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto (8). *Ex necessitate* (Vulpiano) *non ex voluntate deponit, qui nullam aliam caussam deponendi habet, quam imminens ex caussis suprascriptis periculum* (9).

XI. *Benchè se ne confessi la ricezione e l'ob-*

(7) Vedi l'*Art.* 1795 della *leggi civili.*
(8) Vedi l'*Art.* 1821 delle *leggi civili.*
(9) *L.* 2. *D. depositi vel contra.*

l'obbligo della restituzione . . . Il negare per causa di lucro la *ricezione* di un deposito *necessario*; l'allegare un falso motivo per liberarsi dall'*obbligo* della restituzione, costituisce un delitto di *frode* anche nel deposito necessario. La regola segnata nel n.° 1.°, è ampliata, non ristretta nel n.° 2.°. La violazione del deposito necessario è più perversa della violazione del deposito volontario. *Cum vero* (continua lo stesso classico) *exigente necessitate deponat, crescit perfidiae crimen. Et publica utilitas coercenda est vindicandae rei publicae causa.*

XII. È qui opportuna cosa il rilevare che pe'l deposito necessario può essere ammessa la prova testimoniale, quando anche si trattasse di una somma maggiore di cinquanta ducati (10).

XIII. *Quando su di un foglio affidato in bianco* . . . Quando la carta con firma in bianco è stata altrui consegnata, l'atto che in essa si è scritto non è riputato dalla legge che fraudolento. Colui che scrive, abusa per un

(10) Vedi l'*Art.* 1822 delle *leggi civili.*

un canto della fiducia altrui; colui che ha affidato la sua firma in bianco, deve pure a se imputare una scelta così male augurata e disaccorta.

XIV. *Ovvero su di un foglio non in bianco* . . . . Foglio, similmente *affidato*. Questo aggiunto interessante regge la intera proposizione.

XV. *Facendosi uso di falsi nomi o di false qualità* . . . Facendosene uso *verbalmente*, senza segno o scrittura. In contrario, il falso nome, la falsa qualità presa in iscritto, offre il carattere di *falsità*. Conviene star saldo a questo principio che manoduce a delle applicazioni esatte e sicure (1).

XVI. Quistione. V'è *falso* se un vetturino sotto l'altrui falso nome che prende *verbalmente*, s'incarica del *trasporto* di alcune merci, e quindi le *vende* a suo individuale profitto?

XVII. La risoluzione è nella parola *verbalmente*. Non è alterato, non è falsificato alcun atto. Il

(1) Vedi le osservazioni sull' *Art.* 291.

Il vetturino non ha falsato l' altrui nome. Egli non ha assunto la segnatura altrui. *Verbis fraudem adhibuit. Fallax est magis.* (2)

ARTICOLO 431.

Ogni frode è qualificata pel valore; quando il danno che cagiona, ecceda i ducati cento.

La pena in questo caso sarà del secondo al terzo grado di prigionia o confino, e di ammenda correzionale.

I. Il *furto* qualificato pe'l. valore, è punito colla reclusione. La *frode* accompagnata da simile qualifica, è punita colla prigionia. Qual' è la ragione?

II. Risposta. Il *furto* è un reato de' più vili. Mostra un animo tanto basso quanto pravo e malvagio.

Il furto si commette più facilmente; e vie più facilmente si cela. Esige quindi una repressione più severa.

Il furto attacca più intimamente la proprietà. Il ladro la *sottrae*, la *contretta*, la *trasporta*. Nel-

(2) *L.* 43. *D. de furtis.*

Nella *frode* (ed è una delle ragioni più potenti) è d' ordinario congiunta la negligenza del frodato. Se il frodatore tiene gli occhi aperti sugl' interessi altrui, colui che è frodato, doveva pure vegliare sull' interesse proprio.

ARTICOLO 432.

La frode è qualificata per la persona, quando si commetta da colui che ha ricevuto la cosa in deposito necessario, a' termini del n.° 2.° dell' articolo 430. In questo caso è punita colla reclusione.

Se però l' incolpato pria dell' atto di accusa abbia confessato la ricezione della roba, e insieme l' obbligo della restituzione, la pena discenderà al secondo o terzo grado di prigionia.

I. Questione. La diminuzione di pena segnata nella seconda parte di questo articolo, è ella comune al *deposito volontario*? Il dubbio non è senza motivi.

II. Non può mitigarsi la pena scritta, se la legge espressamente no 'l permetta. La legge il permette nel deposito *necessario*; si tace nel deposito *volontario*.

La

La legge nelle sue indulgenti disposizioni ha mirato particolarmente la qualità del deposito dettato dall'impero della *necessità*. Una misura sanzionata per un motivo particolare e per un caso particolare, si viola quando si estende ad un caso estraneo.

III. D'altro canto la frode su 'l deposito necessario (uguale tutt'altro) è più grave della frode su'l deposito volontario. Se la circostanza di cui è parola, mitiga la pena nel caso più grave, dee mitigarla nel caso men grave.

IV. Io risponderei così. Il confessare pria dell'atto di accusa la ricezione della cosa e l'obbligo della restituzione, è un titolo onde alleviare la pena; trattisi di deposito necessario, oppure di deposito volontario. Se non che nel primo caso l'alleviamento è espressamente segnato dalla legge; nell'altro caso l'alleviar la pena è lasciato alla discrezione del giudice. Non partendo egli d'ordinario che da sole ed *ampie* pene correzionali, estima prudentemente questa circostanza attenuante nell'ambito de' gradi penali.

AR-

ARTICOLO 433.

La frode è qualificata per lo mezzo e per la persona,

1.° *quando è commessa dagli orefici, argentieri o altri venditori di metalli, pietre o altri oggetti preziosi in qualunque forma ridotti, mediante il cambiamento, la falsificazione, l'alterazione del titolo o del peso in questi oggetti, sia che una tale alterazione abbia luogo sopra oggetti da essi esposti in vendita, sia che abbia luogo sopra oggetti a' medesimi affidati per ragione del loro mestiere;*

2.° *quando è commessa da' commercianti o venditori, smerciando liquori, commestibili, mercanzie ed ogni altro oggetto con misure o pesi falsi;*

3.° *quando è commessa con abusare de' bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore per fargli sottoscrivere a suo pregiudizio obbligazioni, quietanze o discarichi per imprestiti di danaro, o di cose mobili, o di effetti di commercio, o di qualsivoglia altro effetto obbligatorio, sotto qualunque forma un tal negoziato sia stato fatto o mascherato;*

4.°

4.° *quando è commessa da chiunque avrà distornato o dissipato a danno del proprietario, del possessore o del detentore, effetti, danari, mercanzie, biglietti, quietanze, o qualsivoglia altro scritto che contenga o produca obbligazioni o discarico, che gli erano stati consegnati col peso di restituirgli, di presentargli, o di farne un uso o un impiego determinato: senza pregiudizio delle pene stabilite per le sottrazioni e per gl' involamenti di danari, di effetti o di documenti, commessi a' pubblici depositi.*

I. *Da chiunque avrà distornato* . . . Distornare, vale a dire rimuovere dalla sua destinazione l' effetto depositato.

ARTICOLO 434.

La pena della frode espressa nell'articolo precedente sarà del secondo al terzo grado di prigionia.

Se vi si aggiunga la qualità del valore, la pena sarà quella della reclusione.

In entrambi i casi si pronunzierà un'ammenda correzionale non minore di ducati dieci, oltre la confiscazione degli oggetti esposti in vendita, e de'pesi e delle misure false.

AR-

ARTICOLO 435.

La frode è semplice, *quando non è accompagnata da alcuna delle qualità mentovate ne' cinque articoli precedenti. Allora è punita col primo al secondo grado di prigionia o confino, e con un' ammenda non maggiore di ducati cinquanta.*

Se però la frode semplice sia del genere di quelle che son prevedute nel n.° 4.° dell' articolo 430, allora la pena sarà di un'ammenda non minore del terzo de' danni ed interessi, nè maggiore del doppio di essi.

Gli oggetti e gli strumenti che han servito alla frode, saranno confiscati. Due terzi dell' ammenda e degli oggetti confiscati saran liberati al danneggiato, oltre il risarcimento ordinario de' danni ed interessi.

ARTICOLO 436.

Se in occasione di una delle frodi prevedute nella presente sezione sieno state commesse falsità o altri reati punibili con pene maggiori di quelle stabilite per la frode medesima, le pene maggiori saranno applicate al colpevole.

I. La disposizione non è che una conseguenza delle regole direttrici del lavoro.

SEZIONE IV.

Dell' incendio, e di qualunque altro guasto, danno o deterioramento.

ARTICOLO 437.

L' incendio volontario di un arsenale, di un naviglio da guerra, di un magazzino da polvere, di un cantiere, di un parco di artiglieria, sarà punito di morte.

I. L' incendio è un de' misfatti più atroci. È l' opera combinata della viltà e della malvagità.

Nel furto la cosa dirubata non fa che cangiare di padrone; ella rimane agli usi altrui. Nell' incendio, la cosa perisce.

Il ladro si appropria la cosa altrui onde goderne egli stesso. L' incendiario la distrugge perchè un altro non ne goda.

L' omicidio rade volte sorpassa i limiti che l' agente si ha prescritti. L' incendio ravvolge nelle sue rovine inimici, amici, congiunti . . . . effetti, titoli, proprietà . . .

L' in-

L' incendio in fine è facile ne' mezzi ; è violento ne' suoi progressi (1).

Queste brevi osservazioni influiscono su tutto il lavoro che riguarda la sezione.

II. *L'incendio volontario . . .* Comunque non premeditato.

ARTICOLO 438.

L'incendio volontario di una casa , di un fondaco , di un' abitazione o di altro edifizio o ricovero qualunque abitato da persona nell' atto dello incendio , sarà punito di morte.

Si discenderà alla pena del terzo al quarto grado de' ferri , allorchè concorrano cumulativamente le due condizioni seguenti :

1.° che niuna persona ne sia perita o rimasta gravemente offesa , a' termini dell' articolo 356.

2.° che il colpevole non abbia potuto prevedere che l' edifizio o il ricovero fosse stato attualmente abitato.

I. *L' incendio volontario di una casa . . .*

 Ap-

(1) *Rapax vis ignium.*

Appellatione aedium (scrisse Gajo) *omnes species aedificii continentur* (1). Perchè abbia luogo la pena capitale dettata nella prima parte di questo articolo, è necessario che il fondaco, l'edifizio . . . . sia *abitato da persona* nell' atto dell' incendio.

II. Quistione. È colpevole colui che *abbatte* le altrui case vicine, onde impedire che l' incendio si propaghi nella propria casa?

III. Ella è ben rara questa misura in città. L'autorità competente si reca nell' istante su 'l luogo dell' incendio. Escono dalle sue mani i provvedimenti urgenti.

Ma dove il periglio è grave; dove l'istantaneo riparo è dettato dall'impero della cosa; dove il magistrato non esista o per invincibili momentanee circostanze non accorra, evvi l'insegnamento di Vulpiano e di Celso. *Contra eum qui incendii arcendi gratia vicinas aedes intercidit . . . . cessare legis Aquiliae actionem . . . . Sive pervenit ignis, sive ante extinctus est. Justo enim metù ductus* ne ad se

ignis

(1) *L.* 9. *D. de incendio, ruina, naufragio.*

ignis perveniret, *vicinas aedes intercidit* (2).

V' ha l' insegnamento di Seneca. *Necessitas est quae navigia jactu exonerat. Necessitas est quae ruinis incendia opprimit. Necessitas est lex temporis.*

ARTICOLO 439.

L' incendio volontario di un edifizio o ricovero, qualunque non abitato da persona nell' atto dell' incendio, ugualmente che di qualunque materiale combustibile, purchè sien posti in modo da far comunicare l' incendio ad altro edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito nel seguente modo.

Se l' incendio siasi comunicato, si applicherà la pena di morte.

Si scenderà alla pena de' ferri del terzo al quarto grado, allorchè concorrano cumulativamente le condizioni seguenti:

1.° che non sia alcuna persona perita o rimasta gravemente offesa, a' termini dell' articolo 356:

2.° che il colpevole non abbia potuto prevedere che fosse stato attualmente abitato l' e-

(2) *L.* 49. *D. ad L. Aquiliam.*
L. 3. *D. de incendio, ruina, naufragio.*

l' edifizio o ricovero a cui si è comunicato l' incendio.

Se l' incendio non siasi comunicato, dalla pena di morte si discenderà alle pene inferiori, secondo le norme del reato mancato o tentato.

I. O l'incendio si attacchi direttamente; o si attacchi per mezzo di un edificio vicino; o si attacchi per mezzo di un vicino materiale combustibile, la idea è la stessa. È quindi ben giusta la stessa pena, come sono giuste le stesse diminuzioni di sopra cennate.

ARTICOLO 440.

L' incendio volontario di un edifizio o ricovero qualunque non abitabile attualmente; l' incendio di una vigna, di un oliveto o di altra piantagione di alberi fruttiferi, di un bosco, di un mucchio o di altra riunione di biade, lino, canape, derrate, legname, o di altre utili produzioni, o di un materiale qualunque, sieno questi oggetti divelti o recisi, o sieno attaccati al suolo, purchè sieno posti in modo da non far comunicare l' incendio ad un edifizio o ricovero attualmente abitato, sarà punito col secondo al terzo grado de' ferri: ma se in questo caso il danno

non

non ecceda i ducati cento, la pena sarà del primo grado de' ferri nel presidio.

I. Un edifizio, un ricovero *non abitabile attualmente*, è posto al livello di tutti gli altri oggetti noverati nell' articolo. Non v' ha i timori, i perigli, le conseguenze dell' incendio di una casa attualmente abitata; non v'ha la stessa realità di danno; non v' ha la stessa malvagità d' intenzione. La pena è provvidamente diminuita.

ARTICOLO 441.

Le pene stabilite ne' quattro precedenti articoli, e secondo le distinzioni ed i casi ne' medesimi contemplati, saranno anche applicate al colpevole di distruzione di un edifizio o ricovero qualunque, o di altri qualsivogliano oggetti, per mezzo dello scoppio di una mina.

I. Lo *scoppio di una mina* è uno de' più perigliosi e più attivi mezzi di distruzione. I misfatti di cui è parola, sono nell' articolo congruamente assimilati. Congrua è anche l'assimilazione delle pene.

ARTICOLO 442.

Il colpevole di sommersione di un naviglio, bastimento o barca, di distruzione di un ponte, di distruzione o toglimento di dighe, argini e simili ripari dell' acque, sarà punito nel seguente modo:

1.° se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi, la pena sarà di morte:

2.° la pena sarà del terzo grado de' ferri, se vi sia stato per alcuna persona il pericolo di perder la vita:

3.° in mancanza di tal pericolo o della morte di alcuno, la pena sarà del primo al secondo grado de' ferri: ma, se in questo caso il danno non ecceda i ducati cento, la pena sarà quella della reclusione.

I. È presa in mira la volontà diretta, la malvagità, il dolo. I risultamenti della negligenza, del disaccorgimento, della imperizia, della inosservanza de' regolamenti, sono estranei alla disposizione attuale (1).

II.

(1) Vedi gli *Art.* 375, 376 e 450.

II. *Se vi sia perita alcuna persona, la cui morte poteva prevedersi* . . . La legge non esige che la morte della data persona siasi *attualmente* preveduta. Han luogo le sue sanzioni sol che la morte *siasi potuta* antivedere.

La parola *poteva* non dee prendersi in un senso *astratto*. Ella è *relativa* all' agente, al colpevole di cui trattasi nella specie.

ARTICOLO 443.

Se nel commettere i reati preveduti negli articoli precedenti, il colpevole abbia avuto per oggetto un reato contro la sicurezza interna o esterna dello Stato, sarà punito secondo le norme stabilite nel titolo II. di questo libro, quante volte queste portino a pene maggiori.

I. Il *fine* che l' agente si propone, è l' elemento il più influente onde ben definire la specie dell' azione. Questo assioma morale ha guidato la disposizione attuale.

AR-

ARTICOLO 444.

Ne' casi degli articoli 438, 439, 441 e 442, e nel caso dell' articolo precedente, le pene contenute ne' medesimi saranno applicate al colpevole, ancorchè abbia commesso tali reati nelle sue proprietà.

I. Sia pur vero che le case, gli edifizj, i navigli incendiati, distrutti, sommersi appartenghino allo stesso agente. Non perciò sarà lontana la serie de' perigli e de' mali sociali indivisibili da coteste azioni.

Ma la *proprietà*, quel diritto di disporre della cosa nella maniera la più assoluta? Quel dritto di disporne sino alla intera distruzione?

La risposta è spedita. Questo *misfatto* è di una specie *mista*. Attacca più la persona che la proprietà. Questo misfatto colpisce più davvicino e più direttamente il corpo sociale in massa, che l' individuo distaccato.

È inseparabile dalla proprietà il dritto di disporre della cosa nella maniera la più assoluta; ma entro i confini segnati dalla legge. *Jus utendi et abutendi re sua*, quatenus juris ratio patitur (1).

Men-

(1) *L.* 1. *C. mandati.*
Vedi l'*Art.* 469 delle *leggi civili.*

Mentre l' agente è il proprietario della data cosa, ha egli e colla legge e colla società de' doveri inviolabili.

ARTICOLO 445.

Il colpevole di un guasto, danno o deterioramento qualunque, commesso volontariamente con un mezzo diverso da quelli preveduti negli articoli precedenti, sia tagliando, abbattendo alberi, rami, innesti, seminati, erbaggi, o facendo pascolare animali pe' medesimi, sia distruggendo argini, edifizj, siepi, fossi, mura, macerie, strumenti di agricoltura, sia colmando fossi, dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione, sia deteriorando o danneggiando comunque gli altrui beni mobili o immobili; sarà punito nel seguente modo.

Se il danno ecceda i ducati cento, la pena sarà del terzo grado di prigionia.

Se il danno non ecceda questo valore, la pena sarà del primo al secondo grado di prigionia.

I. I mezzi additati negli articoli precedenti, sono disastrosi e funesti. Diminuita l' attività, l' am-

l'ampiezza, lo spavento de' mezzi, è diminuita la pena dell' azione.

II. La sanzione attuale è diretta a' soli guasti, danni . . . recisioni, abbattimenti di alberi . . . Ella non colpisce le sottrazioni, gl' involamenti, le appropriazioni de' dati oggetti guastati, danneggiati, recisi, abbattuti.

III. *Dislocando o sopprimendo termini o alberi di confinazione* . . . Questo articolo dee mettersi in contatto coll' *Art.* 428, onde non confonderne l' applicazione.

ARTICOLO 446.

In entrambi i casi si aggiungerà l' ammenda non minore della metà del danno, nè maggiore del triplo valore di esso. Se gli alberi distrutti o danneggiati erano piantati nelle piazze, strade, cammini, sentieri, o vie pubbliche, le pene non saranno mai applicate nel minimum del grado.

I. Sia che il danno ecceda i ducati cento, sia che no, ha luogo un' ammenda. Ella è di *necessità*, non di *facoltà*.

II. *Se gli alberi* . . . , *erano piantati nelle piaz-*

piazze, *strade*, *cammini*, ... È violato l'ornamento, l'agio, la utilità publica. La pena è giustamente inalzata.

III. *Le pene non saranno mai applicate nel minimum del grado*. La pena necessaria è quella del primo grado; e non sarà mai applicata nel *minimum* di esso. Può ella essere anche del secondo grado; e questo passaggio è nella libertà del giudice. Ma s'ei sceglie per delle fondate ragioni il secondo grado, è nell'obbligo assoluto di sorpassarne il *minimum*. Vo' dinotare con queste dilucidazioni, che la legge non ha imposto l'obbligo assoluto di passare al secondo grado di prigionia, ossia non ha cangiato la facoltà in necessità. Il che abbisognava di un precetto determinato e preciso (1).

ARTICOLO 447.

Chiunque senza necessità, o senza legittima autorizzazione o facoltà avrà ucciso, ferito, renduto inservibile o deformato un animale domestico altrui, è punito col primo gra-

(1) Vedi la terza parte dell'*Art.* 361 colle osservazioni.

grado di prigionia. La pena può discendere anche ad un' ammenda non minore del doppio, nè maggiore del triplo valore del danno.

La circostanza di essersi commesso il reato con avvelenamento toglierà al giudice la facoltà di discendere all' ammenda. La prigionia non sarà applicata nel minimum *del tempo.*

I. Non s' intende qui parlare che della ferita, deformazione o uccisione *volontaria*. Quando ella non è l' effetto che della inosservanza de' regolamenti, conviene riportarsi all' *Art.* 461 n.° 26.°

II. *Un animale domestico* . . . Chiamasi *animale domestico* anche una belva mansuefatta, abbenchè *fiera* per sua natura. Ella può considerarsi domestica sino che dura sotto il dominio dell' uomo.

ARTICOLO 448.

I proprietarj, i fittajuoli di mulini, di fabbriche o di stagni, che coll' elevazione della tura delle proprie acque al di sopra dell' altezza determinata dall' autorità competente avranno fatto inondare le strade o le proprietà altrui, saranno puniti col secondo

al

al terzo grado di prigionia se il danno eccede ducati cento ; e col primo grado di prigionia se il danno è minore : ed in oltre in ambidue i casi con un' ammenda non maggiore del valore del danno , nè minore della metà del medesimo .

I. La quantità dell' ammenda non altera la sua specie precisa. Accessoria ad una pena correzionale , o pure scritta singolarmente per una data azione *delittuosa* , ella , comunque ingente , non esce dalla classe delle pene correzionali (1) .

ARTICOLO 449.

Se uno de' mezzi di violenza definiti nell' articolo 408 abbia accompagnato i reati preveduti nella presente sezione , le pene non saranno mai applicate nel minimo del grado ; purchè il genere della violenza non porti per se stesso a pene maggiori , nel qual caso queste pene maggiori saranno applicate.

I. *Non saranno mai applicate nel minimo del grado . . .* Questa limitazione di facoltà non

(1) Vedi l' *Art.* 30.

non colpisce che la sola prima parte dell' articolo.

ARTICOLO 450.

L' incendio delle altrui proprietà mobili o immobili, che sarà stato cagionato dalla vetustà, o dal difetto così di riparazione, come di politura di forni, di cammini, di fucine, di case o di fabbriche vicine; ovvero da' fuochi accesi ne' campi in distanza dalle case, edifizj, foreste, macchie, boschi, frutteti, piantagioni, siepi, biche, masse di grani, paglie, fieni, foraggi, o di qualsivoglia altro deposito di materie combustibili, minore di quella fissata da' regolamenti; ovvero da fuochi o lumi portati o lasciati senza sufficiente cautela; ovvero da fuochi di artifizio accesi o lanciati per negligenza o per imprudenza; come ancora qualunque altro guasto, danno o deterioramento alle proprietà altrui commesso per disaccortezza, imprudenza, disattenzione o inosservanza de' regolamenti, sarà punito coll' ammenda correzionale, salvi sempre i danni ed interessi. Può anche il giudice ne' suddetti delitti, conoscendovi la qualità di colposi, pronunziare la pena del primo al se-

con-

condo grado di prigionia, *secondo la gravezza della colpa*.

I. La base su cui poggia l'articolo, è la *colpa* più o meno grave, e 'l *danno* più o meno considerevole. Se la colpa è men grave, la pena non è che l'ammenda correzionale (1). Se la colpa è più precisa e più grave, può il giudice pronunziare la pena del primo al secondo grado di prigionia.

II. Quistione. Se da un *incendio colposo* deriva la ferita o la morte di alcuna persona, qual ne sarà la pena?

III. L'incendio è colposo. La ferita o la morte che ne segua, non è che colposa. Il reato è doppio. V'ha colpa sulla proprietà; colpa sulla persona. Il magistrato dee portar le sue vedute sugli *Art.* 375 e 376, e determinare con proporzione la quantità della pena.

(1) L'*ammenda* debb' essere determinata su di doppi rapporti: sulla qualità della colpa; sulla fortuna del colpevole.

SEZIONE V.

Disposizioni comuni al presente capitolo.

ARTICOLO 451.

Le pene stabilite ne' diversi articoli del presente capitolo, quando il reato contro alle proprietà sia accompagnato da omicidio, da ferita, da percossa, o da sequestro della persona, saranno sempre applicate, purchè la violenza sia stata consumata, sebbene il reato contro la proprietà rimanga tentato o mancato (1).

I. Dilucidazione pratica. B nel fine di dirubare N, lo ferisce gravemente. Feritolo gravemente, incomincia a spogliarlo. Sente indi l'avvicinamento della forza; abbandona la intrapresa; e fugge. La violenza è consumata. Il misfatto contro la proprietà è rimasto ne' soli termini di tentativo. Ciò non di meno la pena del colpevole è del terzo grado de' ferri, scritta nell' articolo 419 pe'l *furto* accompagnato da grave ferita. È evidente la ragion della severità. Trattâsi di un reato *doppio*. La sicurezza

(1) Vedi l'*Art.* 72.

rezza della persona (al certo più preziosa della cosa) è stata già compiutamente violata.

ARTICOLO 452.

Negli altri reati contro la proprietà mancati o tentati, se si tratta di misfatti, saranno osservate le disposizioni degli articoli 69 e 70: se si tratta di delitti, saranno puniti di uno o due gradi meno de' delitti consumati.

I. È util cosa rammentare che i *tentativi* de' delitti non sono imputabili che ne' casi specialmente determinati dalla legge (1). La speciale determinazione onde rendere punibili i *delitti* tentati o mancati *contro la proprietà*, sembra segnata *precisamente* in questo articolo.

ARTICOLO 453.

In tutti i reati contro le proprietà, meno che non sieno qualificati per la violenza, quando il danno non ecceda i carlini trenta, e concorrano altre circostanze che la prudenza del giudice calcoli come attenuanti del dolo,

(1) Vedi l' *Art.* 71.

dolo, le pene scritte nel presente titolo potranno nell' applicazione esser diminuite colla seguente proporzione.

Se la pena sarà dell' ergastolo, il giudice potrà discendere a' ferri nel secondo o terzo grado.

Se la pena sarà de' ferri in qualunque grado, il giudice potrà discendere alla reclusione.

Se la pena sarà della reclusione o della rilegazione, il giudice potrà discendere alla prigionia in qualunque grado.

Se la pena sarà della prigionia, il giudice potrà discendere alle pene di polizia.

I. Non trattandosi che di un danno minimo, potea sembrar troppo dura la pena scritta. Il Legislatore ha combinato i doveri di giustizia co' sentimenti inspirati dalla umanità.

II. *Potranno* .... È facoltà, non precetto. È tratto di prudenza, non debito di *rigorosa* giustizia.

AR-

ARTICOLO 454.

Ne' reati contra le proprietà qualificati per la violenza, purchè non sieno stati accompagnati da omicidio o da ferite o percosse gravi, se il danno non eccede i carlini trenta, e concorrono altre circostanze attenuanti del dolo, le pene stabilite potranno nell' applicazione esser diminuite di un grado.

ARTICOLO 455.

Per le sottrazioni e pe' danni qualunque alle proprietà commessi tra gli ascendenti e discendenti, o affini nella stessa linea, tra' conjugi, e da' vedovi sulle cose appartenenti al conjuge trapassato, non vi è azione penale; ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni.

La stessa regola sarà osservata, se i danni sieno stati commessi tra' collaterali in secondo grado, o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivano insieme.

Se però tali danni sieno stati accompagnati da omicidio, ferita, percossa, o sequestro della persona, queste circostanze distruggeranno l' effetto del favore accordato

alla qualità di congiunto, e sarà applicata la pena stabilita dalle leggi.

I. Agire contra i figli, è un agire contro di se stesso; un portare su di se la infamia del figlio; un infamare se medesimo. Vivo il padre, eredi presuntivi com' essi sono, vengono riputati quasi padroni. Sottrarre de' beni al padre, non è in certo modo che sottrarli a se medesimo.

Accusare di furto il padre, è un colpire la riverenza e la pietà a lui dovuta; un attentare sulla onestà pubblica; un violare la natura. È dessa precisamente che vieta simili persecuzioni.

L' onore del matrimonio; la strettezza de' coniugi; la unità del consorzio; la società di tutta la vita, non sono de' dati conciliabili con delle azioni di furto.

Sarebbe ben periglioso l' aprire delle accuse in oggetti divisi da troppo angusti confini. Sarebbe ben difficile di rilevare la linea che separa la mancanza di delicatezza dal vero delitto.

Le *leggi romane* tanto cultrici della morale e della equità abbondano di simili disposizioni. *Constante matrimonio neutri eorum neque poenalis, neque famosa, datur actio.*

Lex

Lex enim tam atrocem actionem dare in personam ita sibi conjunctam erubuit.

Maritus, propter pudorem matrimonii, *non furti*, *sed rerum amotarum actionem habet.*

In honorem matrimonii *turpis actio adversus uxorem negatur* (1).

II. *Tra' . . . discendenti . . .* L' *adozione* imita la natura. Ella è l'immagine fedele della paternità; ella è una quasi paternità. I figli adottivi hanno sulla successione dell' adottante gli stessi diritti che vi hanno i figli nati da matrimonio (2). Quindi pare chiaro, che la disposizione benigna comprenda anche i figli adottivi.

III. Quistione. La disposizione indicata comprende anche i figli *naturali* legalmente riconosciuti?

Desta dubbio il riflettere che i figli *naturali* benchè legalmente riconosciuti, hanno una considerazione diversa da quella di cui godono i figli legittimi. La loro successione è

 irre-

(1) *L.* 17, 22. *C. de furtis.*
L. 22. *D. de actione rerum amotarum.*
(2) Vedi gli *Art.* 273 e 274 delle *leggi civili.*

irregolare. Ella è soggetta a delle speziali determinazioni.

IV. Nulladimeno può ben osservarsi in contrario, che la legge è concepita in termini generali; che debbe intendersi generalmente; che limitarla è lo stesso che violarla.

Può osservarsi del pari che la legge parlando degli ascendenti e discendenti, soggiunge *o affini nella stessa linea*; parlando de' collaterali in secondo grado, soggiunge ugualmente *o tra gli affini nello stesso grado*. Se ella estende le sue benigne disposizioni sino agli affini; avrà voluto escluderne i figli *naturali* legalmente riconosciuti, che hanno un così stretto rapporto di sangue co 'l danneggiato?

V. Pare plausibile l'avviso affermativo.

VI. *Tra' conjugi* . . . . Il favore è accordato al matrimonio. Discende che gl' involamenti commessi tra i semplici sposi avanti le nozze; che i furti commessi nel concubinato, sieno criminosi.

VII. *Se però tali danni* . . . . La eccezione è precisamente determinata. La circostanza del-

della *notte*, del *valore* . . . non distrugge la regola.

ARTICOLO 456.

Il favore compreso nell' articolo precedente pe' danni commessi tra' congiunti non giova agli estranei correi o complici ne' reati medesimi.

I. Questa disposizione è improntata dalle leggi romane. *Si quis uxori res mariti subtrahenti, opem, consiliumque accomodaverit*, furti tenebitur.

Sed etsi furtum cum ea fecit, tenebitur furti, cum ipsa non teneatur (1).

È ella un corollario del principio stabilito, che le circostanze personali non sono comunicabili (2).

ARTICOLO 457.

Cessa ancora il favore accordato alla qualità di congiunto, nel caso in cui i danni venissero commessi in uno de' modi pe' quali vi è reato; anche se il colpevole offendes- se

(1) *L.* 52. *D. de furtis.*
(2) Vedi l' *Art.* 76.

se le sue proprietà, a' termini dell' articolo 444.

I. Ne' casi indicati nel citato articolo, l'autore è punito, benchè i reati da lui commessi non sieno caduti che sulle sue proprietà. Se la pena colpisce la stessa persona comunque non abbia offeso che la sua proprietà, per più forte ragione dee colpire il congiunto.

ARTICOLO 458.

Coloro che scientemente avranno ricettato in tutto o in parte cose involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato, saranno puniti con la reclusione se il reato porta alla pena de' ferri, o ad una pena maggiore; ma se il detto reato porta alle reclusione o a pena minore, questa pena sarà applicata a' ricettatori diminuita di un grado; salve però le pene più gravi ne' casi di complicità.

I. Affinchè il reato di *ricettazione* (1) abbia luo-

(1) Sotto il nome di *ricettazione* sono compresi tutti gli acquisti *dolosi* delle cose rubate.

Decisione della Corte di cassazione di Francia degli 11 febbrajo 1811.

luogo, la legge non ricerca nel colpevole che la *scienza* che le cose da esso lui ricettate, erano state già involate, distornate o ottenute per mezzo di un reato. Contenta ella di questa scienza *generica*, non esige quella delle circostanze *specifiche* che lo abbiano qualificato.

II. *Salve però le pene più gravi ne' casi di complicità* . . . La *sola ricettazione* di una cosa involata, nella scienza che era involata, non offre i caratteri di *complicità*. Il furto era già commesso; era già perfezionato; esisteva già, senza dipendenza o relazione alcuna colla ricettazione. La ricettazione è un atto posteriore; è un atto singolare, isolato, distaccato dal furto già commesso. Non dee però dissimularsi che comunque la ricettazione e la complicità non sieno sinonime, la prima offre delle tracce, delle sospezioni, degli elementi per l' altra.

III. Quistione. Colui che *scientemente* ricettà oggetti sottratti da un congiunto all' altro, è colpevole di *ricettazione*?

Ragion di dubitare. Per simili sottrazioni non v' ha azione penale; la materia di cui è parola, non è punibile; gli oggetti non sono fur-

furtivi. La ricettazione adunque non è criminosa.

IV. Poche linee all'oggetto. La indulgente disposizione segnata nell'*Art.* 455, è fondata su' de' rapporti dell'un congiunto coll'altro. Nella ipotesi il ricettatore è un *estraneo.*

Dal favor legale sono per l'*Art.* 456 esclusi espressamente i *correi o complici* estranei. La esclusione è visibilmente comune anche ai *ricettatori.* Il fine, la ragione, la norma è la stessa.

La ricettazione dolosa di cose involate ad altri è un reato *di suo genere.* Quella regola comanda ugualmente a tutti. Dal suo impero non vanno esenti se non coloro che godono di una eccezione. Ma questa eccezione a pro de' ricettatori estranei, non esiste.

In ultimo simili sottrazioni diverrebbero frequentissime, ove per la ricettazione di oggetti di tal natura si proclamasse una impunità legale.

V. Basta ciò per accogliere l'avviso affermativo.

AR-

ARTICOLO 459.

Ne' reati ne' quali il valore del danno influisce sull' applicazione della pena, questo valore non si misura dall' utile percepito dal colpevole, nè dall' accrescimento degl' interessi che ne sono la conseguenza; ma è valutato sul suo importare, come è stato sofferto dal danneggiato nell' atto del reato.

I. La teoria quanto è liberale, tanto è giusta.

ARTICOLO 460.

Quando collo stesso reato si offende la proprietà del congiunto, a' termini dell'articolo 455, e la proprietà dell' estraneo, e sulla pena influisce la misura del danno, questa si calcola solamente dal danno arrecato all' estraneo.

I. Mevio invola ad un suo congiunto un oggetto del valore di cento cinquanta ducati. Quest' oggetto per metà apparteneva al congiunto, per metà ad un estraneo. Il furto commesso da

da Mevio non è qualificato per *lo valore.* Eccone la ragione. Per la metà dell'oggetto non evvi che l'azione civile. La materia soggetta ad un giudizio penale non è che di settantacinque ducati. Il furto dunque nel senso legale non è che di settantacinque ducati; ossia non è desso qualificato pe 'l valore.

Questa disposizione onora e la sapienza e la liberalità del Legislatore.

LI.

LIBRO III.

TITOLO I.

Delle contravvenzioni, e della loro punizione.

CAPITOLO I.

Delle contravvenzioni risguardanti l'ordine pubblico.

ARTICOLO 461.

Cadono in contravvenzione di polizia

1.° coloro che, essendo obbligati d'illuminare scale, cortili o facciate esteriori di luoghi pubblici, lo trascurino;

2.° coloro che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi o lasciandovi materiale, o qualsisieno cose che diminuiscano la libertà o la sicurezza del passaggio;

3.° coloro che trascurino di mettere il lume a' materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze;

4.°

4.° *coloro che omettano di nettare le strade o i transiti in quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti;*

5.° *coloro che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco;*

6.° *coloro che malgrado la intimazione fatta dall' autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruine;*

7.° *coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile;*

8.° *coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino;*

9.° *coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionda, o altrimenti;*

10.° *coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edifizj cose che cadendo possono nuocere;*

11.°

11.° *coloro che gittino o espongano innanzi a' loro edifizj cose nocevoli per insalubri esalazioni;*

12.° *coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono;*

13.° *coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle;*

14.° *coloro che ne' casi d' incendj, inondazioni, naufragj, o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigj o soccorsi, lo trascurino;*

15.° *coloro che per lucro vendano commestibili o bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' articolo 400;*

16.° *coloro che vendano i generi oltre i prezzi delle assise imposte dalle autorità municipali, ne' casi ne' quali sia permesso a queste d' imporle;*

17.° *coloro che esercitino la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del Governo;*

18.° *gli speziali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate;*

19.° *coloro che senza autorizzazione diano spettacoli pubblici; salvo il caso dell' articolo* 324;

20.° *coloro che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine; o pure lascino aperte queste ultime oltre l' ora fissata da' regolamenti;*

21.° *coloro che tengano carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti;*

22.° *coloro che, affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti;*

23.° *coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell' abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti che loro appartengono;*

24.° *gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d' indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti;*

25.° *coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscano nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti;*

26.°

26.° *coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte o ferite degli animali o bestiami appartenenti ad altrui;*

27.° *coloro che non tolgano i bruchi da' campi, o giardini, quando vi sia ordine di farlo;*

28.° *coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengano nell' interno di un luogo abitato a regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vetture o cavalli;*

29.° *coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o ne' luoghi pubblici tengano giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano;*

30.° *coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso;*

31.° *coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che conservino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e ne' mercati: salvi i casi in cui abbiano fatto uso di falsi pesi o false misure;*

32.° *le persone che per ritrarre guada-*

gno facciano il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare i sogni;

33.° gli autori degli strepiti o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti;

34.° coloro che si mascherino fuori de' tempi e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti;

35.° i contravventori a' regolamenti sull' epidemie delle bestie;

36.° i nuotatori a corpo ignudo nelle spiagge marittime vicino all' abitato;

37.° coloro che lascino esposti nelle strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori.

CAPITOLO II.

Delle contravvenzioni contro alle persone.

ARTICOLO 462.

Cadono in contravvenzione di polizia

1.° coloro che disfidano a pietre;

2.° coloro che senza ferite o percosse minaccino colle pietre o con altri corpi duri, o gli scaglino; o pure impugnino altre armi contro alle persone;

3.°

3.° *coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri;*

4.° *coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra' misfatti e delitti;*

5.° *coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorrano ingiuriando al di là de' limiti della provocazione;*

6.° *coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona;*

7.° *coloro che aizzino o non ritengano i loro cani quando perseguitano i passeggieri;*

8.° *coloro che, trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all'uffiziale della municipalità o della polizia: salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi per l'abbandono o per la esposizione di un fanciullo.*

CAPITOLO III.

Delle contravvenzioni contro le proprietà altrui.

ARTICOLO 463.

Cadono ugualmente in contravvenzione di polizia

1.° *coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture o de' sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio;*

2.° *coloro che senza la permissione, sia per caccia, sia per altro oggetto, entrino nell' altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra che giunga a palmi cinque;*

3.° *coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantagioni, abbattendo e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta;*

4.° *coloro che colgano e si cibino ne' campi altrui di frutti o altri prodotti della terra;*

5.°

5.° *coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastrellino, o pure raspollino ne' campi altrui non ancora spogliati e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontar del sole;*

6.° *coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all'autorità locale. Per costoro la pena è un' ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta, nè maggiore del doppio.*

La presente disposizione non risguarda ciò che è stabilito nelle leggi civili *circa il rinvenimento de' tesori.*

CAPITOLO IV.

Delle pene per le contravvenzioni.

ARTICOLO 464.

La pena delle contravvenzioni di polizia indicate ne' tre capitoli precedenti è essenzialmente l' ammenda di polizia. Il giudice, secondo le circostanze, potrà, oltre dell'ammenda, applicare le altre pene di polizia enunciate negli articoli 36, 41 *e* 43.

ARTICOLO 465.

Saranno presi e confiscati;

1.° *le arme indicate al n.° 9.° dell' articolo* 461;

2.° *i commestibili e le bevande enunciate al n.° 15.° del medesimo articolo, purchè appartengano al venditore o a colui che gli spacci, ed in caso che non possano esser migliorati nè ridotti ad uso comune, saranno gettati via*;

3.° *le tavole, gli strumenti, gli apparecchi de' giuochi, a' termini del n.° 29.° del medesimo articolo*;

4.° *i pesi e le misure indicate nel n.° 31.° dell' articolo medesimo*;

5.° *gli strumenti, gli utensili, e le divise che servono al mestiere d' indovino o pronosticante, secondo il n.° 32.° del citato articolo*;

6.° *le scale, i pali di ferro, e arme o gli strumenti indicati nel n.° 37.° dello stesso articolo* 461;

7.° *le arme indicate nel n.° 2.° dell' articolo* 462.

AR-

ARTICOLO 466.

Le cagioni di scusa ed il grado della complicità nelle contravvenzioni sono valutate nella latitudine della pena.

ARTICOLO 467.

Appartiene alla polizia la facoltà di fare e pubblicare i regolamenti per conservare la pubblica tranquillità ed il buon ordine. Ma le pene non possono eccedere quelle stabilite dalle presenti leggi per le contravvenzioni.

I. QUISTIONE. Il giudice nel profferire i suoi giudizj *può* allontanarsi da' *regolamenti* fatti dalla polizia nelle materie che le sono attribuite? Può egli dispensarsi dall' applicare le pene di *semplice polizia* comminate in tali regolamenti?

II. Ecco le idee comuni. Il *regolamento* fatto dall' autorità amministrativa entro i limiti delle sue attribuzioni, è essenzialmente obbligatorio insino a che non venga riformato da un' autorità superiore amministrativa. Nella ipotesi cotesta riforma non esiste.

La polizia è vestita del nobile potere di far de' regolamenti dettati dalla publica tranquil-

quillità e dal buon ordine. Ha ella il diritto di apporre in essi quelle pene che sono dalle *leggi penali* stabilite per le contravvenzioni. Sarebbe inutile cotesto potere; se la esecuzio- degli atti divenisse *versatile* presso del magistrato giudiziario; sarebbe inutile l'essere autorizzato a comminare delle pene, quando, nella sussistenza del fatto, potesse il magistrato giudiziario non applicarle.

L'atto amministrativo, come già dissi, è un atto autorizzato dalla legge. Rifiutarsi alla esecuzione di esso, è rifiutarsi alla esecuzione di un atto legale; è un confondere i poteri; è un usurparli; è un ditruggerli nella collisione.

Dirò di più. Il non eseguire l'atto amministrativo, è un rendersene censore. Ma cotesta censura non è che un atto che aggrava vie più la violazione della legge.

III. Discende che il giudice è nell' *obbligo* di applicare contra il colpevole le pene segnate ne' *regolamenti*, non eccedentino quelle stabilite dalle *leggi penali* per le contravvenzioni.

Di-

Disposizioni generali.

ARTICOLO 468.

Ne' casi ne' quali le presenti leggi *stabiliscono la pena del primo grado di prigionia, il giudice se nel delitto troverà circostanze attenuanti del dolo, discenderà alle pene di polizia.*

I. È precetto, non facoltà. Poste le circostanze *attenuanti* del dolo, il giudice è nell'obbligo *assoluto* di discendere alle pene di polizia. Se no 'l fa, viola la legge.

ARTICOLO 469.

Pe' reati militari, gli Statuti militari di eccezione saranno osservati.

ARTICOLO 470.

In tutte le altre materie non regolate dalle presenti leggi, *e che formano il soggetto o di leggi o regolamenti particolari, queste leggi e questi regolamenti saranno osservati.*

Fine del terzo ed ultimo Volume.

INDICE (1)

LIBRO I.

Delle pene, e delle regole generali per la loro applicazione ed esecuzione.

CA-

(1) La partizione delle *Leggi penali* è dedotta dalla natura del soggetto. Si è messo tralle idee quell'ordine ch' è fra le cose stesse.

È ben interessante il guardare una proposizione precisamente nel suo luogo e nel suo ordine. Cangiando di luogo e di ordine, cangia ella di relazioni. Quindi conseguenze non di rado erronee, applicazioni inesatte.

Un articolo preso singolarmente, rassomiglia talvolta ad un frammento. Ravvolto nella oscurità e nella dubbiezza, è privo di quella dimostrazione che non può agevolmente ottenersi, se non dall' assieme della cosa, e da quel principio conduttore, che anima e lega tutte le parti di un soggetto.

LIBRO II.

De' misfatti e de' delitti, e della loro punizione.

Sf-

CA-

LIBRO III.

Fine dell'Indice del Vol. I, II e III.